

**Regolamento
per la gestione delle
risorse agro-forestali della
Provincia di Roma**

**(R.D.L. n. 3267/23, R.D. n. 1126/26, L.R. n. 39/02,
Regolamento Regionale n. 7/2005 e s.m.i.)**

SOMMARIO

TITOLO I - “LA PROVINCIA DI ROMA”	pag. 5
Premessa	pag. 5
Ruolo e competenze della Provincia nella gestione del patrimonio agro – forestale	pag. 5
Competenza della Provincia di Roma in materia di gestione delle risorse agro - forestali, soggette, o meno, a Vincolo Idrogeologico	pag. 6
Il Territorio della Provincia di Roma	pag. 7
La Provincia di Roma nella gestione del patrimonio agro – forestale	pag. 9
Obiettivi della Provincia di Roma nella gestione del patrimonio agro – forestale	pag. 9
Art. 1 – Articolazione del Regolamento e Ambito di competenza	pag. 10
Art. 2 - Riferimenti Normativi	pag. 10
Art. 3 - La vincolistica territoriale	pag. 12
Art. 4 - Modalità di accertamento dell’eventuale esistenza del Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23)	pag. 13
TITOLO II - “AVVIO DEL PROCEDIMENTO”	pag. 14
Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste per interventi di natura agro – forestale	pag. 14
Art. 6 - Tipologie delle richieste e documentazione da allegare alle stesse in base alla normativa vigente	pag. 14
Art. 7 - Documentazione tecnica accessoria da allegare alle richieste, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento	pag. 18
Art. 8 - Periodo di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale ed eventuali proroghe del termine della stagione silvana	pag. 21
Art. 9 - Sopralluoghi	pag. 22
Art. 10 - Operazioni di marcatura da effettuare in campo, ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento	pag. 23
Art. 11 - Martellata delle piante destinate al taglio	pag. 24
Art. 12 - Marcatura delle piante destinate al taglio soggette a martellata	pag. 25
TITOLO III - “IL PROCEDIMENTO”	pag. 25
Art. 13 - Comunicazione di Avvio del procedimento, dei Responsabili del procedimento, dell’istruttoria e del trattamento dei dati personali	pag. 25



Art. 14 - Termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi per richieste di interventi agro – forestali	pag. 26
Art. 15 - Facoltà di richiesta di integrazioni con contestuale sospensione dei termini	pag. 27
Art. 16 - Facoltà di interruzione dei termini	pag. 28
Art. 17 - Facoltà di archiviazione dei procedimenti	pag. 28
Art. 18 - Trasmissione della documentazione, allegata alle richieste di intervento agro – forestale in regime di Comunicazione, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio	pag. 29
Art. 19 - Trasmissione della documentazione, allegata alle richieste di intervento agro – forestale in regime di Autorizzazione, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio	pag. 29
Art. 20 - Tempi di realizzazione degli interventi, una volta conclusi i procedimenti	pag. 29
Art. 21 - Proroghe di validità dei provvedimenti autorizzativi e proroghe del periodo concesso per la realizzazione di interventi in regime di comunicazione	pag. 30
Art. 22 - Conferenze dei Servizi	pag. 31
Art. 23 - Commissione consultiva per interventi agro – forestali in aree con particolari problemi di rischio idrogeologico, in atto o potenziale, perimetrate nei vigenti piani stralcio di assetto idrogeologico redatti dalle autorità di bacino i cui ambiti territoriali di competenza ricadono in quello della Provincia di Roma	pag. 31
Art. 24 - Informativa sul trattamento dei dati personali	pag. 32
TITOLO IV – “PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO”	pag. 33
Art. 25 - Intervento degli interessati nel procedimento	pag. 33
Art. 26 - Accesso ai documenti amministrativi	pag. 33
TITOLO V – “VIGILANZA E SANZIONI”	pag. 33
Art. 27 - Funzioni di vigilanza e controllo	pag. 33
TITOLO VI – “DISPOSIZIONI FINALI”	pag. 34
Art. 28 - Correlazione con la normativa di settore	pag. 34



TITOLO VII – “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”	pag. 34
Art. 29 - Procedimenti in regime di autorizzazione o di comunicazione conclusisi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento	pag. 34
Art. 30 - Procedimenti in regime di autorizzazione o di comunicazione ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento	pag. 34
Art. 31 - Gestione amministrativa transitoria in materia di miglioramenti fondiari e pascolivi: ripartizione della competenza amministrativa in funzione dell'estensione della superficie dei terreni da utilizzare	pag. 35
Art. 32 - Ulteriore documentazione tecnica in formato digitale da allegare, ove disponibile, alle richieste di interventi di utilizzazione forestale o di miglioramento fondiario	pag. 35
TITOLO VIII - “ALLEGATI”	pag. 36
ALLEGATO A - Vademecum delle utilizzazioni forestali	pag. 37
ALLEGATO B - Vademecum degli interventi di miglioramento fondiario	pag. 85
ALLEGATO Ia - Modulo di richiesta per interventi agro-forestali (in regime di comunicazione)	pag. 130
ALLEGATO Ib - Modulo di richiesta per interventi agro-forestali (in regime di autorizzazione)	pag. 132
ALLEGATO II - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (D.P.R. 28/12/2000, n. 445)	pag. 134
ALLEGATO III - Consenso all'utilizzo dei dati personali	pag. 137
ALLEGATO IV - Nulla Osta del proprietario	pag. 139
ALLEGATO V - Dichiarazione di taglio	pag. 141
ALLEGATO VI - Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva	pag. 144
ALLEGATO VII - Progetto di utilizzazione forestale	pag. 146
ALLEGATO VIII - Operazioni da effettuare in campo	pag. 149
ALLEGATO IX - Scheda tecnica per interventi di gestione agro-forestale	pag. 152
ALLEGATO X - Interventi forestali senza alcun progetto in regime di comunicazione o di autorizzazione	pag. 158
ALLEGATO XI - Scheda tecnica per interventi di miglioramento fondiario su superfici superiori a 3.00 ha in regime di comunicazione o di autorizzazione	pag. 161
ALLEGATO XII - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di “usi civici”	pag. 170



TITOLO I

LA PROVINCIA DI ROMA

PREMESSA

L'esigenza di redigere un Regolamento interno sulla Gestione delle Risorse Agro – Forestali nasce dalla volontà di questa Amministrazione Provinciale di realizzare, per i soggetti interessati, uno strumento in grado di:

- fornire indicazioni chiare sulle modalità di presentazione delle richieste di interventi agro – forestali di propria competenza;
- fornire strumenti di facilitazione e orientamento all'individuazione delle tipologie di intervento e dei relativi iter procedurali;
- semplificare le procedure di inoltro di richieste attraverso la predisposizione di specifica modulistica;
- consentire il dialogo con l'Amministrazione anche attraverso una apposita interfaccia Web;
- disciplinare, per quanto possibile, alcuni aspetti attualmente non trattati dalla vigente normativa di settore (L.R. n. 39/2002 – Regolamento Regionale n. 7/2005 e s.m. i.);
- assicurare una gestione programmatica e sostenibile delle risorse Agro-Forestali della Provincia di Roma in linea con gli indirizzi della Regione Lazio.

RUOLO E COMPETENZE DELLA PROVINCIA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO - FORESTALE

Dal 20/07/99 con la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3107/99 "Direttive per l'esercizio delle funzioni delegate con Legge Regionale n. 4/99 (*"Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.D.L. n. 3267/23"*), le Amministrazioni Provinciali hanno acquisito la competenza per la gestione dei procedimenti autorizzativi relativi ad interventi di natura agro-forestale nel territorio provinciale sottoposto a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/23.

La L.R. n. 39 del 28/10/2002 (*Norme in materia di gestione forestale*), cosiddetta Legge Forestale, è divenuta pienamente attuativa con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005. L'esecutività del Regolamento Regionale n. 7/2005, in base a quanto disposto all'art. 94 della L.R. n. 39/2002, ha determinato la contestuale abrogazione della L.R. n. 4/99.

La nuova Legge Forestale ha ampliato il ruolo delle province, estendendo l'ambito di applicazione della norma anche ad aree non sottoposte alla normativa sul Vincolo Idrogeologico. La Legge Regionale n. 39/2002, sulla scia di quanto già sancito dalla precedente L.R. n. 4/99 è stata promulgata con la finalità di promuovere, valorizzare, disciplinare un uso sostenibile delle risorse agro-forestali e di pervenire ad una gestione razionale e programmatica del patrimonio agro-forestale, sia pubblico che privato.

La competenza delle Province in materia agro – forestale si applica ad una vasta gamma di interventi, che comprendono operazioni di potatura, tagli intercalari, utilizzazioni boschive vere e proprie (tagli di fine turno dei boschi cedui e delle fustaie per superfici uguali o superiori a tre ettari), e lavori di miglioramento fondiario.

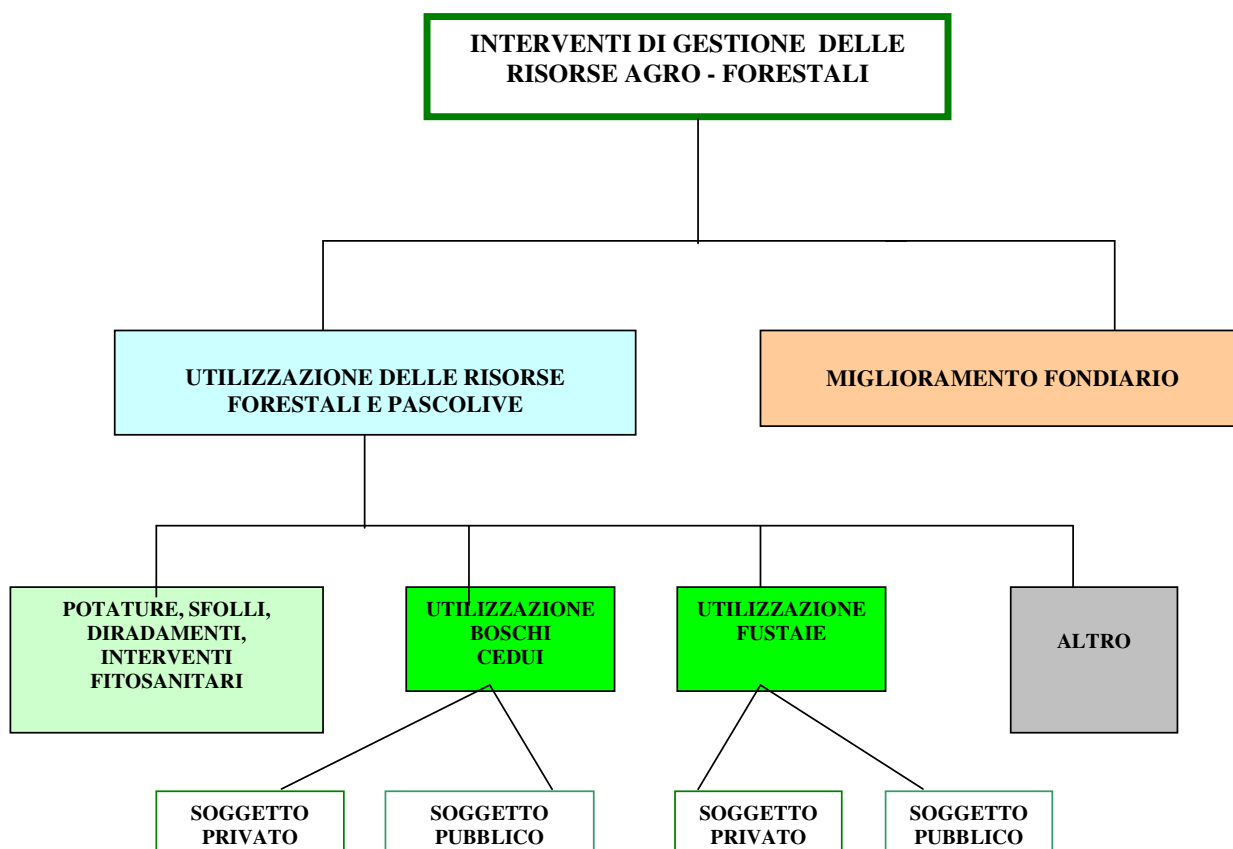
Di seguito si riporta, in forma schematica, l'attuale ruolo delle Province nel rilascio di provvedimenti amministrativi relativi ad interventi di natura agro – forestale.



COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ROMA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE AGRO - FORESTALI, SOGGETTE, O MENO A VINCOLO IDROGEOLOGICO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI relativi a:

- **interventi di GESTIONE DELLE RISORSE AGRO - FORESTALI sul patrimonio FORESTALE e PASCOLIVO in ambiti sottoposti, o non, a Vincolo Idrogeologico, di cui alla L.R. n. 39/2002 ed al Regolamento Regionale n. 7/2005**
- **interventi di GESTIONE DELLE RISORSE AGRO - FORESTALI finalizzati al MIGLIORAMENTO FONDIARIO in ambiti sottoposti a Vincolo Idrogeologico, di cui alla L.R. n. 39/2002 ed al Regolamento Regionale n. 7/2005**



IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA

La Provincia di Roma, che rappresenta uno dei 5 ambiti amministrativi nei quali è stato suddiviso il territorio della Regione Lazio (estrapolazioni ISTAT 2001), è una delle più estese d'Italia ed occupa una superficie di 535.181 ha, pari al 31.11% della superficie regionale.

I dati ISTAT 2000, riportano una estensione totale del territorio della Regione Lazio pari a 1.720.274 ha.

La determinazione dell'estensione delle superfici boscate delle singole province della Regione Lazio, in assenza di uno strumento specifico di riferimento quale l'Inventario Forestale Regionale, pur previsto all'art. 10 della L.R. 39/2002, risulta estremamente difficoltosa, in conseguenza delle differenti metodologie d'interpretazione della copertura arborea del suolo.

Questa Amministrazione ha scelto di utilizzare, come dato di riferimento, quello estrapolato dalla Carta dell'Uso del Suolo elaborata dalla Regione Lazio nell'anno 2000, secondo cui nel Lazio vi sono 492.778,63 ha di bosco che coprono una superficie pari al 28,64% di quella regionale. Nell'ambito di tali formazioni forestali prevalgono nettamente i boschi di latifoglie (27,6%), mentre percentuali minime spettano alle superfici occupate da conifere (0,6%) e dai boschi di tipo misto (0,5%).

La provincia di Roma risulta una delle più boscate della Regione Lazio (la II dopo la provincia di Rieti), con una superficie pari a 134.266,85 ha corrispondenti al 25,08% del territorio totale provinciale.

I dati suesposti possono essere riassunti nei seguenti elaborati grafici:

	Sup. totale	Sup. boscata Ha	% di sup. boscata rispetto alla sup. totale	% di sup. boscata rispetto alla sup. totale boscata della R. L.
Regione Lazio	1.720.274 ha	492.778,63 ha	28,64%	
Provincia di Roma	535.181 ha	134.266,85 ha	25,08%	27.24%

Tabella n. 1 – Rapporto tra superfici boscate e totali in ambito provinciale e regionale



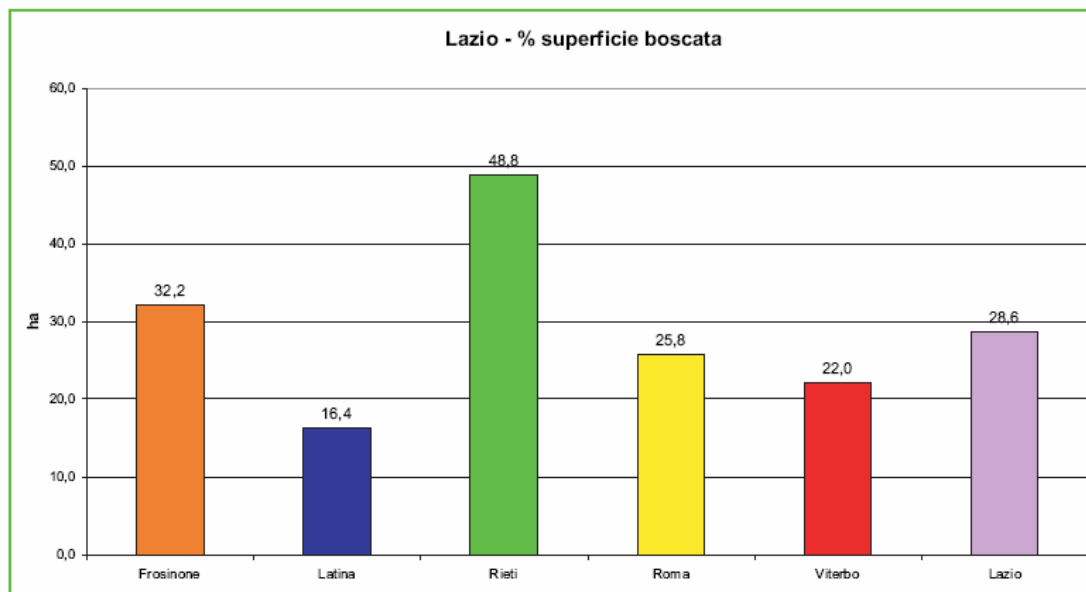


Figura 2. Percentuale di superficie boscata nelle province del Lazio (2000). Fonte: Regione Lazio, *Carta dell'Uso del Suolo*.

	Frosinone	Latina	Roma	Rieti	Viterbo	Totale regionale
Estensione aree boscate (ha)	104.206,194	36.876,23	134.266,8	137.897,9	79.531,488	492.778,63
% sul totale provinciale	32,2	16,4	25,8	48,8	22	28,6

Tabella 2. Estensione delle aree boscate nelle province del Lazio (2000). Fonte: Regione Lazio, *Carta dell'Uso del Suolo*

In base a quanto riportato sempre nella citata *Carta dell'Uso del Suolo* della R.L., la superficie forestale regionale oggetto di pianificazione ammonta (con riferimento all'anno 2000), ad ha 117.638, pari al 23,8% del totale. In particolare le aree già pianificate risultano di superficie pari ad ha 38.502, mentre quelle in corso di pianificazione interessano ha 79.136.

Attraverso i disposti della Legge Forestale (L.R. n. 39/2002) la Regione Lazio, riconoscendo nella pianificazione lo strumento prioritario ed elettivo per la gestione del patrimonio boschivo e pascolivo, ne incentiva la realizzazione da parte della proprietà privata, pubblica e collettiva, imponendo a queste ultime due un termine di 5 anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per concluderne la redazione.



LA PROVINCIA DI ROMA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO - FORESTALE

Due concetti fondamentali sono andati delineandosi nell'ultimo decennio: il principio della "sostenibilità" ed il criterio della "biodiversità", che attualmente costituiscono i presupposti per una "buona gestione forestale".

L'Unione Europea nel 1993 ha formalizzato il concetto della gestione sostenibile *"la gestione e l'uso delle foreste e dei territori forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentono di mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione ed una potenzialità che assicuri, ora e nel futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello nazionale e globale e non comportano danni ad altri ecosistemi"* (UE, 1993).

Il principio della "biodiversità", che può intendersi come biovarietà, o meglio ancora come varietà delle specie di organismi presenti sul pianeta, si oppone all'impoverimento genetico che si è generato negli ultimi 50 anni, a causa di gestioni finalizzate principalmente allo sfruttamento intensivo ed indiscriminato delle risorse. Elemento chiave del funzionamento dell'ecosistema terra, si esprime anche come diversità genetica, diversità paesaggistica e diversità degli ecosistemi. Si ricorda quanto emerso nel summit di Rio de Janeiro nel 1992, dove 170 nazioni hanno firmato la "Convenzione sulla Diversità Biologica", impegnandosi in questo modo a conservare il ricco tesoro della biodiversità sulla Terra.

OBIETTIVI DELLA PROVINCIA DI ROMA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO- FORESTALE

L'obiettivo che questa Amministrazione si prefigge di raggiungere è di pervenire ad una gestione razionale e consapevole delle risorse agro – forestali, in cui qualsiasi utilizzazione, prelievo, sfruttamento, avvengano in situazioni di garanzia di una rigenerazione naturale delle risorse alle quali si è attinto, di rispetto della funzionalità e della complessità degli ecosistemi, del soddisfacimento delle attese sociali ed economiche.

Affinché ciò si realizzi, è necessario ed opportuno incentivare, in linea con gli indirizzi della Regione Lazio (L.R. n. 39/2002), la gestione boschiva verso forme di razionale governo del patrimonio forestale, mediante la redazione di strumenti di pianificazione quali piani di gestione ed assestamento forestale.

Infatti, solo attraverso una adeguata pianificazione dei turni di taglio, compatibile con le condizioni fitoclimatiche e stagionali, si consente il controllo degli interventi forestali distribuiti in un arco di tempo considerevole. Questo strumento di razionale gestione forestale permette inoltre di programmare gli interventi di taglio intercalare (sfollo, dirado), cure fondamentali da intraprendere fin dai primi anni di età del bosco, per garantire uno sviluppo ottimale del soprassuolo boschivo, una volta giunto a maturità. È inoltre auspicabile, nella gestione del patrimonio forestale e nel consolidamento dei terreni, l'introduzione delle tecniche di ingegneria naturalistica come peraltro già previsto dalla normativa regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n. 4340/96 - *"Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio"*).



ART. 1

ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI COMPETENZA

1. Il presente Regolamento si articola nelle seguenti parti:
 - Regolamento per la gestione delle risorse agro – forestali della Provincia di Roma;
 - Allegato A “Vademecum delle utilizzazioni forestali”, redatto con la finalità di illustrare all’utenza la procedura da seguire in funzione delle tipologie di intervento e del rispettivo regime amministrativo (autorizzazione o comunicazione) previsti dal Regolamento Regionale 18/04/05 n. 7;
 - Allegato B “Vademecum degli interventi di miglioramento fondiario”, redatto con la finalità di illustrare all’utenza la procedura da seguire in funzione delle tipologie di intervento e del rispettivo regime amministrativo (autorizzazione o comunicazione) previsti dal Regolamento Regionale 18/04/05 n. 7;
 - Allegati numerati da Ia a XII.
2. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito di territorio di competenza della Provincia di Roma, i procedimenti amministrativi relativi allo svolgimento delle funzioni delegate con L.R. n. 14/99 in materia di gestione delle risorse agro – forestali, ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, della L.R. n. 39 del 28/10/2002 e del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 e s.m.i., e fornisce, inoltre, indicazioni procedurali relative ad interventi agro – forestali nei confronti dei quali la normativa vigente di settore risulta non esaustiva. Per quanto concerne l’oggetto della disciplina del presente Regolamento, si consulti l’art. 3 della citata L.R. n. 39/2002.
3. **Ai fini della salvaguardia della stabilità dei terreni e dei versanti e della tutela nei confronti dei fenomeni di esondazione, il presente Regolamento considera quali parti integranti e vincolanti, anche se non esplicitamente citate, le Norme di attuazione e di salvaguardia di cui ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I. e P.S.A.I) redatti dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e dall’Autorità dei Bacini Regionali, i cui ambiti di competenza ricoprono, nel complesso, l’intero territorio della Provincia di Roma.**

ART. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento fa riferimento alle seguenti norme ad esso correlate:

1. R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
2. R.D. n. 1126 del 16/05/1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente... (omissis);
3. L. n. 1766 del 16/06/1927 “Conversione in legge..... (omissis) riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno ... (omissis);



4. L.R. n. 14 del 06/08/1999 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
5. L.R. 39 del 28/10/02 e successive modifiche e integrazioni “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
6. Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di attuazione dell’art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”;
7. Regolamento Regionale 26/04/06 n. 3 “Modifiche al regolamento di attuazione 18 aprile 2005 n. 7”;
8. L. n. 394/ del 06/12/1991 “Legge quadro sulle aree protette”;
9. L.R. n. 29 del 06/10/1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
10. L.R. n. 24 del 06/07/1998 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;
11. L.R. n. 25 del 06/07/1998 “Modificazione alla deliberazione..... (omissis) riguardante: “pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;
12. L. n. 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
13. L.R. n. 53 del 11/12/1998 (così come modificata dalla Legge Regionale n. 2 del 6/2/2003) “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”;
14. L. n. 353 del 21/11/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
15. D.Lgs. n. 227 del 18/05/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
16. D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
17. D.P.R. n. 120 del 12/03/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357..... (omissis)”;
18. D.G.R. n. 2146 del 19/03/1996 “(omissis): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000” che ha proposto la lista dei Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS);
19. D.G.R. n. 651 del 19/07/2005 “..... (omissis). Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;



20. D.G.R. n. 533 del 04/08/2006 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale;
21. D.G.R. n. 534 del 04/08/2006 “Definizione degli interventi non soggetti a Valutazione di Incidenza”;
22. D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996 “..... (omissis). Adozione delle determinazioni relative alle autorizzazioni a norma dell’art. 7 del regio decreto-legge n. 3267/23 e degli articoli 20 e 21 del regio decreto 1126/26”;
23. D.G.R. n. 3888 del 29/07/1998 “Delega delle funzioni agli enti locali e direttive per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui agli articoli (omissis);
24. D.G.R. n. 1745 del 20/12/2002 “ Atto di indirizzo sul periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del Vincolo Idrogeologico;
25. L. n. 241 del 07/08//90 e successive modifiche e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
26. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
27. D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
28. D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
29. D.G.R. n. 126 del 14/02/02005 “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo- pastorale regionale e schema della pianificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, ... (omissis);

ART. 3

LA VINCOLISTICA TERRITORIALE

1. L’attuale normativa forestale (L.R. n. 39/2002) ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento Regionale n. 7/2005) estendono l’ambito di applicazione della norma anche ad aree non sottoposte a Vincolo Idrogeologico (Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n° 3267). In particolare:
 - a) Per quanto concerne gli interventi forestali e gli interventi di miglioramento dei pascoli, la vigente normativa forestale (L.R. n. 39/2002 e Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 e ss.mm.ii.) ed il presente Regolamento si applicano ad aree sottoposte, o meno, a Vincolo Idrogeologico (art. 3 della L.R. n. 39/2002 – artt. 1-117 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - b) Per quanto concerne gli interventi di miglioramento fondiario (quali decespugliamenti, lavorazioni di terreno, spietramenti, trasformazioni di terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione, imboschimenti e rimboschimenti), la vigente normativa forestale



(L.R. n. 39/2002 e Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 e s.m.i.) ed il presente Regolamento si applicano esclusivamente ad aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico (artt. 118 – 131 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

2. Tutti gli interventi agro – forestali dovranno conformarsi alla vigente normativa in materia di “Usi Civici”. Pertanto, in caso di vigenza del Vincolo di Uso Civico, il richiedente, prima della realizzazione degli interventi, dovrà acquisire il relativo “Nulla Osta” da parte del competente Ufficio della Regione Lazio. In caso di mancata acquisizione di tale “Nulla Osta”, il richiedente, prima dell’esecuzione dell’intervento, dovrà inviare al Servizio Geologico dell’Amministrazione Provinciale un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che il realizzando intervento è conforme alla vigente normativa in materia di “Usi Civici” e ne salvaguarda i diritti (il cui modello è disponibile in Allegato XII).
3. Per quanto concerne gli altri vincoli territoriali che interferiscono con la realizzazione di interventi agro – forestali, si vedano i punti C) e D) del successivo articolo 6. Tutti gli interventi agro – forestali dovranno conformarsi alla pianificazione territoriale vigente. Pertanto, ciascuna richiesta di intervento agro – forestale di competenza di questa Amministrazione Provinciale dovrà contenere una dichiarazione di conformità con la pianificazione territoriale vigente.

ART. 4

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’EVENTUALE ESISTENZA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D.L. n. 3267/23)

1. Nella Provincia di Roma, 32 Comuni su 121, ivi compreso il Comune di Roma, sono privi della delimitazione su base cartografica delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923. Per tali ambiti sono stati redatti, ai sensi della L. 3917/1877, specifici elenchi delle località soggette a Vincolo Idrogeologico.
2. In base a quanto disposto dalla normativa vigente, l’accertamento dell’esistenza del Vincolo Idrogeologico è di competenza del Corpo Forestale dello Stato, e può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. per i comuni dotati di perimetrazione, su base catastale, delle località soggette a Vincolo Idrogeologico (*ovvero tutti i Comuni non compresi nell’elenco di cui al punto seguente*) rivolgersi ai Comandi Stazione locali del C.F.S. per consultazioni cartografiche e per acquisizioni di certificazioni legate all’eventuale esistenza del Vincolo Idrogeologico;
 - b. per il Comune di Roma e per i Comuni di seguito elencati, sprovvisti di perimetrazione delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico, rivolgersi al Coordinamento Provinciale di Roma del C.F.S. per consultazioni degli elenchi delle località soggette a Vincolo Idrogeologico e per acquisizioni di certificazioni legate all’eventuale esistenza del Vincolo Idrogeologico stesso:
Anguillara, Anzio, Campagnano, Castelnuovo di Porto, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Frascati, Genazzano, Guidonia-Montecelio, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Morlupo, Nazzano, Nerola, Olevano Romano, Pisoniano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Roma destra Tevere, Roma sinistra Tevere, Roma Tivoli, S.Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano, Zagarolo.



TITOLO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER INTERVENTI DI NATURA AGRO - FORESTALE

LE RICHIESTE, SIA CHE SI TRATTI DI COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ, SIA CHE SI TRATTI DI RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE, DEVONO ESSERE COMPILATE IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTE DALL'INTERESSATO IN 4 COPIE, SECONDO I MODELLI DISPONIBILI NEGLI ALLEGATI I_A O I_B E DEBBO NO ESSERE RECAPITATE A MANO, O SPEDITE A MEZZO RACCOMANDATA A.R., AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Amministrazione Provinciale di Roma
"Servizio Geologico"

N.B. LE RICHIESTE DI INTERVENTO E LA DOCUMENTAZIONE AD ESSE ALLEGATA DOVRANNO ESSERE PRODOTTE IN QUATTRO COPIE.

ART. 6

TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE STESSE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. In funzione del tipo di intervento da eseguire le RICHIESTE ("REGIME DI COMUNICAZIONE", "REGIME DI AUTORIZZAZIONE"), dovranno essere inoltrate al Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale di Roma, secondo il modello già predisposto dalla stessa Amministrazione (fac-simile disponibile negli Allegati I_A o I_B), debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dall'interessato.
2. Ad ogni Richiesta dovrà essere allegata la DOCUMENTAZIONE prevista ai sensi della normativa vigente di settore, con particolare riferimento alla L.R. n. 39/2002 ed al Regolamento Regionale n. 7/2005 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito specificato:
 - A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (comune a tutte le tipologie di intervento):
 - Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà attestante il possesso del titolo di proprietà, o di disponibilità del terreno oggetto dell'intervento (Allegato II);
 - Dichiarazione di consenso all'utilizzo dei dati personali (Allegato III).
 - Nulla Osta da parte della proprietà (pubblica o privata) nei confronti dell'esecuzione dell'intervento - da presentarsi solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario (Allegato IV).
 - B) DOCUMENTAZIONE TECNICA (specifica per ogni tipologia di intervento) consistente in:



B1) DOCUMENTAZIONE TECNICA PREVISTA PER INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE ai sensi di quanto stabilito nella normativa vigente.

La Documentazione tecnica da allegare alle singole richieste varia in funzione delle tipologie di intervento:

- Dichiarazione di Taglio (Allegato V);
- Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (i contenuti previsti all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005 sono specificati in Allegato VI);
- Progetto di Utilizzazione Forestale (i contenuti previsti all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005 sono specificati in Allegato VII).

B2) DOCUMENTAZIONE TECNICA PREVISTA PER ALCUNE TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO IN REGIME DI COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE (GENERALMENTE PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO LA NORMATIVA VIGENTE NON PREVEDE LA PRESENTAZIONE DI ALCUN PROGETTO), AI SENSI DI QUANTO STABILITO NELLA NORMATIVA VIGENTE.

La Documentazione tecnica da allegare alle singole richieste consiste in:

- Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (i cui contenuti, previsti all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005, sono specificati in Allegato VI).
N.B. Tale documentazione tecnica è prevista esclusivamente per interventi di lavorazioni di terreni, in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, finalizzate a imboschimenti, o a rimboschimenti (art. 125, comma 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

C) EVENTUALI RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE, A FIRMA DI TECNICI ABILITATI, FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DI PARERI PREVENTIVI SPECIFICI (comuni a tutte le tipologie di intervento), da allegare alle richieste di interventi di UTILIZZAZIONE FORESTALE, O DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, ai sensi di quanto stabilito nella normativa vigente;

- Studio di compatibilità idro-geomorfologica redatto da professionista abilitato (previsto all'art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005), nel caso in cui le particelle sulle quali dovrà realizzarsi l'intervento ricadano in ambiti gravati da fenomeni franosi in atto o potenziali, classificati come aree a rischio molto elevato o elevato (R4 o R 3).

Lo studio di compatibilità idro-geomorfologica dovrà contenere, fra l'altro, uno stralcio di carta geologica a scala opportuna ed indicazioni puntuali sul sito e sull'area circostante, relative ai seguenti aspetti:

- Caratteri geologici, strutturali, litologici e pedologici, definiti in base a rilevamento geologico di dettaglio;
- Assetto geomorfologico ed idrologia di superficie, con indicazioni riguardo alla presenza o meno di rischio di esondazione in riferimento alla perimetrazione delle aree inondabili riportate nei PAI di specifica pertinenza territoriale;
- Fenomeni di erosione e di dissesto (in atto o potenziali) e condizioni di stabilità dei terreni, in riferimento alla perimetrazione delle aree in dissesto riportate nei PAI di specifica pertinenza territoriale;
- Caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde;
- Valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso, con riferimento specifico alle



modifiche indotte dall'intervento al regime idrogeologico dei terreni interessati.

La relazione dovrà comunque dimostrare la fattibilità degli interventi proposti, e dichiarare che gli stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio, in accordo con quanto previsto nelle specifiche norme di salvaguardia allegata ai P.A.I. o P.S.A.I. redatti dalle competenti Autorità di Bacino.

- “Studio di Incidenza” redatto da tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali, nel caso in cui le particelle sulle quali è previsto l'intervento ricadano in ambiti afferenti alla “Rete Natura 2000”, quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e vigano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 53 del citato Regolamento Forestale.

Lo studio, dovrà riportare il codice identificativo del S.I.C. o della Z.P.S. all'interno dei quali insiste l'area oggetto dell'intervento, dovrà descrivere in maniera esaustiva le caratteristiche dell'habitat tutelato e delle relative specie segnalate come meritevoli di protezione e conservazione e dovrà, inoltre, indicare gli effetti che il previsto intervento potrebbe avere sul sito, proponendo le eventuali misure di mitigazione, nel rispetto di quanto previsto al D.P.R. n. 357/97 e al successivo D.P.R. n. 120/2003. Detto studio, redatto in conformità con quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, dovrà uniformarsi alle linee guida nazionali e regionali (Ministero dell'Ambiente e Regione Lazio). Qualora l'intervento ricada in una Z.P.S., lo studio dovrà inoltre riportare una dichiarazione da cui si evinca che sono state rispettate le misure di conservazione previste nella D.G.R. n. 533/2006 e s.m.i..

D) EVENTUALI PARERI PREVENTIVI SPECIFICI LEGATI ALLA PRESENZA DI PARTICOLARI VINCOLI, DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE, O DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, AI SENSI DI QUANTO STABILITO NELLA NORMATIVA VIGENTE.

Tali Pareri dovranno essere prodotti unitamente alle richieste, o, qualora non ancora acquisiti da parte degli Enti competenti, successivamente all'invio delle richieste stesse, ad integrazione della documentazione già prodotta. Il procedimento potrà essere concluso dal Servizio soltanto dopo aver acquisito la prevista documentazione preventiva:

- Nulla Osta preventivo dell'Ente gestore dell'Area Protetta (ai sensi degli artt 28 e 33 della L.R. n. 29/97), previsto all'art. 5 della L.R. n. 39/2002 ed all'art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005, nel caso in cui le particelle sulle quali è previsto l'intervento ricadano (anche parzialmente) all'interno di un'Area Naturale Protetta;
- Pronuncia di Valutazione di Incidenza, rilasciata dal competente Ufficio Regionale (ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e di quanto previsto all'art. 45 della L.R. n. 39/2002 ed all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005), sulla base dell'acquisizione di uno specifico “Studio di Incidenza” redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali, nel caso in cui le particelle sulle quali è previsto l'intervento ricadano in ambiti afferenti alla “Rete Natura 2000”, quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e vigano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 53 del citato Regolamento Forestale;
- Parere preventivo di Approvazione, da parte dell'Autorità Geomorfologica competente (laddove tale pronunciamento sia contemplato nelle Norme di



Attuazione del vigente Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino di riferimento) dello Studio di compatibilità geomorfologica prodotto da un tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente;

- Parere Vincolante rilasciato dal competente Servizio Fitosanitario, in caso di fitopatologie conclamate (ai sensi dell'art. 74 della L.R. n. 39/2002 e degli artt. 97 e 99 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - Parere Vincolante rilasciato dalla Struttura Regionale facente funzione della "Sezione Specializzata nella Materia Forestale" del competente "Comitato Tecnico-Scientifico per l'Ambiente", di cui all'art. 8 della L.R. n. 39/2002 e ss.mm.ii., allorché si intenda effettuare interventi di conversione da fustaie, o da soprassuoli transitori, in cedui, o da cedui composti in cedui, o da cedui di età elevata in cedui (ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 39/2002 e degli artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - Nulla Osta regionale preventivo, rilasciato dalla competente Direzione Regionale, sentito il parere della Struttura Regionale facente funzione della "Sezione Specializzata nella Materia Forestale" del competente "Comitato Tecnico-Scientifico per l'Ambiente", di cui all'art. 8 della L.R. n. 39/2002 e ss.mm.ii., per interventi forestali in aree soggette ad indennizzo (in fase di vigenza) per mancati tagli, a seguito di quanto disposto dalla L.R. n. 43/74, ancorché attualmente abrogata dall'art. 94 della L.R. n. 39/2002.
3. Dell'avvenuta richiesta di pareri preventivi di competenza agli uffici di altri enti, dovrà essere data comunicazione al Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale di Roma.
 4. Si ricorda che, in conformità con l'art. 7, comma 2, del Regolamento Regionale n. 7/05, anche in assenza di comunicazione scritta da parte del Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale di Roma, il decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, sia in regime di comunicazione, sia in regime di autorizzazione, rimane comunque sospeso d'ufficio in caso di mancata acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi i Pareri/Nulla Osta preventivi obbligatori summenzionati.
 5. Il decorso del termine, riprende dalla data di acquisizione della citata documentazione integrativa, del Parere preventivo/Nulla Osta preventivo, ovvero, in caso di mancato pronunciamento dell'ente gestore di aree naturali protette, dalla scadenza dei termini previsti per il rilascio del Nulla Osta dall'articolo 28 della L. n. 29/1997 (che rinvia all'art. 13 della Legge Quadro sui Parchi L. n. 394/91, secondo cui, trascorsi 60 gg senza alcun pronunciamento da parte dell'ente gestore dell'area naturale protetta, il Nulla Osta si intende acquisito per silenzio-assenso).
 6. Per gli INTERVENTI FORESTALI, lo specifico VADEMECUM consultabile in Allegato A consente di individuare, in base alla tipologia di intervento prescelto, la corrispondente documentazione tecnica prevista e, contestualmente, il regime della Richiesta (Regime di Comunicazione, o Regime di Autorizzazione).
 7. Sempre in tema di INTERVENTI FORESTALI, i tecnici progettisti, dovranno compilare, con i dati salienti riguardanti l'intervento e la sezione boschiva oggetto della utilizzazione, la SCHEDA TECNICA descritta al successivo art. 7, punto B_{1A}), disponibile in Allegato IX.
 8. Per gli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, lo specifico VADEMECUM



consultabile in Allegato B consente di individuare, in base alla tipologia di intervento prescelto, la corrispondente documentazione tecnica prevista e, contestualmente, il regime della Richiesta (Regime di Libera Iniziativa, Regime di Comunicazione, o Regime di Autorizzazione).

ART. 7

DOCUMENTAZIONE TECNICA ACCESSORIA DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Oltre quanto previsto al precedente art. 6, comma 2 lettera D), ad ogni Richiesta dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE TECNICA accessoria, prevista dal presente regolamento:

B_{1A}) DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE IN REGIME DI COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE, PER LE CUI TIPOLOGIE È PREVISTA, DALLA VIGENTE NORMATIVA FORESTALE, LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE O DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA;

In aggiunta alla documentazione prevista dalla normativa forestale, si richiede :

- compilazione, in ogni sua parte, della SCHEDA TECNICA predisposta da questa Amministrazione Provinciale, debitamente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico progettista (Allegato IX). La compilazione della suddetta scheda non è richiesta per interventi di utilizzazione forestale che prevedono la Dichiarazione di Taglio;
- implementazione dei dati progettuali, ove possibile (laddove nella normativa sia previsto un progetto), rispetto a quelli indicati agli artt. 10, o 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005, con i seguenti elementi:
 - Dichiarazione di avvenuta marcatura, con vernice indelebile, adottando simbologia convenzionale (con eventuale numerazione progressiva, in caso di boschi di particolare pregio economico ed ambientale), di tutte le piante destinate a rimanere a dote del bosco (particolarmente per boschi di proprietà pubblica, anche se concessi in affitto ad altri soggetti);
 - Piedilista di matricinatura di tutte le piante rilasciate a dote, opportunamente marcate (solo per boschi di proprietà pubblica, anche se concessi in affitto ad altri soggetti);
 - Piedilista delle piante di confine, opportunamente marcate e numerate;
 - Schema riassuntivo relativo ai dati di ciascuna area di saggio allestita nel bosco, nel quale sia ben specificato:
 - ♦ quale sia la forma, quale la superficie dell'area di saggio e quale la porzione di soprassuolo boschivo rappresentata;
 - ♦ quali e quante, tra le piante cavallettate, siano state destinate al taglio;
 - ♦ quali e quante, tra le piante cavallettate, siano state rilasciate come matricine;
 - ♦ quali siano, nell'ambito delle matricine rilasciate, i turni rappresentati;



- ♦ quale sia il coefficiente di forma applicato;
 - ♦ quali i valori delle altezze medie calcolate per i polloni e per le matricine;
 - ♦ quali siano i pesi specifici applicati;
 - ♦ quale sia la massa delle piante cadenti al taglio;
 - ♦ quale sia la massa totale delle piante in piedi (provvigione);
 - ♦ quale sia la massa relativa alle piante rilasciate a dote del bosco.
- Dichiarazione di avvenuta martellata, con martello forestale riportante la sigla del tecnico agro – forestale abilitato, delle piante destinate al taglio, come da relativo piedilista (secondo i criteri stabiliti all'art. 27, comma 2 e all'art. 35, comma 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005), da produrre al Servizio Geologico prima dell'avvio dell'utilizzazione forestale. Nel caso dei cedui, laddove risultino assenti le matricine di età superiore al secondo turno, dovrà essere prodotta relativa dichiarazione che attesti l'impossibilità di procedere alla prevista martellata;
 - Descrizione del metodo di calcolo applicato per la determinazione della massa legnosa;
 - Coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente in formato U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
 - Documentazione fotografica esaurientemente descrittiva dell'area di intervento, con particolare riguardo ad eventuali aree modello (previste all' art. 35 del Regolamento Regionale n. 7/05) e/o aree di saggio allestite.

B_{1B}) DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE IN REGIME DI COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE, PER LE CUI TIPOLOGIE NON È PREVISTA, DALLA VIGENTE NORMATIVA FORESTALE, LA PRESENTAZIONE DI ALCUN PROGETTO;

In aggiunta alla documentazione prevista dalla normativa forestale, si richiede:

- compilazione, in ogni sua parte, dello specifico Modello predisposto da questa Amministrazione Provinciale, debitamente datato e sottoscritto dal richiedente (Allegato V o X);
- documentazione fotografica esaurientemente descrittiva dell'area di intervento;
- coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente in formato U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- per qualsiasi tipologia di intervento forestale in fustaie soggetto a dichiarazione di taglio, o per gli interventi forestali in fustaie per la cui realizzazione non è prevista la presentazione di alcun progetto: martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio, di diametro superiore ai 10 cm, ivi compresi i casi di tagli intercalari nelle fustaie, di cui agli artt. 12 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/05, per la cui tipologia la normativa non prevede alcuna martellata a carico delle piante da abbattere. Tutte le piante oggetto di intervento dovranno riportare comunque segni evidenti di marcatura con vernice, di opportuna simbologia convenzionale, per facilitarne



l'individuazione.

- ove prevista la martellata: dichiarazione di avvenuta martellata, con martello forestale riportante la sigla del tecnico agro – forestale abilitato, delle piante destinate al taglio, come da relativo piedilista (secondo i criteri stabiliti all'art. 27, comma 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005) da produrre al Servizio Geologico prima dell'avvio dell'utilizzazione forestale.
- documentazione fotografica esaurientemente descrittiva dell'area di intervento, con particolare riguardo ad eventuali aree modello (previste all' art. 35 del Regolamento Regionale n. 7/05) e/o aree di saggio allestite.

B_{2A}) DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO IN REGIME DI COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE, PER LE CUI TIPOLOGIE NON È PREVISTA, DALLA VIGENTE NORMATIVA FORESTALE, LA PRESENTAZIONE DI ALCUN PROGETTO.

Questa Amministrazione ritiene opportuno e necessario corredare tutte le richieste di interventi di Miglioramento Fondario, che si estendano su superfici superiori a 5 ettari, di un progetto a firma di un tecnico agro – forestale abilitato.

In aggiunta alla documentazione prevista dalla normativa forestale, si richiede:

- compilazione, in ogni sua parte, dello specifico Modello predisposto da questa Amministrazione Provinciale, debitamente datato e sottoscritto dal richiedente (Allegato XI);
- coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente in formato U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- documentazione fotografica esaurientemente descrittiva dell'area di intervento;
- progetto, da presentare a firma di un tecnico agro – forestale abilitato, esclusivamente per interventi che si estendano su superfici superiori a 5 ettari, contenente i seguenti elementi:
 - generalità dell'azienda o soggetto proponente;
 - relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, la superficie interessata dalle lavorazioni, le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali dell'area oggetto dell'intervento;
 - estremi catastali della/e particella/e interessata/e dall'intervento;
 - indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base CTR;
 - indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base catastale;
 - autocertificazione circa la conformità con la pianificazione territoriale vigente.



ART. 8

PERIODO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE ED EVENTUALI PROROGHE DEL TERMINE DELLA STAGIONE SILVANA

L'estensione della stagione silvana, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 7/2005, come modificato dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2006, è stabilita in periodi dell'anno diversi, a seconda delle tipologie di intervento e del tipo di governo dei boschi:

1. PERIODO DI TAGLIO PER INTERVENTI FORESTALI DI FINE TURNO

- a. boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché boschi governati a ceduo a sterzo: la stagione silvana si estende a qualsiasi periodo dell'anno;
- b. cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m.: la stagione silvana si estende dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo;
- c. cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50 % al di sopra dei 1000 metri s.l.m.: la stagione silvana si estende dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, con possibilità di richiesta, alla Regione Lazio, di proroga del termine della stagione silvana, secondo i criteri indicati al successivo COMMA 3;
- d. Per i boschi, o porzioni di questi, ricadenti all'interno delle Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), l'esecuzione degli interventi di fine turno, ai sensi dell'allegato "A" della D.G.R. 4/8/06 n. 533 della Regione Lazio, dovrà essere sospesa:
 - tra il 15 marzo ed il 31 luglio se il bosco si trova a quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;
 - tra il 15 marzo ed il 30 giugno se il bosco si trova a quota altimetrica superiore a 1000 m s.l.m..
- e. Nei periodi suindicati è vietato, all'interno delle Z.P.S., l'uso di strumenti a motore per lo svolgimento di operazioni di concentramento ed esbosco, di cui all'art. 67 del Regolamento Regionale n. 7/05, che dovranno comunque concludersi entro i termini stabiliti allo stesso citato art. 67.

2. ANTICIPI E PROROGHE RISPETTO AL PERIODO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA DURATA DELLA STAGIONE SILVANA, IN CASO DI TAGLI FORESTALI DI FINE TURNO

- a. La vigente normativa forestale (art. 20 del Regolamento Regionale n. 7/05) non prevede alcuna possibilità di concessione, da parte della Provincia, di anticipo della data di apertura, o di posticipo della data di chiusura della stagione silvana, per tagli forestali di fine turno.
- b. Esclusivamente per i boschi cedui coetanei, la cui area al taglio si sviluppi per almeno il 50 % al di sopra dei 1000 metri s.l.m., è prevista la possibilità di richiesta, alla Regione Lazio, di



autorizzazione a posticipare la data di chiusura della stagione di taglio, per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche, sentito il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato (Regolamento Regionale 26/04/06 n. 3, art. 2).

- c. Per quanto concerne i tagli forestali di fine turno ricadenti in Z.P.S., la vigente normativa di settore (art. 20 del Regolamento Regionale n. 7/05 – D.G.R. n. 533/2006) non prevede alcuna possibilità di concessione, da parte della Provincia, di anticipo della data di apertura, o di posticipo della data di chiusura della stagione silvana.

3. PERIODO DI TAGLIO PER INTERVENTI FORESTALI INTERCALARI

- a. tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nonché tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione: possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 20 del Regolamento Regionale.
- b. per i boschi, o porzioni di questi, ricadenti all'interno delle Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), l'esecuzione degli interventi intercalari, ai sensi dell'allegato "A" della D.G.R. 4/8/06 n. 533 della Regione Lazio, dovrà essere sospesa:
 - o tra il 15 marzo ed il 31 luglio se il bosco si trova a quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;
 - o tra il 15 marzo ed il 30 giugno se il bosco si trova a quota altimetrica superiore a 1000 m s.l.m..
- c. Nei periodi suindicati è vietato, all'interno delle Z.P.S., l'uso di strumenti a motore per lo svolgimento di operazioni di concentramento ed esbosco, di cui all'art. 67 del Regolamento Regionale n. 7/05, che dovranno comunque concludersi entro i termini stabiliti allo stesso citato art. 67.

4. ANTICIPI E PROROGHE RISPETTO AL PERIODO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA DURATA DELLA STAGIONE SILVANA, IN CASO DI TAGLI INTERCALARI IN BOSCHI RICADENTI IN Z.P.S.

La vigente normativa di settore (art. 20 del Regolamento Regionale n. 7/05 – D.G.R. n. 533/2006) non prevede alcuna possibilità di concessione, da parte della Provincia, di anticipo della data di apertura, o di posticipo della data di chiusura della stagione silvana, per tagli forestali intercalari.

ART. 9

SOPRALLUOGHI

Al fine di integrare l'esame istruttorio con elementi diretti di valutazione sul territorio, il Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale di Roma si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica in campo, qualora ritenga che quanto descritto nella documentazione tecnica allegata alle richieste di interventi agro – forestali necessiti di un riscontro diretto, volto a garantire il rispetto della vincolistica territoriale vigente, la conservazione futura del patrimonio boschivo ed il contestuale mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica.



Tali sopralluoghi potrebbero essere previsti, laddove se ne ravvisi la necessità, sia per gli interventi la cui tipologia rientra tra quelle da sottoporre a Regime di Comunicazione, sia per gli interventi la cui tipologia rientra tra quelle da sottoporre a Regime di Autorizzazione.

A tale proposito si richiede agli interessati di compilare nel modello di domanda (Allegati I_A ed I_B) anche la parte relativa al consenso da parte dei proprietari dei terreni, o dei possessori del titolo di disponibilità degli stessi, all'accesso nei fondi oggetto degli interventi.

ART. 10

OPERAZIONI DI MARCATURA DA EFFETTUARE IN CAMPO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO

MARCATURA IN CASO DI INTERVENTI FORESTALI DI FINE TURNO NEI CEDUI E NELLE FUSTAIE

Per quanto concerne la marcatura in campo dei soggetti destinati a rimanere a dote del bosco, si evidenzia che l'attuale normativa regionale (art. 27, comma 3 e art. 35, comma 3 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7) prevede l'onere di effettuare una marcatura esclusivamente nei casi soggetti a regime di Autorizzazione, attraverso la predisposizione di aree modello. In particolare, nel caso dei cedui, le aree modello dovranno avere un'estensione totale pari ad almeno il 3% della superficie totale del lotto al taglio, e dovranno articolarsi in appezzamenti minimi non inferiori a 800 mq; nel caso di fustaie, le aree modello dovranno avere un'estensione non inferiore al 10% della superficie complessiva da utilizzare, se trattasi di fustaie disetanee o articolate, e non inferiore al 4%, se trattasi di tutte le altre tipologie di fustaie, e dovranno articolarsi in appezzamenti minimi non inferiori a 2000 mq.

- Per quanto riguarda i cedui, questa Amministrazione, ad implemento di quanto previsto dalla normativa vigente, ritiene comunque opportuno estendere, sia nei casi di regime di Autorizzazione, sia nei casi di regime di Comunicazione, la marcatura delle piante da rilasciare a dote (con opportuna simbologia convenzionale) a tutta la superficie del bosco oggetto dell'intervento, onde fornire una maggior tutela delle piante di un certo pregio e garantire al proprietario e/o Ente proprietario la conservazione futura del proprio patrimonio forestale, sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto l'aspetto produttivo (si consulti a tale proposito il modulo disponibile in Allegato VIII).
- Per quanto riguarda le fustaie, questa Amministrazione, ad implemento di quanto previsto dalla normativa vigente, ritiene opportuno, sia nei casi di regime di Autorizzazione, sia nei casi di regime di Comunicazione, al fine di consentire un'agevole individuazione delle piante cadenti al taglio all'interno del soprassuolo boschivo (si consulti a tale proposito il modulo disponibile in Allegato VIII), che sia effettuata una marcatura preliminare a petto d'uomo con vernice indelebile (utilizzando una opportuna simbologia convenzionale, ad es. una X sul tronco) a carico di tutte le piante cadenti al taglio soggette a martellata.
In particolare, in caso di regime di Autorizzazione, tale marcatura interesserà la restante porzione di bosco non occupata da aree modello, mentre, in caso di regime di Comunicazione, la stessa interesserà tutto il soprassuolo boschivo.

Quanto sopra anche al fine di consentire al personale tecnico del Servizio di osservare in campo la realizzazione di quanto proposto dal progettista nella relazione tecnica prodotta in allegato alla richiesta di intervento, con particolare riguardo ai casi in cui la martellata non sia stata ancora eseguita.



In alternativa a quanto sopra indicato, questa Amministrazione ritiene comunque accettabile, sia nei casi di regime di Autorizzazione, sia nei casi di regime di Comunicazione, la realizzazione di aree modello dimostrative, di dimensioni conformi a quanto indicato ai citati artt. 27 (fustaie) e 35 (cedui) del Regolamento Regionale n. 7/05, nelle quali dovrà essere effettuata la marcatura delle piante secondo i criteri previsti in progetto, in conformità con quanto stabilito nella normativa vigente e nel presente Regolamento.

MARCATURA IN CASO DI TAGLI INTERCALARI NEI CEDUI E NELLE FUSTAIE, DI INTERVENTI FITOSANITARI, DI CONVERSIONE DI CEDUI IN CEDUI COMPOSTI O IN FUSTAIE, O DI CEDUI COMPOSTI IN FUSTAIE

1. Nel caso di tagli intercalari nei cedui (sfollo o diradamento), pur non essendo specificato nella normativa vigente, questa Amministrazione ritiene opportuno che venga eseguita la contrassegnatura, mediante simbologia convenzionale, secondo le consuetudini locali, dei polloni da rilasciare a dote, con particolare riguardo ai cedui castanili.
2. Nel caso di tagli intercalari nelle fustaie, di interventi fitosanitari, di conversione di cedui in cedui composti o in fustaie, o di cedui composti in fustaie, pur non essendo specificato nella normativa vigente, si ritiene opportuno, per una maggior tutela delle piante da preservare, a garanzia della conservazione futura del patrimonio boschivo, e per consentire a questa Amministrazione di effettuare agevolmente eventuali verifiche in campo, che venga eseguita una marcatura preliminare a petto d'uomo con vernice indelebile (utilizzando una opportuna simbologia convenzionale, ad es. una X sul tronco) a carico di tutte le piante sulle quali si intende intervenire con il taglio.
3. In entrambi i casi, qualora l'intervento investa superfici estese tali da comportare oneri considerevoli per la marcatura totale del bosco oggetto dell'intervento, in alternativa alla marcatura di tutto il bosco, la stessa potrà essere eseguita secondo le modalità di cui ai precedenti punti 1) e 2) all'interno di aree modello dimostrative, tali da rappresentare adeguatamente i criteri di intervento, di dimensioni conformi a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 7/05 agli artt. 27 e 35, rispettivamente per le fustaie e per i cedui.

ART. 11

MARTELLATA DELLE PIANTE DESTINATE AL TAGLIO

1. Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa forestale, l'operazione di contrassegnatura con martello forestale riportante la sigla del tecnico agro – forestale abilitato è sempre prevista:
 - a. a carico di tutte le matricine di età superiore a due turni cadenti al taglio, nelle utilizzazioni di fine turno dei boschi cedui, su superfici di estensione superiore a 3 ettari (art. 35, comma 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005) ed in tutti gli altri interventi forestali nei cedui, nei quali la normativa vigente di settore prevede la redazione di un progetto di utilizzazione forestale (sia per interventi in regime di comunicazione sia per interventi in regime di autorizzazione);
 - b. a carico di tutte le piante di cui è previsto il taglio, nelle utilizzazioni forestali di fine turno da effettuarsi nelle fustaie su superfici di estensione superiore a 3 ettari (art. 27, comma 2 del



Regolamento Regionale n. 7/2005) ed in tutti gli altri interventi forestali nelle fustaie, nei quali la normativa vigente di settore prevede la redazione di un progetto di utilizzazione forestale.

2. Sebbene la normativa vigente non preveda l'obbligo della martellata per gli interventi forestali nelle fustaie soggetti a dichiarazione di taglio (es. tagli intercalari di cui agli artt. 12 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o per gli interventi forestali nelle fustaie per la cui realizzazione non è prevista la presentazione di alcun progetto, o ancora per gli interventi forestali in fustaie, cedui o soprassuoli transitori per la cui realizzazione è prevista la presentazione di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, questo Servizio, come indicato ai punti B1_A e B1_B del precedente art. 7, dispone che venga eseguita la martellata secondo le seguenti modalità:
 - per interventi forestali nelle fustaie soggetti a dichiarazione di taglio e per interventi forestali nelle fustaie per la cui realizzazione non è prevista la presentazione di alcun progetto, la martellata dovrà interessare tutte le piante di diametro superiore ai 10 cm cadenti al taglio;
 - per gli interventi forestali in fustaie, cedui o soprassuoli transitori per la cui realizzazione è prevista la presentazione di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva la martellata dovrà interessare tutte le piante cadenti al taglio, nel caso di fustaie, e tutte le piante di età superiore al secondo turno, nel caso di cedui.
3. Tale operazione può essere eseguita anche successivamente all'invio della richiesta di intervento, purché sia completata prima dell'avvio dell'utilizzazione forestale, mentre il piedilista di martellata, che riporta l'elenco delle piante destinate a taglio, soggette alla martellata, deve essere prodotto in allegato alla richiesta di intervento (art. 11, comma 3, lettera b e comma 4, lettera b del Regolamento Regionale n. 7/2005).

ART. 12

MARCATURA DELLE PIANTE DESTINATE AL TAGLIO SOGGETTE A MARTELLATA

Tutte le piante destinate al taglio e soggette a martellata, sia nei cedui, sia nelle fustaie, dovranno riportare comunque, oltre all'impronta del martello forestale, segni evidenti di marcatura con vernice sul tronco, eseguita con opportuna simbologia convenzionale (ad es. una X a petto d'uomo), per facilitarne l'individuazione.

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO

ART. 13

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, DELL'ISTRUTTORIA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'avvio del procedimento amministrativo è determinato dall'acquisizione della richiesta al Protocollo del Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale di Roma.



2. Contestualmente all'assegnazione del numero di protocollo, viene attribuito un numero identificativo al fascicolo (pratica) contenente la richiesta di intervento e la relativa documentazione allegata.
3. Il Dirigente assegna a sé o ad altri funzionari del proprio Servizio, la responsabilità amministrativa e tecnica del procedimento.
4. Il Dirigente assegna a sé o ad altri funzionari del proprio Servizio, la responsabilità amministrativa e tecnica per l'istruttoria della pratica.
I soggetti responsabili dell'istruttoria, o i loro collaboratori, hanno il compito di esaminare la completezza della documentazione inoltrata a corredo della pratica, la conformità della documentazione prodotta con la normativa vigente di settore ed, eventualmente, di richiedere le opportune integrazioni.
Vengono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue modifiche o integrazioni.
5. La responsabilità amministrativa del trattamento dei dati personali è di competenza del Direttore del Dipartimento di appartenenza del Servizio Geologico.
6. L'avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, è comunicato, a mezzo R.R., con le modalità previste dall'articolo 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. Il Richiedente, oltre ad essere informato sull'identità del Responsabile del Procedimento, del Responsabile dell'Istruttoria, del Responsabile del Trattamento dei dati Personali, riceve un CODICE SEGRETO identificativo, strettamente personale, attraverso e solo con il quale è consentito l'accesso alle informazioni, per quanto di competenza, sia via internet, sia tramite contatto diretto anche telefonico con il Servizio.

ART. 14

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER RICHIESTE DI INTERVENTI AGRO – FORESTALI

I termini previsti all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005, per la conclusione del procedimento, variano a seconda della tipologia di RICHIESTE.

a. REGIME DI COMUNICAZIONE:

I tempi previsti per la conclusione dei procedimenti relativi a richieste di intervento in regime di COMUNICAZIONE sono di 60 giorni a partire dalla data di attribuzione del numero di protocollo e del numero di fascicolo (secondo le modalità indicate al precedente art. 12) alla richiesta di intervento



pervenuta al Servizio Geologico a mezzo raccomandata A.R., o attraverso consegna manuale, così come regolato dal precedente ART. 5. In assenza di un pronunciamento da parte del Servizio Geologico, i lavori potranno essere intrapresi successivamente alla scadenza di tale termine, nel pieno rispetto del comma 4 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

b. REGIME DI AUTORIZZAZIONE.

I tempi previsti per la conclusione dei procedimenti relativi a richieste di intervento in regime di AUTORIZZAZIONE sono di 90 giorni a partire dalla data di attribuzione del numero di protocollo e del numero di fascicolo (secondo le modalità indicate al precedente art. 11) alla richiesta di intervento pervenuta al Servizio Geologico a mezzo raccomandata A.R., o attraverso consegna manuale così come regolato dal precedente ART. 5. I lavori potranno essere intrapresi soltanto in presenza della prevista Autorizzazione rilasciata dall'Ente competente ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

L'Amministrazione si riserva, comunque, di effettuare eventuali controlli e verifiche, anche in epoca successiva all'inizio dei lavori.

ART. 15

FACOLTÀ DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DEI TERMINI

1. Qualora la domanda o la documentazione ad essa allegata siano incomplete o contengano delle inesattezze, l'Ente competente ha facoltà di richiedere, entro 60 giorni, se trattasi di una richiesta di intervento pervenuta in regime di Comunicazione, o entro 90 giorni, se trattasi di una richiesta di intervento pervenuta in regime di Autorizzazione, eventuali chiarimenti o documentazione integrativa, indicando le cause di incompletezza o le inesattezze riscontrate. I termini vengono sospesi dal momento dell'invio della nota di richiesta di documentazione integrativa, per riprendere a partire dalla data di acquisizione della documentazione richiesta (comma 2, lettera b, del citato art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005).
Analoga procedura di sospensione dei termini viene applicata allorché l'Ente competente abbia l'obbligo di acquisire pareri preventivi da parte di altri Enti, e gli stessi non siano ancora stati acquisiti.
2. Si precisa che, in conformità con l'art. 7, comma 2, del Regolamento Regionale n. 7/05, il decorso dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, sia in REGIME DI COMUNICAZIONE, SIA IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE, rimane comunque sospeso, previa comunicazione all'interessato, quando sia prevista l'acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi i Pareri preventivi/Nulla Osta preventivi obbligatori, già esemplificati all'art. 11, di seguito richiamati:
 - a. Nulla Osta preventivo dell'Ente gestore dell'Area Protetta (ai sensi degli artt 28 e 33 della L.R. n. 29/97);
 - b. Pronuncia di Valutazione di Incidenza, rilasciata dal competente Ufficio Regionale (ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.);
 - c. Parere preventivo di Approvazione, da parte dell'Autorità Geomorfologica competente (ove previsto) dello Studio di compatibilità idro-geomorfologica prodotto da un tecnico abilitato;



- d. Parere Vincolante rilasciato dal competente Servizio Fitosanitario, in caso di fitopatologie conclamate (ai sensi dell'art. 74 della L.R. n. 39/2002 e degli artt. 97 e 99 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - e. Parere Vincolante rilasciato dalla Struttura Regionale facente funzione della "Sezione Specializzata nella Materia Forestale" del competente "Comitato Tecnico-Scientifico per l'Ambiente", di cui all'art. 8 della L.R. n. 39/2002 e ss.mm.ii., allorché si intenda effettuare interventi di conversione da fustaie, o da soprassuoli transitori, in cedui, o da cedui composti in cedui, o da cedui di età elevata in cedui (ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 39/2002 e degli artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - f. Nulla Osta regionale preventivo, rilasciato dalla competente Direzione Regionale, sentito il parere della Struttura Regionale facente funzione della "Sezione Specializzata nella Materia Forestale" del competente "Comitato Tecnico-Scientifico per l'Ambiente", di cui all'art. 8 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i., per interventi forestali in aree soggette ad indennizzo (in fase di vigenza) per mancati tagli, a seguito di quanto disposto dalla L.R. n. 43/74, ancorché attualmente abrogata dall'art. 94 della L.R. n. 39/2002.
3. In tal caso il decorso del termine riprende dalla data di acquisizione della documentazione integrativa, del Parere preventivo, ovvero, in caso di insistenza in aree naturali protette, del Nulla Osta preventivo. In caso di mancata acquisizione, da parte dell'ente gestore dell'Area Naturale Protetta, del citato Nulla Osta di competenza, il decorso del termine riprende dalla scadenza dei termini previsti per il rilascio del Nulla Osta dall'articolo 28 della L.R. 29/1997 (che rinvia all'art. 13 della Legge Quadro sui Parchi L. n. 394/91, secondo cui, trascorsi 60 gg senza alcun pronunciamento da parte dell'ente gestore dell'area naturale protetta, il Nulla Osta si intende acquisito per silenzio-assenso).
- Si informa l'utenza che dovrà essere data comunicazione al Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale di Roma dell'avvenuta richiesta di pareri preventivi di competenza agli uffici di altri enti, onde evitare che lo stesso Servizio si attivi inutilmente per inoltrare la medesima richiesta, con relativa documentazione allegata, agli enti destinatari competenti.

ART. 16

FACOLTÀ DI INTERRUZIONE DEI TERMINI

Qualora nel corso dell'istruttoria, venga riscontrato che la domanda sia irregolare o, comunque, carente sotto il profilo dell'ammissibilità, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause di irregolarità, o di inammissibilità riscontrate. In questi casi, il termine iniziale del procedimento si interrompe. Il nuovo termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Alla documentazione pervenuta sarà attribuito un nuovo numero di protocollo ed un nuovo numero identificativo del fascicolo (pratica), secondo le modalità previste al precedente art. 12.

ART. 17

FACOLTÀ DI ARCHIVIAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Qualora, a seguito della richiesta di documentazione integrativa, siano trascorsi inutilmente trenta giorni, senza alcun riscontro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di reiterare una sola volta la richiesta.

In caso di inerzia da parte del destinatario della richiesta di documentazione integrativa, trascorsi



inutilmente ulteriori trenta giorni, senza alcun riscontro, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di archiviare d'ufficio il procedimento intrapreso, inviandone comunicazione scritta all'interessato.

ART. 18

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTO AGRO – FORESTALE IN REGIME DI COMUNICAZIONE, AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO COMPETENTE PER TERRITORIO

Entro i termini stabiliti dalla vigente normativa per la conclusione delle istruttorie relative a richieste di interventi agro – forestali pervenute in regime di Comunicazione, il Servizio provvede ad inoltrare, per il seguito di competenza, copia della richiesta e della documentazione tecnica ad essa allegata, unitamente ad eventuali pareri di competenza, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, riservandosi di integrare la documentazione trasmessa, con eventuali ulteriori pronunciamenti successivi.

ART. 19

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTO AGRO – FORESTALE IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE, AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO COMPETENTE PER TERRITORIO

Entro i termini stabiliti dalla vigente normativa per la conclusione delle istruttorie relative a richieste di interventi agro – forestali pervenute in regime di Autorizzazione, il Servizio provvede ad inoltrare, per il seguito di competenza, copia della richiesta e della documentazione tecnica ad essa allegata, unitamente a copia del provvedimento autorizzativo, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

ART. 20

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, UNA VOLTA CONCLUSI I PROCEDIMENTI

A) REGIME DI COMUNICAZIONE:

❖ INIZIO DEI LAVORI

In caso di richieste pervenute in regime di Comunicazione, i lavori potranno essere intrapresi successivamente alla data di scadenza dei termini previsti per l'espletamento dell'istruttoria (nello specifico 60 giorni a partire dalla data di attribuzione del numero di protocollo e del numero di fascicolo secondo le modalità indicate al precedente art. 13, alla richiesta di intervento pervenuta al Servizio Geologico a mezzo raccomandata R.R., o attraverso consegna



manuale).

Qualora il Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale si esprima con un provvedimento amministrativo prima dello scadere dei predetti termini, i lavori potranno essere intrapresi a partire dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

❖ CONCLUSIONE DEI LAVORI

I tempi previsti per la conclusione degli interventi realizzati in regime di Comunicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005 sono di 18 mesi a partire dal termine stabilito per l'inizio delle attività.

B) REGIME DI AUTORIZZAZIONE.

❖ INIZIO DEI LAVORI

In caso di richieste pervenute in regime di Autorizzazione, i lavori potranno essere intrapresi successivamente alla data di acquisizione del provvedimento autorizzativo che verrà rilasciato dal Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa forestale per la conclusione dei procedimenti relativi a richieste di intervento in regime di Autorizzazione.

❖ CONCLUSIONE DEI LAVORI

I tempi previsti per la conclusione degli interventi realizzati in regime di Autorizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005 sono di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del Provvedimento Autorizzativo.

ART. 21

PROROGHE DI VALIDITÀ DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E PROROGHE DEL PERIODO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN REGIME DI COMUNICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 7/2005, sono ammesse, dietro motivata richiesta, richieste di proroga:
 - di validità dei Provvedimenti Autorizzativi rilasciati nei confronti di interventi da realizzare in regime di Autorizzazione;
 - del periodo concesso per la realizzazione di interventi in Regime di Comunicazione.
2. In entrambi i casi il periodo di proroga concedibile non può superare i dodici mesi.
3. Nel caso di procedimenti che prevedano l'acquisizione di Pareri preventivi/Nulla Osta preventivi obbligatori (già esemplificati all'art. 6 e richiamati all'art. 15 del presente Regolamento), la concessione della proroga è subordinata al contestuale rinnovo dei citati Pareri Preventivi/Nulla Osta preventivi, qualora gli stessi siano scaduti.



ART. 22

CONFERENZE DEI SERVIZI

L'Amministrazione Provinciale promuove l'indizione di Conferenze dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dall'art. 9 della L. 24/11/2000 n. 340 e dall'art. 8 della L. n. 15/05, al fine di procedere all'esame di istruttorie di particolare complessità e/o di acquisire i nulla osta ed i pareri preventivi di altri Enti (ove coinvolti nel procedimento), necessari al fine dell'adozione del provvedimento finale da parte dell'Amministrazione medesima.

ART. 23

COMMISSIONE CONSULTIVA PER INTERVENTI AGRO – FORESTALI IN AREE CON PARTICOLARI PROBLEMI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO, IN ATTO O POTENZIALE, PERIMETRATE NEI VIGENTI PIANI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO REDATTI DALLE AUTORITÀ DI BACINO I CUI AMBITI TERRITORIALI DI COMPETENZA RICADONO IN QUELLO DELLA PROVINCIA DI ROMA

1. Il Dirigente del Servizio Geologico può avvalersi, come proprio organo di supporto per la gestione di interventi agro – forestali in aree con particolari problemi di rischio idrogeologico, in atto o potenziale, perimetrate nei vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico redatti dalle Autorità di Bacino, i cui ambiti territoriali di competenza ricadono in quello della Provincia di Roma, di una Commissione Consultiva, composta da personale del Servizio, più specificamente rappresentato dalle seguenti figure:
 - Dirigente responsabile del Servizio Geologico o suo delegato;
 - Dirigente responsabile del Corpo della Polizia Provinciale o suo delegato;
 - n. 1 unità di personale dell'Ufficio Agro-forestale del Servizio Geologico con qualifica tecnica (funzionario tecnico);
 - n. 1 unità di personale degli altri Uffici del Servizio Geologico con qualifica tecnica (funzionario tecnico geologo);
 - Segretario. La segreteria della Commissione è assicurata da n. 1 unità di personale del Servizio Geologico, nominato dal Dirigente (anche già facente parte della Commissione stessa) e provvede alla redazione dei verbali delle riunioni ed alla convocazione della Commissione.
2. La Commissione Consultiva svolgerà le seguenti attività:
 - a. prende atto degli esiti dell'istruttoria tecnica preliminare svolta dall'Ufficio Agroforestale, accerta l'eventuale competenza di altri Enti in relazione alla tipologia di intervento agro-forestale proposto;
 - b. verifica la completezza e conformità della documentazione presentata a corredo della richiesta, con la normativa vigente, con particolare riguardo allo "Studio di compatibilità idro-geomorfologica", da redigersi a cura di un professionista abilitato e iscritto all'albo;
 - c. accerta la compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico, geomorfologico ed idraulico dell'area interessata, sulla base di quanto dichiarato nel citato "Studio di compatibilità idro-geomorfologica" e, ove necessario, delinea le eventuali richieste di integrazioni da avanzare ai richiedenti;
 - d. individua le problematiche di ordine idrogeologico, valutando le opportune strategie di



intervento;

- e. esprime il parere conclusivo, senza necessità di effettuare sopralluoghi di verifica sul terreno, individuando eventuali considerazioni e/o prescrizioni da impartire nell'eventuale provvedimento amministrativo finale, qualora reputi soddisfacente ed esaustiva la documentazione prodotta e, contestualmente, ritenga garantita la stabilità idrogeologica dell'area;
 - f. in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera e), la Commissione subordinerà l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo finale ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica consistente in sopralluoghi da effettuare in campo, da parte di personale tecnico del Servizio, al fine di verificare lo stato dei luoghi, sulla base di quanto descritto nel summenzionato "Studio di compatibilità idro-geomorfologica" prodotto dal richiedente.
3. Il Dirigente del Servizio, per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera e), ovvero, o di quelli di cui alla lettera f), tenuto conto del parere della Commissione, nonché degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dall'Ufficio Agroforestale, valuterà gli esiti degli ulteriori approfondimenti di istruttoria tecnica e dei sopralluoghi e, sulla base di tale valutazione conclusiva, potrà rilasciare l'eventuale provvedimento amministrativo finale.
4. Nel caso in cui, in fase istruttoria, vengano riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento, si darà immediata comunicazione al Coordinamento Provinciale del C.F.S., al Corpo di Polizia Provinciale o ad altri Enti competenti ed il procedimento sarà considerato interrotto in attesa di un'opportuna regolarizzazione.

ART. 24

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma espressamente incaricato;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato alla definizione del procedimento amministrativo attivato su istanza di parte, nonché ad eventuali elaborazioni statistiche;
- il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
- il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di riferimento del Servizio Geologico.



TITOLO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 25

INTERVENTO DEGLI INTERESSATI NEL PROCEDIMENTO

1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti ex art. 7 della legge n. 241/90 E qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. I soggetti sopra menzionati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., nonché di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate nei confronti del procedimento, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

ART. 26

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso è disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 195 del 2005 e dall'apposito Regolamento Provinciale "Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni" (Delibera Consiglio Provinciale n. 105 del 24.11.05 e successive modifiche). Possono accedere ai documenti amministrativi in possesso del Servizio tutti i soggetti, ivi compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto dell'accesso e, quindi, non riconducibile a mera curiosità.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 27

FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Successivamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi, i compiti di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi comunicati all'Amministrazione Provinciale o da questa autorizzati, nonché la contestazione di eventuali illeciti, sono affidati dalla vigente normativa forestale



regionale (art. 84, comma 9, della L.R. n. 39/2002 ed art. 132, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005) al Corpo Forestale dello Stato ed ai Corpi di Polizia Locale, ciascuno per quanto di propria competenza. In merito alle sanzioni previste nei casi di inosservanza della normativa, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 84 della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 ed agli artt. 132-143 di cui al Titolo VII, capo I del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 e ss.mm.ii..

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

CORRELAZIONE CON LA NORMATIVA DI SETTORE

Per qualsiasi altro argomento non trattato dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente Normativa di settore

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 29

PROCEDIMENTI IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE O DI COMUNICAZIONE CONCLUSI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni rilasciate e le comunicazioni conclusesi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano la propria validità fino alla loro scadenza.

ART. 30

PROCEDIMENTI IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE O DI COMUNICAZIONE ANCORA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

I procedimenti relativi ad interventi agro – forestali in regime di Autorizzazione o di Comunicazione, iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ed ancora non conclusi a quella data, saranno esentati dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento stesso.



ART. 31

GESTIONE AMMINISTRATIVA TRANSITORIA IN MATERIA DI MIGLIORAMENTI FONDIARI E PASCOLIVI: RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA IN FUNZIONE DELL'ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE DEI TERRENI DA UTILIZZARE

Il presente regolamento disciplina gli interventi finalizzati alla gestione ed al miglioramento dei terreni destinati a pascolo o a colture agrarie, ancorché in stato di abbandono. Si evidenzia come la normativa regionale, di cui alla L.R. n. 39/02 ed al relativo Regolamento di attuazione n. 7 del 18/04/05, non precisi quali siano nella materia di cui al presente articolo gli ambiti di competenza rispettivamente riservati alla Regione, alle Province, alle Comunità Montane ed ai Comuni. In assenza di indirizzi regionali in tal senso, si ritiene coerente con il principio di ripartizione territoriale delle competenze stabilito in base all'art. 5 della L.R. n. 39/02, in combinato disposto con l'art. 101 della L.R. n. 14/99 e l'articolo 9, comma 1, lettera g) della L.R. 53/1998, come modificato dall'art. 203 della stessa L.R. n. 14/99, assumere quali oggetto della competenza della Provincia di Roma le superfici pascolive e agricole di estensione superiore a 3 ha.

ART. 32

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA IN FORMATO DIGITALE DA ALLEGARE, OVE DISPONIBILE, ALLE RICHIESTE DI INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE O DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Qualora il richiedente, o il progettista, dispongano di elaborati in formato digitale, la documentazione tecnica descritta ai precedenti articoli 6 e 7, potrà essere integrata con i seguenti ulteriori elementi:

- a. Progetto (ove previsto) ed eventuali relazioni specialistiche, in formato digitale;
- b. Cartografia dell'area di intervento in formato digitale vettoriale, possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



TITOLO VIII

ALLEGATI

<u>Allegato A</u>	VADEMECUM DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI
<u>Allegato B</u>	VADEMECUM DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
<u>Allegato I_A</u>	MODULO DI RICHIESTA PER INTERVENTI AGRO-FORESTALI (IN REGIME DI COMUNICAZIONE)
<u>Allegato I_B</u>	MODULO DI RICHIESTA PER INTERVENTI AGRO_FORESTALI (IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE)
<u>Allegato II</u>	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
<u>Allegato III</u>	CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
<u>Allegato IV</u>	NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO
<u>Allegato V</u>	DICHIARAZIONE DI TAGLIO MODELLO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO AGRO-FORESTALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
<u>Allegato VI</u>	CONTENUTI PER IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA
<u>Allegato VII</u>	CONTENUTI PER IL PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE
<u>Allegato VIII</u>	OPERAZIONI DA EFFETTUARE IN CAMPO PRIMA DELL'INVIO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTI FORESTALI
<u>Allegato IX</u>	SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI DI GESTIONE AGRO-FORESTALE
<u>Allegato X</u>	INTERVENTI FORESTALI SENZA ALCUN PROGETTO IN REGIME DI COMUNICAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE
<u>Allegato XI</u>	SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO SU SUPERFICI SUPERIORI A 3.00 HA IN REGIME DI COMUNICAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE
<u>Allegato XII</u>	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ IN MATERIA DI "USI CIVICI"





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO A

VADEMECUM **DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI**

Per fornire indicazioni riguardo al regime di:

1. **COMUNICAZIONE con DICHIARAZIONE DI TAGLIO;**
2. **COMUNICAZIONE con PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA;**
3. **AUTORIZZAZIONE con PROGETTO DI TAGLIO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA;**
4. **COMUNICAZIONE con PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE;**
5. **AUTORIZZAZIONE con PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE;**
6. **COMUNICAZIONE senza ALCUN PROGETTO;**
7. **AUTORIZZAZIONE senza ALCUN PROGETTO;**



1. CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE (artt 6 e 45 della L.R. n. 39/2002 e articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) con DICHIARAZIONE DI TAGLIO (art. 12 Regolamento Regionale n. 7/2005):

1. COMUNICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI TAGLIO

1. interventi intercalari (sfolli e diradamenti) in fustaie coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia - (artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
2. interventi intercalari (sfolli e diradamenti) in cedui semplici, matricinati e composti - (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
3. tagli intercalari di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con dichiarazione di taglio - (artt. 83, 84, 85, 86, 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito

FUSTAIE COETANEE O COETANEIFORMI, O SOPRASSUOLI TRANSITORI GIÀ PRECEDENTEMENTE AVVIATI A FUSTAIA

1. Interventi intercalari (sfolli e diradamenti) in fustaie coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia, da eseguirsi senza limiti di estensione, in qualsiasi periodo dell'anno, di proprietà pubblica e privata, purchè non si asporti un numero di piante superiore al 30% delle piante presenti, e le chiome delle piante superstiti siano distanziate tra loro di non oltre:
 - 2 metri per le specie a temperamento sciafilo*;
 - 3.5 metri per le altre specie.(artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

* di pianta che rifugge la luce



Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

N.B. ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 27 Regolamento Regionale n. 7/2005, **tutte le piante di cui è previsto un taglio di "utilizzazione forestale" devono essere martellate con martello forestale riportante la sigla del tecnico agro-forestale abilitato. La martellata deve essere completata prima dell'avvio dell'utilizzazione forestale. Alla Comunicazione deve essere allegato il piedilista di martellata di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), numero 2)**

CEDUI

N.B. non rientrano in questa tipologia di interventi i tagli di avviamento a fustaia (art. 40 del Regolamento Regionale n. 7/2005), per i quali è previsto il regime di Comunicazione con progetto di taglio di cui all'art. 11, o con progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'art. 10 dello stesso Regolamento forestale.

2. **Interventi intercalari (sfolli e diradamenti) in cedui semplici, matricinati e composti, di proprietà pubblica e privata, da eseguirsi senza limiti di estensione, in qualsiasi periodo dell'anno, solo sui polloni del turno, asportando prioritariamente le piante ammalate, deperienti, aduggiate**, senza prospettive di sviluppo.**

A seguito dell'intervento devono essere rilasciati almeno 3 polloni per ceppaia.

(art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

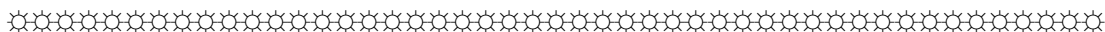
Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

FUSTAIE E CEDUI

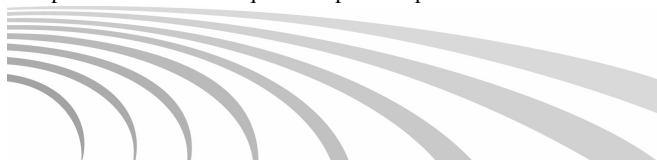
3. **Tagli intercalari di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione.**

Ai sensi degli artt. 83, 84, 85, 86 e 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005, nei boschi nei quali insistono manufatti, o elettrodotti, o reti di servizio pubblico, o collegamenti stradali o ferroviari, o argini artificiali, il cui mantenimento in efficienza e sicurezza richiede operazioni colturali periodiche a carico delle piante situate nelle vicinanze, gli interventi intercalari di manutenzione possono essere eseguiti in regime di Comunicazione, sulla base di una dichiarazione di taglio, particolarmente in caso di lavori urgenti, allorché risultino in conformità con quanto disposto all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.



** di pianta sottomessa in quanto coperta da piante dominanti



LA DICHIARAZIONE DI TAGLIO NON PUO' PRESENTARSI NEI SEGUENTI CASI DI TAGLIO INTERCALARE, in cui è previsto, in alternativa, UN PROGETTO DI TAGLIO:

PER LE FUSTAIE (fustaie coetanee o coetaneiformi, o soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia):

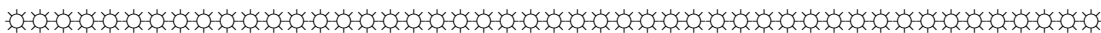
- allorché, a seguito del taglio intercalare di sfollo o dirado, o intercalare fitosanitario, di cui all' art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005, venga asportato un volume superiore a quello minimo indicato dal presente regolamento e/o venga rilasciata una distanza tra le chiome delle piante rimaste in piedi superiore a quanto indicato dal presente regolamento.

PER I BOSCHI CEDUI (esclusi i boschi cedui da avviare ad alto fusto):

- allorché, a seguito del taglio intercalare, venga rilasciato un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicati dal regolamento per questo tipo di interventi;

ED IN TUTTI I SEGUENTI ULTERIORI CASI:

- tagli intercalari in fustaie coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei cedui (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove si tratti di boschi:
 - dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e già indennizzati per i mancati tagli ai sensi della legge regionale 43/1974 (art. 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI (art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - cedui di età elevata (art. 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - dal governo a fustaia oppure a ceduo, con trattamento disetaneo (artt. 33, 43 e 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - inclusi nei siti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni (art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).



DOCUMENTAZIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA IN CASO DI INTERVENTI INTERCALARI CHE PREVEDONO LA DICHIARAZIONE DI TAGLIO

Alla **COMUNICAZIONE** (modello disponibile in **Allegato Ia**) sottoscritta dal proprietario/dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il



fondo), con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso eventuale telefono cellulare) del richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

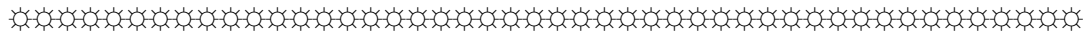
1. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** (il cui modello è disponibile in **Allegato II**) resa dall'interessato, attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. N. 7/2005);
2. **CONSENSO** a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI** (modello disponibile in **Allegato III**) da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;
3. **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETÀ' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (modello disponibile in **Allegato IV**) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario).
4. **DICHIARAZIONE DI TAGLIO** (modello disponibile in **Allegato V**) contenente i seguenti elementi:
 - descrizione esaustiva del tipo di intervento che si intende eseguire, con particolare riguardo:
 1. al numero di piante che si intende asportare, espresso come valore assoluto e come valore percentuale rispetto al totale;
 2. alla quantità di massa che si prevede di prelevare, espresso come valore assoluto e come valore percentuale rispetto al totale;
 3. alla distanza che verrà rilasciata tra le chiome delle piante superstiti a seguito dell'intervento, in caso di taglio intercalare in fustaia;
 4. al numero di polloni che verrà rilasciato in ciascuna ceppaia a seguito dell'intervento, in caso taglio intercalare in ceduo;
 - autocertificazione attestante la conformità con quanto previsto agli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005, se trattasi di intervento intercalare in fustaia, all'art. 39, se trattasi di intervento intercalare in ceduo;
 - autocertificazione attestante la conformità con la pianificazione territoriale vigente;
 - indicazione dei dati catastali (Foglio/i e particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;
 - indicazione della superficie (in ettari) di intervento;
 - stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
 - stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
 - fotografie dell'area di intervento;
 - piedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio (da allegare alla comunicazione solo nei casi previsti dal presente Regolamento Provinciale).

Al fine di facilitare i compiti di archiviazione informatizzata dell'ufficio si invita inoltre, senza



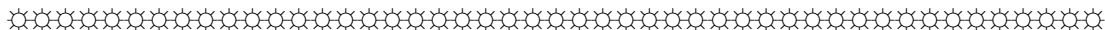
costituire obbligo alcuno, a fornire, ove possibile e i seguenti ulteriori elementi :

- Coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente nel sistema di riferimento U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- Cartografia in formato digitale vettoriale possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



OPERAZIONI DA EFFETTUARE IN CAMPO

Si consulti a tale proposito quanto previsto all'ALLEGATO VIII del presente Regolamento Provinciale.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le Comunicazioni possono essere spedite a mezzo Raccomandata R.R., o recapitate direttamente al seguente indirizzo:

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
SERVIZIO GEOLOGICO**



2) CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE (artt. 6 e 45 della L.R. n. 39/2002 e articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) CON PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA (art. 47 della L.R. n. 39/2002 e art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

2. COMUNICAZIONE CON PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

1. Avviamento di cedui a fustaia (N.B. l'intervento può anche prevedere un Progetto di Utilizzazione Forestale)
(art. 39 della L.R. n. 39/2002 ed art. 40 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
2. Interventi selvicolturali all'interno di boschi monumentali, laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione.
(art. 34 della L.R. n. 39/2002 ed art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005).
3. Boschi insistenti in aree naturali protette - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva - Artt. 5, 45 e 47 della L.R. n. 39/2002 - art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005
4. Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva - artt. 45 e 47 della L.R. n. 39/2002 - art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005
5. Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico (R1, R2) e di esondazione - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva - art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005
6. Tagli intercalari in FUSTAIE coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (artt. 45 e 47 della L.R. n. 39/2002), e si tratti di:
 - Tagli intercalari in boschi inclusi in aree dichiarate a rischio di frana lieve (R2) oppure dichiarate aree di attenzione per pericolo di frana (R1) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - Tagli intercalari in boschi cedui di età elevata non destinati a ritornare a cedui semplici (artt. 12 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove non vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito



1. **Avviamento di cedui a fustaia - Conversioni di cedui - (N.B. l'intervento può anche prevedere un Progetto di Utilizzazione Forestale) - art. 39 della L.R. n. 39/2002 ed art. 40 del Regolamento Regionale n. 7/2005**

Il primo taglio di avviamento ad alto fusto di un bosco ceduo viene effettuato, in regime di **Comunicazione**, sulla base di un **progetto di utilizzazione forestale**, o sulla base di un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva**. Nel progetto deve essere riportato il cronoprogramma dei lavori intercalari successivi.

Gli **interventi successivi** devono essere eseguiti in conformità con quanto previsto in progetto, ed in ossequio a quanto dettato all'**art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005**.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

2. **Interventi selvicolturali all'interno di boschi monumentali, laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - Boschi monumentali (art. 34 della L.R. n. 39/2002 ed art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**

Gli interventi selvicolturali all'interno di **boschi monumentali**, in mancanza di un piano di gestione ed assestamento forestale devono essere eseguiti sulla base di un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva**, che, laddove ne sussistano le condizioni, sarà allegato ad un'**istanza in regime di Comunicazione**.

N.B. L'**abbattimento degli alberi monumentali è autorizzato dai comuni competenti per territorio**, dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, ed aver acquisito il parere preventivo della Soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali, ed il parere dell'Organo Consultivo della R.L. (**art. 31 della L.R. n. 39/2002**).

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

3. **Boschi insistenti in aree naturali protette - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5 ed agli artt. 45 e 47 della L.R. n. 39/2002, nonché all'**art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005**, interventi in ambiti ricadenti in **aree naturali protette** prevedono l'**acquisizione del Nulla Osta preventivo da parte dell'Ente gestore dell'area naturale protetta**, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 29/97.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati

4. **Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (artt. 5, 45 e 47 della L.R. n. 39/2002)**

Qualora l'area di intervento insista in S.I.C. o Z.P.S., il **Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva** dovrà essere supportato da uno **Studio redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestale**, volto a valutare i principali effetti che l'intervento può avere sul sito e ad individuare le eventuali misure di mitigazione, al fine



di acquisire preventivamente la “**Pronuncia di Valutazione di Incidenza**” da parte del competente Ufficio della Regione Lazio.

Si evidenzia che, qualora l'intervento ricada in una **Z.P.S.**, dovranno essere inoltre rispettate le **misure di conservazione previste nella D.G.R. n. 533/2006 e s.m.i.**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

5. Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico e di esondazione - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (artt. 5, 45 e 47 della L.R. n. 39/2002)

Gli **interventi forestali** in aree che insistono in ambiti gravati da **fenomeni franosi**, o di **esondazione, in atto o potenziali**, devono essere eseguiti **in conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché alle Norme di Salvaguardia** allegate ai **PAI (Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e P.S.A.I. (Piani Straordinari per l'Assetto Idrogeologico)**, redatti dalle competenti **Autorità di Bacino**.

In particolare:

nelle **aree a rischio di frana lieve (R2)** e nelle **aree di attenzione per pericolo di frana (R1)**, l'intervento può eseguirsi in **Regime di Comunicazione**, sulla base di:

- una **dichiarazione di taglio**, se trattasi di **interventi intercalari in fustaie e/o cedui che rispondano ai criteri** individuati al **comma 1 dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 7/2005**;
- un **progetto di utilizzazione forestale**, allorché la **superficie richiesta per l'intervento non ecceda rispetto ai limiti imposti all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005** ed in tutti gli altri casi previsti dallo stesso Regolamento;
- un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva**, allorché si tratti di **interventi di Avviamento di cedui a fustaia** ed in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento;

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

6. Tagli intercalari in FUSTAIE coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (artt. 5, 45 e 47 della L.R. n. 39/2002), e si tratti di:

- **Tagli intercalari in boschi inclusi in aree dichiarate a rischio di frana lieve (R2) oppure dichiarate aree di attenzione per pericolo di frana (R1) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005);**
- **Tagli intercalari in boschi cedui di età elevata non destinati a ritornare a cedui semplici (artt. 12 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005);**
- **Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali**



e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e **successive modificazioni ed integrazioni, laddove non vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.



3) CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA LA AUTORIZZAZIONE (artt 6 e 45 della L.R. n. 39/2002 e articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) CON PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA (art. 47 della L.R. n. 39/2002 ed art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

3) AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

1. Sostituzione della specie (N.B. l'intervento può anche prevedere un Progetto di Utilizzazione Forestale) - (art. 38, comma 3, della L.R. n. 39/2002 ed art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
2. Rimboschimento artificiale in fustaie coetanee trattate a taglio a raso in cui dopo tre anni dal taglio risulti assente la rinnovazione naturale - (art. 30 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
3. Imboschimenti o Rimboschimenti in terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico (art. 125 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
4. Recupero dei castagneti da frutto abbandonati - (art. 52 della L.R. n. 39/2002 e art. 62 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
5. Conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto - (art. 53 della L.R. n. 39/2002 ed art. 63 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
6. Interventi fitosanitari (ivi compresi tagli intercalari fitosanitari di cui agli artt. 12 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005) su parassiti sottoposti a lotta fitosanitaria dalla normativa nazionale e regionale, che si discostano da quelli indicati dalla stessa normativa - (art. 97 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
7. Distruzione totale o parziale di un bosco a seguito di invasione di insetti o funghi, o altri agenti avversi, oppure mancanza di rinnovazione spontanea in alcuni settori di un bosco entro il terzo anno dall'ultimo taglio culturale - (art. 74, comma 7, della L.R. n. 39/2002 ed art. 102 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
8. Recupero di boschi gravemente degradati e abbandonati da parte di Province o Comunità Montane, che possono sostituirsi, nella gestione, ai proprietari, in caso di inerzia degli stessi - (art. 76 della L.R. n. 39/2002 ed art. 103 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
9. Esercizio del pascolo nei boschi - (art. 56 della L.R. n. 39/2002 ed art. 106 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
10. Interventi selvicolturali all'interno di boschi monumentali, laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione - (artt. 34 e 47 della L.R. n. 39/2002 - art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005).



segue: **3. AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA**

11. Interventi colturali finalizzati al contenimento di processi fitosanitari e/o di degrado all'interno di aree di cui alla L.R. n. 43/74, che risultino ancora oggetto di indennizzo, alla data dell'intervento – per i quali è previsto il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (artt. 26 e 47 della L.R. n. 39/2002 ed artt 10, 11 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
12. Boschi insistenti in aree naturali protette - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva - Artt. 5 e 45 e 47 della L.R. n. 39/2002 - art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005
13. Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva - artt. 45 e 47 della L.R. n. 39/2002 - art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005
14. Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico (R3 e R4 sempre, e, in taluni casi R1 e R2) e di esondazione - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva - art. 47 della L.R. n. 39/2002 ed art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005
15. Tagli intercalari in FUSTAIE coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (art 47 della L.R. n. 39/2002), e si tratti di:
 - Tagli intercalari in aree di cui alla L.R. n. 43/74, che risultino ancora oggetto di indennizzo per i mancati tagli, alla data dell'intervento (art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 12 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
 - Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).
 - Tagli intercalari in boschi insistenti in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
 - Tagli intercalari di avviamento a trattamento disetaneo in boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo, in situazioni speciali, (artt. 12, 33, 43 e 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito



1. **Sostituzione della specie** (interventi artificiali finalizzati all'introduzione di specie forestali esterne all'area di intervento, seppure ricomprese nell'Allegato 1 - **(N.B. l'intervento può anche prevedere un Progetto di Utilizzazione Forestale)**
(art. 38, comma 3, della L.R. n. 39/2002 ed art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

La sostituzione della specie effettuata mediante taglio, estirpazione, sradicamento e/o devitalizzazione delle ceppaie, nonché lavorazione del suolo e successivo reimpianto è soggetta all'**Autorizzazione** di cui all'articolo 7, alla quale deve essere allegato il **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** previsto dall'articolo 10 ovvero il **progetto di utilizzazione forestale** di cui all'articolo 11, che specifichino i **criteri**, le **modalità** ed il **cronoprogramma** dei lavori per un arco temporale di almeno cinque anni, con interventi a scalare qualora l'area interessata superi i cinquemila metri quadrati.

Ai fini della regolare esecuzione dei lavori, **l'interessato, prima dell'inizio degli stessi, effettua un congruo deposito cauzionale a garanzia**, che sarà svincolato dopo cinque anni, allorché gli interventi di cui siano riusciti.

Se entro cinque anni dall'esecuzione dall'intervento gli obiettivi attesi non siano stati raggiunti, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 per effettuare la **rinnovazione artificiale** dell'area con specie di cui all'allegato A1, sulla base del **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 10**. Per la rinnovazione artificiale l'interessato si avvale del deposito cauzionale a garanzia già versato.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

2. **Rimboschimento artificiale in fustaie coetanee trattate a taglio a raso in cui dopo tre anni dal taglio risulti assente la rinnovazione naturale** - (art. 30 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Le fustaie coetanee trattate a taglio a raso per le quali, a distanza di tre anni dal taglio, risulti assente o carente la rinnovazione naturale, devono essere rimboschite, previa **Autorizzazione** ai sensi dell'articolo 7, sulla base del **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 10**.

Ai fini della regolare esecuzione dei lavori, l'ente competente può esigere dall'interessato, prima dell'utilizzazione, un **congruo deposito cauzionale a garanzia non inferiore al 10% del valore del soprassuolo** da utilizzare, vincolato a favore dell'ente competente stesso per provvedere alla rinnovazione artificiale.

Lo svincolo dei fondi intermedi e finali è eseguito sulla base di specifico atto dell'ente competente .

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

3. **Imboschimenti o Rimboschimenti in terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico** (art. 125 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Nel caso di interventi di **interventi che prevedano: impianto di nuovi boschi, rimboschimenti, o piantagioni arboree in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico**, è previsto il regime di **Autorizzazione** ai sensi dell'articolo 7, sulla base del **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 10**, allorché:

- la pendenza media sia superiore al 20%;
- i valori più alti di pendenza superino il 35%;
- l'estensione dell'intervento superi i 5000 mq.



Nella relazione tecnica, oltre agli elementi previsti al citato art. 10, **dovranno essere indicati: l'analisi dell'assetto idrogeologico del territorio, le specie da impiantare ed il cronoprogramma prevedibile dei lavori, per i cinque anni successivi.**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

4. Recupero dei castagneti da frutto abbandonati (art. 52 della L.R. n. 39/2002 e art. 62 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per gli **interventi di recupero dei castagneti da frutto abbandonati**, che comportino:

- **taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno**, sia arboree che arbustive, purché seguiti da rimodellamento morfologico del terreno;
- **eliminazione delle piante di castagno non più recuperabili per la produzione del frutto, con interventi gradualmente nel tempo, mediante eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno e conseguente ripristino con l'impianto di altre piante di castagno, oppure di specie autoctone di cui all'allegato A1, della legge forestale;**

allorché riguardino superfici superiori a 1 ettaro, deve essere richiesta l'**Autorizzazione di cui all'articolo 7, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** previsto dall'articolo 10, che includa il **cronoprogramma dei lavori per i successivi cinque anni e il quadro fitopatologico del sito e delle aree circostanti**, con particolare riferimento al tipo ed al grado di diffusione del **cancro corticale del castagno e del mal dell'inchiostro** nonché indichi le specifiche misure da adottarsi per il loro contenimento.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

5. Conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto (art. 53 della L.R. n. 39/2002 ed art. 63 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Ai sensi di quanto previsto all'**art. 53 della L.R. n. 39/2002**, la **conversione di cedui castanili in castagneti da frutto** è realizzata **sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** indicato dall'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005, **che deve essere approvato dalla Regione Lazio.**

Ai sensi di quanto previsto all'**art. 63 del Regolamento Regionale n. 7/2005**, che rinvia all'art. 7, che, a sua volta richiama l'art. 45 della citata L.R. n. 39/2002, **la conversione di cedui castanili in castagneti da frutto è soggetta ad Autorizzazione da parte delle Province o delle Comunità Montane.**

Pertanto, interpretando le due norme, si desume che il **rilascio del Provvedimento Autorizzativo** da parte dell'ente competente sia **condizionato alla preventiva acquisizione del parere di approvazione del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva da parte della Regione Lazio**

Il **progetto** di cui al comma 1, oltre ai requisiti minimi generali di cui all'articolo 10, **deve indicare:**

- a) **il cronoprogramma dei lavori di conversione** relativamente alla superficie complessiva da convertirsi;
- b) **il cronoprogramma presunto di gestione delle varie annualità di conversione per non meno di cinque anni;**
- c) **il quadro della situazione fitosanitaria del sito e delle aree circostanti**, con particolare



riferimento al mal dell'inchiostro ed al tipo ed al grado di diffusione del cancro corticale del castagno, specificando, altresì, le misure per il loro contenimento.

Se l'area complessivamente oggetto di conversione è superiore a 3 ettari, l'interessato effettua un deposito cauzionale, a favore dell'ente competente, a garanzia delle spese per le cure colturali successive all'impianto per un periodo minimo di cinque anni. Annualmente l'interessato può richiedere lo svincolo di una quota parte non superiore al 20% per l'esecuzione degli interventi.

La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto su superfici continue e di estensione superiore a 1000 metri quadrati in aree incluse nei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, sono sottoposte a valutazione di incidenza.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

- 6. Interventi fitosanitari (ivi compresi tagli intercalari fitosanitari di cui agli artt. 12 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005) su parassiti sottoposti a lotta fitosanitaria dalla normativa nazionale e regionale, che si discostano da quelli indicati dalla stessa normativa (art. 97 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

Nel caso di **fitopatologie da parassiti sottoposti a lotta fitosanitaria dalla normativa nazionale e Regionale**, qualora l'interessato intenda procedere con **interventi fitosanitari diversi da quelli indicati dalla stessa normativa**, lo stesso dovrà richiedere all'ente competente l'**Autorizzazione** di cui all'articolo 7, alla quale dovrà allegare il **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 10, integrato da un programma di lotta.**

L'ente competente, prima del rilascio dell'autorizzazione, invia copia del progetto al Servizio Fitosanitario Regionale per il relativo parere vincolante preventivo di competenza. Le richieste di autorizzazione di questa fattispecie hanno priorità rispetto alle altre previste dal Regolamento forestale.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

- 7. Distruzione totale o parziale di un bosco a seguito di invasione di insetti o funghi, o altri agenti avversi, oppure mancanza di rinnovazione spontanea in alcuni settori di un bosco entro il terzo anno dall'ultimo taglio colturale (art. 74, comma 7, della L.R. n. 39/2002 ed art. 102 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

Nel caso di **incendi boschivi, di inefficacia di interventi di recupero, di invasione di insetti, della presenza di funghi o di altri fattori dannosi che determinino la distruzione totale o parziale del bosco**, ovvero della **creazione di spazi vuoti per la mancata rinnovazione spontanea**, l'interessato deve provvedere alla **ricostituzione del bosco**, previa richiesta di **Autorizzazione** di cui all'articolo 7, **sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** indicato dall'articolo 10.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

- 8. Recupero di boschi gravemente degradati e abbandonati da parte di Province o Comunità Montane, che possono sostituirsi, nella gestione, ai proprietari, in caso di inerzia degli stessi (art. 76 della L.R. n. 39/2002 ed art. 103 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**



Le **Province** o le **Comunità Montane** possono **sostituirsi, nella gestione, ai proprietari**, in caso di inerzia degli stessi, predisponendo, **sentito l'Organo Consultivo** di cui all'art. 8 della L.R. n. 39/2002, un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva**, come indicato dall'articolo 10 del Regolamento Regionale.

L'**ente competente**, ai sensi dell'articolo 76, della legge forestale, **comunica al proprietario**, prima dell'affidamento dei lavori, l'avvenuta sostituzione. Il **proprietario, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione sull'albo pretorio, può presentare una propria proposta del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** di cui all'articolo 10 all'ente competente, decorsi i quali l'ente può procedere all'affidamento dei lavori.

Qualora il proprietario non riprenda la gestione ordinaria del bosco ai sensi dell'articolo 76, comma 4, della legge forestale, l'ente competente **continua la sua attività di gestione, implementando il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva attraverso la redazione del piano di gestione ed assestamento forestale** di cui all'articolo 11.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

9. Esercizio del pascolo nei boschi (art. 56 della L.R. n. 39/2002 ed art. 106 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

L'**esercizio del pascolo nei boschi può essere esercitato in conformità** alle specifiche indicazioni contenute nei **piani di coltura e conservazione** di cui agli articoli 54 e 91 del r.d.l. 3267/1923. **In assenza dei Piani, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 56 della L.R. n. 39/2002, l'esercizio del pascolo nei boschi può essere esercitato sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** di cui all'articolo 10, **dietro Autorizzazione da parte dell'Ente Competente**.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

10. Interventi selvicolturali all'interno di boschi monumentali, laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione (artt. 34 e 47 della L.R. n. 39/2002 - art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Gli interventi selvicolturali all'interno di **boschi monumentali**, in mancanza di un piano di gestione ed assestamento forestale devono essere eseguiti sulla base di un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva**, che, laddove ne sussistano le condizioni, sarà allegato ad un'istanza in **regime di Autorizzazione**.

Nel caso in cui l'intervento avvenga **usufruendo di fondi pubblici**, vige il **regime di Autorizzazione** (art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005) e l'Ente competente dovrà inoltre **approvare il progetto** (art. 47, commi 1 e 2, della L.R. n. 39/2002).

N.B. L'**abbattimento degli alberi monumentali è autorizzato dai comuni competenti per territorio**, dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, ed aver acquisito il parere preventivo della Soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali, ed il parere dell'Organo Consultivo della R.L. (**art. 31 della L.R. n. 39/2002**).

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

11. Interventi colturali finalizzati al contenimento di processi fitosanitari e/o di degrado, da realizzare sulla base di un Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva all'interno di aree di cui alla L.R. n. 43/74, che, alla data dell'intervento, risultano ancora oggetto di indennizzo. Poiché in tali ambiti è previsto il regime di Autorizzazione con Progetto di



Utilizzazione Forestale, il Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva dovrà essere adeguato a quello di Utilizzazione Forestale, mediante opportune integrazioni (artt. 26 e 47 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 10, 11 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Ai sensi di quanto previsto all'art. 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005, interventi forestali la cui superficie ricada all'interno di aree di cui alla L.R. n. 43/74, che risultino ancora oggetto di indennizzo, alla data dell'intervento, devono essere eseguiti sulla base di un Progetto di Utilizzazione Forestale di cui all'articolo 11 dello stesso Regolamento, previa acquisizione del Nulla Osta Regionale, sentito il parere della Sezione Forestale .

Pertanto, in caso di interventi culturali finalizzati al contenimento di processi fitosanitari e/o di degrado, per i quali sia previsto un Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva, lo stesso dovrà essere adeguato (attraverso incremento di dati e di informazioni) al Progetto di Utilizzazione Forestale di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 50 dello stesso Regolamento Forestale.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

- 12. Boschi insistenti in aree naturali protette** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (art.47 della L.R. n. 39/2002)

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5 della L.R. n. 39/2002, nonché all'art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005, interventi in ambiti ricadenti in aree naturali protette prevedono l'acquisizione del Nulla Osta preventivo da parte dell'Ente gestore dell'area naturale protetta, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 29/97 .
(Artt. 5, 45 e 47 della L.R. n. 39/2002 - art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati

- 13. Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (Artt. 5, 45 e 47 della L.R. n. 39/2002)

Qualora l'area di intervento insista in S.I.C. o Z.P.S., il Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva dovrà essere supportato da uno Studio redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestale, volto a valutare i principali effetti che l'intervento può avere sul sito e ad individuare le eventuali misure di mitigazione, al fine di acquisire preventivamente la "Pronuncia di Valutazione di Incidenza" da parte del competente Ufficio della Regione Lazio.

Si evidenzia che, qualora l'intervento ricada in una Z.P.S., dovranno essere inoltre rispettate le misure di conservazione previste nella D.G.R. n. 533/2006 e s.m.i..

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

- 14. Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico e di esondazione** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e



Ricostituzione Boschiva (Artt. 5, 45 e 47 della L.R. n. 39/2002)

Gli **interventi forestali** in aree che insistono in ambiti gravati da **fenomeni franosi**, o di **esondazione**, in atto o **potenziali**, devono essere eseguiti **in conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento**, nonché alle **Norme di Salvaguardia** allegate ai **PAI (Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)** e **P.S.A.I. (Piani Straordinari per l'Assetto Idrogeologico)**, redatti dalle competenti **Autorità di Bacino**.

Ai sensi di quanto previsto **all'art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005**, **interventi forestali la cui superficie ricada in aree soggette a fenomeni franosi in atto, o potenziali, classificate come R4 (rischio molto elevato) o R3 (rischio elevato)**, devono essere eseguiti sulla base di un **Progetto di Utilizzazione Forestale** di cui all'articolo 11 dello stesso Regolamento.

Pertanto, in caso di interventi per i quali sia previsto un **Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva**, lo stesso dovrà essere adeguato (attraverso incremento di dati e di informazioni) al **Progetto di Utilizzazione Forestale** di cui all'art. 11 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**, nel rispetto di quanto previsto allo stesso **art. 47**.

In particolare:

A) nelle aree a rischio di frana lieve (R2) e nelle aree di attenzione per pericolo di frana (R1), l'intervento è soggetto al **Regime di Autorizzazione**, sulla base di:

- un **Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva adeguato ad un Progetto di Utilizzazione Forestale**, allorché:
 - la **superficie** richiesta per l'intervento **ecceda rispetto ai limiti imposti all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005**;
 - si tratti di **interventi intercalari in fustaie e/o cedui che non rispondano ai criteri** individuati al comma 1 dell'art. 12 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**;
 - **sussistano le condizioni previste dal Regolamento**;
- un **Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva**, allorché:
 - **sussistano le condizioni previste dal Regolamento**;

B) nelle aree a rischio di frana molto elevato (R4) ed a rischio di frana elevato (R3), l'intervento, indipendentemente dall'estensione della tagliata, l'intervento è soggetto al **Regime di Autorizzazione** di cui all'articolo 7, sulla base di:

- un **Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva adeguato ad un Progetto di Utilizzazione Forestale** (previsto dall'articolo 11), **integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato**, dal quale risulti che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il **criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio**.

(art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.



15. Tagli intercalari in FUSTAIE coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva (Artt. 5, 45 e 47 della L.R. n. 39/2002), e si tratti di:

- Tagli intercalari in aree di cui alla L.R. n. 43/74, che risultino ancora oggetto di indennizzo per i mancati tagli, alla data dell'intervento (art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 12 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
- Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).
- Tagli intercalari in boschi insistenti in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
- Tagli intercalari di avviamento a trattamento disetaneo in boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo, in situazioni speciali, (artt. 12, 33, 43 e 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

XX

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA IN CASO DI INTERVENTI CHE PREVEDONO IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

Alla **COMUNICAZIONE** (modello disponibile in **Allegato Ia**), o alla **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE** (modello disponibile in **Allegato Ib**), sottoscritta dal proprietario/dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo), **con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso eventuale telefono cellulare) del richiedente e del proprietario**, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** (il cui modello è disponibile in **Allegato II**) resa dall'interessato, attestante il possesso, o la disponibilità del fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. n. 7/2005);
- **CONSENSO** a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI** (modello disponibile in **Allegato III**) da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;



- **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (il cui modello è disponibile in Allegato IV) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario).
- **SCHEDA TECNICA** fornita da questa Amministrazione Provinciale (il cui modello è disponibile in Allegato IX), da compilare a cura del progettista;
- **PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA A FIRMA DI UN TECNICO AGROFORESTALE ABILITATO** (il cui modello è disponibile in Allegato VI) contenente i seguenti elementi:
 - Relazione tecnica;
 - Rilievi ed elaborazioni;
 - Cartografia;
 - Documenti ed allegati.

La Relazione tecnica dovrà fornire informazioni riguardo a:

- descrizione esaustiva del tipo di intervento che si intende eseguire, con particolare riguardo agli obiettivi perseguiti, i criteri, le modalità e l'organizzazione dei lavori, le eventuali ulteriori indicazioni richieste dalla funzione particolare assolta dal bosco oggetto di intervento;
- dichiarazione di compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale vigente;
- indicazione dei dati catastali (Foglio/i e particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;
- indicazione della superficie di intervento;
- descrizione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del sito;
- descrizione dello stato generale della copertura arborea;
- dichiarazione circa l'eventuale presenza di situazioni di rischio di varia natura.;
- fotografie dell'area di intervento;
- piedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio (solo in caso di tagli intercalari ed interventi fitosanitari in fustaie di cui agli artt. 12, 27, 28 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

I Rilievi e le elaborazioni dovranno fornire informazioni riguardo a:

- risultati dei rilievi e relative elaborazioni;

Gli elaborati Cartografici devono consistere in:

- stralcio di Cartografia Catastale con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- stralcio di Cartografia Catastale e/o di Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione di eventuale zonizzazione del bosco, per differenziare gli interventi



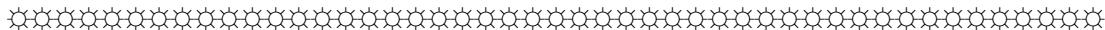
- previsti;
- stralcio di Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione della viabilità principale e degli imposti, se presenti all'interno dell'area;
- coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell'area oggetto di intervento, ove disponibili;

Documenti ed allegati

- Potrà essere allegata alla relazione progettuale qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria per la valutazione del progetto.

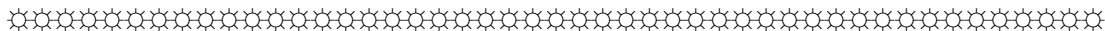
Al fine di facilitare i compiti di archiviazione informatizzata dell'ufficio si invita inoltre, senza costituire obbligo alcuno, a fornire, ove possibile e i seguenti ulteriori elementi :

- Progetto ed eventuali relazioni specialistiche (studio di compatibilità idro-geomorfologica; studio di incidenza) in formato testo digitale;
- Cartografia di progetto in formato digitale vettoriale possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



OPERAZIONI DA EFFETTUARE IN CAMPO

Si consulti a tale proposito quanto previsto all'ALLEGATO VIII del presente Regolamento Provinciale.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI O DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

Le Comunicazioni, o le richieste di Autorizzazione possono essere spedite a mezzo Raccomandata R.R., o recapitate direttamente al seguente indirizzo:

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
SERVIZIO GEOLOGICO**



4) CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE (ai sensi degli artt 6 e 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) **CON PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE** (art. 45 della L.R. n. 39/2002 ed art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

4. COMUNICAZIONE CON PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

1. Interventi di utilizzazione forestale di fine turno, sia di fustaie, che di cedui, le cui superfici di intervento non eccedono rispetto ai limiti stabiliti all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005 - artt. 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005
2. Tutela della Biodiversità - Interventi di rinfoltimento, rimboschimento, ringiovanimento del soprassuolo, ripristino di soprassuoli forestali eseguiti ricorrendo a materiale di propagazione proveniente non dalla zona d'impiego, bensì raccolto nelle immediate vicinanze, o acquisito con certificazione da vivai - art. 46 della L.R. n. 39/2002 - art. 22 del Regolamento Regionale n. 7/2005
3. Avviamento di cedui a fustaia – (N.B. l'intervento può anche prevedere un Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva) - art. 39 della L.R. n. 39/2002 -art. 40 del Regolamento Regionale n. 7/2005
4. Tagli disetanei, o tagli favorenti la rinnovazione naturale in boschi individuati da Province, o Comunità Montane, o Enti Gestori di Aree Naturali Protette, quali oggetto di tutela per la conservazione della biodiversità e del germoplasma (in attesa dell'approvazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, da redigere, a cura degli stessi Enti, entro 2 anni dall'individuazione dei siti) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - artt. 26 e 27 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 43, 46, 49 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005
5. Tagli secondari e di sgombero in Fustaie coetanee a tagli successivi - art. 31 del Regolamento Regionale n. 7/2005
6. Tagli saltuari o a scelta (qualora non inseriti all'interno di un piano di assestamento e gestione forestale) in Fustaie disetanee, allorché venga osservato un periodo di curazione di almeno 10 anni, la massa utilizzata non superi il 25% di quella presente e la provvigione legnosa ottenuta a seguito dell'intervento non risulti inferiore ai quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell'art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005 - art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005
7. Tutela della Biodiversità – interventi forestali in soprassuoli dichiarati “Boschi destinati alla conservazione della biodiversità e del germoplasma”, non ancora assestati - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed art. 49 del Regolamento Regionale n. 7/2005



segue: **4) COMUNICAZIONE CON PROGETTO DI
UTILIZZAZIONE FORESTALE**

8. **Boschi insistenti in aree naturali protette** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - Artt. 5 e 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005
9. **Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - art. 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005
10. **Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico (R1, R2) e di esondazione** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005
11. **Tagli di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - artt. 83, 84, 85, 86, 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005
12. **Tagli intercalari in FUSTAIE coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale, e si tratti di:**
 - **Tagli intercalari in boschi inclusi in aree dichiarate a rischio di frana lieve (R2) oppure dichiarate aree di attenzione per pericolo di frana (R1) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005);**
 - **Tagli intercalari in boschi cedui di età elevata non destinati a ritornare a cedui semplici (artt. 12 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005);**
 - **Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove non vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito

1. **Interventi di utilizzazione forestale di fine turno, sia di fustaie, che di cedui, le cui superfici di intervento non eccedono rispetto ai limiti stabiliti all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – (artt. 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

Sono consentite, previa comunicazione di cui all'articolo 7, comma 4, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all'articolo 11, le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in



continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni per i cedui, rilasciano scoperta un'area inferiore a:

- a) **5 ettari** per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione;
- b) **20 ettari** per i cedui di castagno;
- c) **10 ettari** per i cedui di tutte le altre specie.

Qualora nella tagliata siano incluse delle **tare permanenti** prive di soprassuolo forestale, l'estensione massima della tagliata ammissibile può essere accresciuta proporzionalmente fino ad un massimo del dieci per cento.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

2. **Tutela della Biodiversità - Interventi di rinfoltimento, rimboschimento, ringiovanimento del soprassuolo, ripristino di soprassuoli forestali eseguiti ricorrendo a materiale di propagazione proveniente non dalla zona d'impiego, bensì raccolto nelle immediate vicinanze, o acquisito con certificazione da vivaì (Rinnovazione dei boschi - art. 46 della L.R. n. 39/2002 - Tutela della biodiversità – art. 22 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

In caso di ricorso a materiale di propagazione raccolto nelle immediate vicinanze, o comunque affine, vige il regime di **Comunicazione** sulla base della presentazione di un **Progetto di utilizzazione forestale** di cui all'art. 45 della L.R. n. 39/2002 ed all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

3. **Avviamento di cedui a fustaia, (Trasformazioni e Conversioni non soggette ad Autorizzazione – art. 39 della L.R. n. 39/2002 - Conversioni di cedui - art. 40 del Regolamento Regionale n. 7/2005) – (N.B. l'intervento può anche prevedere un Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva)**

Il primo taglio di avviamento ad alto fusto di un bosco ceduo, viene effettuato, in regime di Comunicazione, sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, o sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva (art. 39 della L.R. n. 39/2002 ed art. 40 del Regolamento Regionale n. 7/2005). Nel progetto deve essere riportato il **cronoprogramma dei lavori intercalari successivi**.

Gli **interventi successivi** devono essere eseguiti in conformità con quanto previsto in progetto, ed in ossequio a quanto dettato al **art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005**.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

4. **Tagli disetanei, o tagli favorenti la rinnovazione naturale in boschi individuati da Province, o Comunità Montane, o Enti Gestori di Aree Naturali Protette, quali oggetto di tutela per la conservazione della biodiversità e del germoplasma (in attesa dell'approvazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, da redigere, a cura degli stessi Enti, entro 2 anni dall'individuazione dei siti) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale (artt. 26 e 27 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 43, 46, 49 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

In attesa che vengano redatti e successivamente approvati i Piani di Gestione ed Assestamento Forestale adottati dagli Enti suindicati (da redigere entro due anni dalla dichiarazione di



destinazione delle aree da tutelare, è possibile effettuare **interventi** il cui fine ultimo sia quello di **favorire la rinnovazione naturale**; tali interventi saranno preferibilmente forme di **trattamento disetaneo**, che dovranno essere descritte in **Progetti di Utilizzazione Forestale di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005**.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

5. Tagli secondari e di sgombero in Fustaie coetanee a tagli successivi (art. 31 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per i boschi non pianificati, i tagli secondari e di sgombero in **fustaie coetanee a tagli successivi** devono essere **comunicati** ai sensi dell'articolo 7 ed eseguiti sulla base del **progetto di utilizzazione forestale** di cui all'articolo 11, comma 3.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

6. Tagli saltuari o a scelta (qualora non inseriti all'interno di un piano di assestamento e gestione forestale) **in Fustaie disetanee, allorché venga osservato un periodo di curazione di almeno 10 anni, la massa utilizzata non superi il 25% di quella presente e la provvigione legnosa** ottenuta a seguito dell'intervento **non risulti inferiore** ai seguenti quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell'art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005:

- a) per i boschi di faggio 250 metri cubi;
- b) per i boschi di specie quercine 170 metri cubi;

(art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

7. Tutela della Biodiversità – interventi forestali in soprassuoli dichiarati “Boschi destinati alla conservazione della biodiversità e del germoplasma”, non ancora assestati - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale

Ai sensi di quanto previsto **all'art. 49 del Regolamento Regionale n. 7/2005**, interventi forestali in questi ambiti devono essere eseguiti sulla base di un **progetto di utilizzazione forestale** di cui all'articolo 11 dello stesso Regolamento.

(art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed art. 49 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

8. Boschi insistenti in aree naturali protette - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5 della L.R. n. 39/2002, nonché **all'art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005**, interventi in ambiti ricadenti in aree naturali protette prevedono l'acquisizione del Nulla Osta preventivo da parte dell'Ente gestore dell'area naturale protetta, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 29/97 .

(Artt. 5 e 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento



9. Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale

Ai sensi di quanto previsto all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005, interventi forestali la cui superficie ricada in S.I.C. e/o Z.P.S. devono essere eseguiti sulla base di un progetto di utilizzazione forestale di cui all'articolo 11 dello stesso Regolamento.

Nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del citato art. 53 del Regolamento forestale, nel caso in cui l'area di intervento ricada in S.I.C. e/o Z.P.S., è necessario acquisire preventivamente la "Pronuncia di Valutazione di Incidenza" da parte del competente Ufficio della Regione Lazio (dietro presentazione allo stesso Ufficio di uno Studio volto a valutare i principali effetti che l'intervento può avere sul sito e ad individuare le eventuali misure di mitigazione, redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali), allorché:

- a) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie, e sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale;
- b) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata, e sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale;

Nei casi in cui non sia prevista l'acquisizione preventiva della "Pronuncia di Valutazione di Incidenza" da parte del competente Ufficio della Regione Lazio, il progetto di utilizzazione forestale, e sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione, oltre ai contenuti minimi specificati dall'articolo 11, deve essere integrato da:

- a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;
- b) l'individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;
- c) la descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed impianti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie e/o dell'habitat sottoposti specificatamente a tutela;
- d) l'indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale (Art. 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Si evidenzia che, qualora l'intervento ricada in una Z.P.S., dovranno essere inoltre rispettate le misure di conservazione previste nella D.G.R. n. 533/2006 e s.m.i..

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

- 10. Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico e di esondazione - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale**
- Gli interventi forestali in aree che insistono in ambiti gravati da fenomeni franosi, o di esondazione, in atto o potenziali, devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché alle Norme di Salvaguardia allegate ai PAI (Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e P.S.A.I. (Piani Straordinari per l'Assetto Idrogeologico),



redatti dalle competenti Autorità di Bacino.

In particolare:

A) nelle aree a rischio di frana lieve (R2) e nelle aree di attenzione per pericolo di frana (R1), l'intervento è soggetto al Regime di Autorizzazione, sulla base di:

- un **progetto di utilizzazione forestale**, allorché:
 - la **superficie** richiesta per l'intervento **ecceda rispetto ai limiti imposti all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005;**
 - **si tratti di interventi intercalari in fustaie e/o cedui che non rispondano ai criteri** individuati al **comma 1 dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 7/2005;**
 - **sussistano le condizioni previste dal Regolamento;**
- un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva**, allorché:
 - **sussistano le condizioni previste dal Regolamento;**

B) nelle aree a rischio di frana molto elevato (R4) ed a rischio di frana elevato (R3), l'intervento, indipendentemente dall'estensione della tagliata, l'intervento è soggetto al Regime di Autorizzazione di cui all'articolo 7, sulla base di:

- un **progetto di utilizzazione forestale** previsto dall'articolo 11, **integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, dal quale risulti che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio (art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

11. Tagli di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale.

Ai sensi degli artt. 83, 84, 85, 86, 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005, nei boschi nei quali insistono manufatti, o elettrodotti, o reti di servizio pubblico, o collegamenti stradali o ferroviari, o argini artificiali, il cui mantenimento in efficienza e sicurezza richiede operazioni **culturali periodiche** a carico delle piante situate nelle vicinanze, gli **interventi di manutenzione** possono essere eseguiti in **regime di Comunicazione**, sulla base di un **Progetto di Utilizzazione Forestale, particolarmente in caso di lavori urgenti, allorché risultino in conformità con quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 7/2005.**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

12. Tagli intercalari in FUSTAIE coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005),



laddove sussistano le condizioni previste per il **regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale**, e si tratti di:

- **Tagli intercalari in boschi inclusi in aree dichiarate a rischio di frana lieve (R2) oppure dichiarate aree di attenzione per pericolo di frana (R1) dal PAI** (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- **Tagli intercalari in boschi cedui di età elevata non destinati a ritornare a cedui semplici** (artt. 12 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- **Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97** (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) **e successive modificazioni ed integrazioni, laddove non vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.



5) CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA LA AUTORIZZAZIONE (ai sensi degli artt 6 e 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) CON PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE (art. 45 della L.R. n. 39/2002 ed art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

5. AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

1. Interventi di utilizzazione forestale di fine turno, sia di fustaie, che di cedui, le cui superfici di intervento eccedono rispetto ai limiti stabiliti all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – (artt. 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
2. Conversione dei boschi di alto fusto in cedui , di cedui composti in cedui, di cedui di età elevata in cedui semplici - art. 38 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005
3. Sostituzione della specie (interventi artificiali finalizzati all'introduzione di specie forestali esterne all'area di intervento, seppure ricomprese nell'Allegato 1 – (N.B. l'intervento può anche prevedere un Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva) - art. 38, comma 3, della L.R. n. 39/2002 ed art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005
4. Tagli intercalari in FUSTAIE (fustaie coetanee o coetaneiformi, o soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia) allorché, a seguito del taglio intercalare di cui all' art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005, venga asportato un numero di piante superiore a quello minimo indicato dal presente regolamento e/o venga rilasciata una distanza tra le chiome delle piante rimaste in piedi superiore a quanto indicato dal Regolamento - artt. 12 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005.
5. Tagli intercalari in CEDUI, allorché, a seguito del taglio intercalare di cui all'art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005, venga rilasciato un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di interventi (almeno 3) - artt. 12 e 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005.
6. Tagli intercalari in FUSTAIE coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale, e si tratti di:
 - Tagli intercalari in aree di cui alla L.R. n. 43/74, che risultino ancora oggetto di indennizzo per i mancati tagli, alla data dell'intervento (art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 12 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005
 - Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).



segue: **5. AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE**

- **Tagli intercalari in boschi insistenti in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**
 - **Tagli intercalari di avviamento a trattamento disetaneo in boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo, in situazioni speciali, (artt. 12, 33, 43 e 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005);**
- 7. Tagli di sementazione** (qualora non inseriti all'interno di un piano di assestamento e gestione forestale) **in Fustaie coetanee a tagli successivi**, laddove la **provvigione** legnosa ottenuta a seguito dell'intervento risulti **inferiore** ai quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell'art. 31 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**
- 8. Tagli saltuari o a scelta** (qualora non inseriti all'interno di un piano di assestamento e gestione forestale) **in Fustaie disetanee**, allorché non venga osservato un **periodo di curazione di almeno 10 anni e/o la massa utilizzata superi il 25% di quella presente** e/o la **provvigione** legnosa ottenuta a seguito dell'intervento **risulti inferiore** ai quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell'art. 33 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**
- 9. Interventi forestali di Avviamento verso forme di trattamento disetaneo:**
- a. **in boschi in situazioni speciali** (boschi situati in terreni mobili e in terreni a forte pendenza, soggetti a valanghe e/o a caduta massi);
 - b. **in boschi situati al limite della vegetazione arborea, e comunque ad una quota di oltre 1200 metri s.l.m.;**
 - c. **sulle cime e sui crinali apicali, con pendenze mediamente superiori al 50%,.** (art. 46 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**)
- 10. Tutela della Biodiversità – interventi forestali in soprassuoli dichiarati “Boschi destinati alla conservazione della biodiversità e del germoplasma”, non ancora assestati** - laddove sussistano le condizioni previste per il **regime di Autorizzazione** – art. 49 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**
- 11. Interventi culturali finalizzati alla prevenzione e/o al contenimento di processi fitosanitari e/o di degrado in boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale, in fase di indennizzo per i mancati tagli ai sensi della legge regionale 43/1974 - artt. 12 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005**
- 12. Boschi insistenti in aree naturali protette** - laddove sussistano le condizioni previste per il **regime di Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale** artt. 5 e 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 51 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**
- 13. Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni** - laddove sussistano le condizioni previste per il **regime di Autorizzazione** - art. 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 53 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**



segue: **5. AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE**

- 14. Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico (R3 e R4 sempre, e, in taluni casi R1 e R2) e di esondazione - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione - art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005**
- 15. Interventi di utilizzazione finale ed intercalare in boschi composti per oltre il 25% da piante di sughera - art. 56 del Regolamento Regionale n. 7/2005**
- 16. Interventi di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione - artt. 83, 84, 85, 86, 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005**

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito

1. Interventi di utilizzazione forestale di fine turno, sia di fustaie, che di cedui, le cui superfici di intervento eccedono rispetto ai limiti stabiliti all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – (artt. 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Sono consentite, previa comunicazione di cui all'articolo 7, comma 4, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all'articolo 11, le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni per i cedui, rilasciano scoperta un'area inferiore a:

- a) **5 ettari** per le **fustaie coetanee a tagli successivi**, con riferimento al taglio di sementazione;
- b) **20 ettari** per i **cedui di castagno**;
- c) **10 ettari** per i **cedui di tutte le altre specie**.

Qualora nella tagliata siano incluse delle **tare permanenti** prive di soprassuolo forestale, l'estensione massima della tagliata ammissibile può essere accresciuta proporzionalmente fino ad un massimo del **10%**.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

2. Conversione dei boschi di alto fusto in cedui, di cedui composti in cedui, di cedui di età elevata in cedui semplici (art. 38 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Gli interventi di **Conversione** di:



- a) boschi di alto fusto e soprassuoli transitori provenienti dall'avviamento all'alto fusto in cedui matricinati o semplici;
- b) boschi cedui di età elevata di cui all'articolo in cedui semplici o matricinati;
- c) cedui composti in cedui semplici;

sono soggetti ad **Autorizzazione** da parte dell'ente competente, con presentazione di un **progetto di utilizzazione forestale** previsto dall'articolo 11, **previo parere della Sezione**, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

3. Sostituzione della specie (interventi artificiali finalizzati all'introduzione di specie forestali esterne all'area di intervento, seppure ricomprese nell'Allegato 1 - art. 38, comma 3, della L.R. n. 39/2002 ed art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005 - (N.B. l'intervento può anche prevedere un Progetto di Utilizzazione Forestale)

La sostituzione della specie effettuata mediante taglio, estirpazione, sradicamento e/o devitalizzazione delle ceppaie, nonché lavorazione del suolo e successivo reimpianto è soggetta all'**Autorizzazione** di cui all'articolo 7, alla quale deve essere allegato il **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** previsto dall'articolo 10 ovvero il **progetto di utilizzazione forestale** di cui all'articolo 11, che specifichino i **criteri**, le **modalità** ed il **cronoprogramma dei lavori** per un arco temporale di almeno cinque anni, con interventi a scalare qualora l'area interessata superi i cinquemila metri quadrati.

Ai fini della regolare esecuzione dei lavori, **l'interessato, prima dell'inizio degli stessi, effettua un congruo deposito cauzionale a garanzia**, che sarà svincolato **dopo cinque anni, allorché gli interventi di cui siano riusciti.**

Se entro cinque anni dall'esecuzione dell'intervento gli obiettivi attesi non siano stati raggiunti, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 per effettuare la **rinnovazione artificiale** dell'area con specie di cui all'allegato A1, sulla base del **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 10**. Per la rinnovazione artificiale l'interessato si avvale del deposito cauzionale a garanzia già versato.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

4. Tagli intercalari in FUSTAIE (fustaie coetanee o coetaneiformi, o soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia) **allorché, a seguito del taglio intercalare di cui all' art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005, venga asportato un numero di piante superiore al 30% delle presenti e venga rilasciata una distanza tra le chiome delle piante rimaste in piedi superiore a:**

- 2 metri per le specie a temperamento sciafilo*;
- 3.5 metri per le altre specie.

(artt. 12 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

* di pianta che rifugge la luce



5. **Tagli intercalari in CEDUI (sfolli e diradamenti in cedui semplici, matricinati e composti)**, di proprietà pubblica e privata (da eseguirsi senza limiti di estensione, in qualsiasi periodo dell'anno, solo sui polloni del turno, asportando prioritariamente le piante ammalate, deperienti, aduggiate**, senza prospettive di sviluppo), **allorché a seguito dell'intervento vengano rilasciati meno di 3 polloni per ceppaia.**

(artt. 12 e 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

N.B. non rientrano in questa tipologia di interventi i tagli di avviamento a fustaia (art. 40 del Regolamento Regionale n. 7/2005), per i quali è previsto **il regime di Comunicazione con progetto di taglio** di cui all'art. 11, o con **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** di cui all'art. 10 dello stesso Regolamento forestale.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

6. **Tagli intercalari in FUSTAIE coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), o nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale, e si tratti di:**

- **Tagli intercalari in aree di cui alla L.R. n. 43/74, che risultino ancora oggetto di indennizzo per i mancati tagli, alla data dell'intervento (art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 12 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**
- **Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**
- **Tagli intercalari in boschi insistenti in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**
- **Tagli intercalari di avviamento a trattamento disetaneo in boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo, in situazioni speciali, (artt. 12, 33, 43 e 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005);**

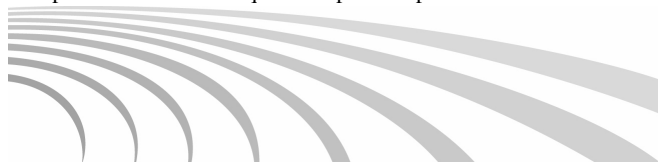
Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

7. **Tagli di sementazione** (qualora non inseriti all'interno di un piano di assestamento e gestione forestale) **in Fustaie coetanee a tagli successivi**, laddove la **provvigione** legnosa ottenuta a seguito dell'intervento risulti **inferiore** ai seguenti quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 7/2005:

- a) per i boschi di faggio 200 metri cubi;
- b) per i boschi di quercia 140 metri cubi;
- c) per i boschi di conifere 150 metri cubi.;

(art. 31 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

** di pianta sottomessa in quanto coperta da piante dominanti



Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

8. **Tagli saltuari o a scelta** (qualora non inseriti all'interno di un piano di assestamento e gestione forestale) **in Fustaie disetanee, allorché non venga osservato un periodo di curazione di almeno 10 anni e/o la massa utilizzata superi il 25% di quella presente e/o la provvigione legnosa ottenuta a seguito dell'intervento risulti inferiore** ai seguenti quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell'art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005:
- a) **per i boschi di faggio 250 metri cubi;**
 - b) **per i boschi di specie quercine 170 metri cubi;**
- (art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

9. Interventi forestali di **Avviamento verso forme di trattamento disetaneo**:
- a) **in boschi in situazioni speciali** (boschi situati in terreni mobili e in terreni a forte pendenza, soggetti a valanghe e/o a caduta massi);
 - b) **in boschi situati al limite della vegetazione arborea, e comunque ad una quota di oltre 1200 metri slm, per una fascia di 100 m. misurati secondo la direzione di massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco;**
 - c) **sulle cime e sui crinali apicali, con pendenze mediamente superiori al 50%, per una fascia di almeno 50 m. misurati secondo la direzione di massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco, o dalla sua linea di displuvio.**

Per questi interventi è previsto il **regime di Autorizzazione** sulla base di un **progetto di utilizzazione forestale** di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005.
(art. 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

10. **Tutela della Biodiversità – interventi forestali in soprassuoli dichiarati “Boschi destinati alla conservazione della biodiversità e del germoplasma”, non ancora assestati** - laddove sussistano le condizioni previste per il **regime di Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale**.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 49 del Regolamento Regionale n. 7/2005, **interventi forestali in questi ambiti** devono essere eseguiti sulla base di un **progetto di utilizzazione forestale** di cui all'articolo 11 dello stesso Regolamento.
(art. 49 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

11. **Interventi culturali finalizzati alla prevenzione e/o al contenimento di processi fitosanitari e/o di degrado in boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale, in fase di indennizzo per i mancati tagli ai sensi della legge regionale 43/1974**
In questo tipo di ambiti, ed in fase di vigenza di indennizzi per mancati tagli, qualsiasi tipo di intervento culturale deve essere eseguito in regime di Autorizzazione, sulla base di un progetto di utilizzazione forestale di cui all'articolo 11 dello stesso Regolamento, previa acquisizione del Nulla Osta Regionale, sentito il parere della Sezione Forestale .



(artt. 12 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

12. **Boschi insistenti in aree naturali protette** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di **Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale**
Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5 della L.R. n. 39/2002, nonché **all'art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005**, interventi in ambiti ricadenti in aree naturali protette prevedono l'acquisizione del Nulla Osta preventivo da parte dell'Ente gestore dell'area naturale protetta, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 29/97 .
(Artt. 5 e 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati

13. **Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni** - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di **Autorizzazione**

Ai sensi di quanto previsto **all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005**, interventi forestali la cui superficie ricada in S.I.C. e/o Z.P.S. devono essere eseguiti sulla base di un **progetto di utilizzazione forestale** di cui all'articolo 11 dello stesso Regolamento.

Nel rispetto di quanto previsto al **comma 1 del citato art. 53 del Regolamento forestale**, nel caso in cui l'area di intervento ricada in S.I.C. e/o Z.P.S., è necessario **acquisire preventivamente la "Pronuncia di Valutazione di Incidenza"** da parte del competente **Ufficio della Regione Lazio** (dietro presentazione allo stesso Ufficio di uno **Studio volto a valutare i principali effetti che l'intervento può avere sul sito e ad individuare le eventuali misure di mitigazione**, redatto da un **tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali**), allorché:

- a) l'estensione delle taglie, ecceda i limiti indicati all'articolo 19;
- b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;
- c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;
- d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino:
 - per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di intervento;
 - per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore a quello massimo indicato dal presente regolamento, e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento;
- e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all'articolo 97.

Nei casi di regime di **Autorizzazione** in cui non sia prevista l'acquisizione preventiva della **"Pronuncia di Valutazione di Incidenza"** da parte del competente **Ufficio della Regione Lazio**, il progetto di utilizzazione forestale, oltre ai contenuti minimi specificati



dall'articolo 11, deve essere integrato da:

- a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;
 - b) l'individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;
 - c) la descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed imposti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie e/o dell'habitat sottoposti specificatamente a tutela;
 - d) l'indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale.
- (art. 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Si evidenzia che, qualora l'intervento ricada in una **Z.P.S.**, dovranno essere inoltre rispettate le **misure di conservazione previste nella D.G.R. n. 533/2006 e s.m.i.**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

14. Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico e di esondazione - laddove sussistano le condizioni previste per il **regime di Autorizzazione**

Gli **interventi forestali** in aree che insistono in ambiti gravati da **fenomeni franosi**, o di **esondazione, in atto o potenziali**, devono essere eseguiti **in conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché alle Norme di Salvaguardia** allegate ai **PAI (Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)** e **P.S.A.I. (Piani Straordinari per l'Assetto Idrogeologico)**, redatti dalle competenti **Autorità di Bacino**.

In particolare:

A) nelle aree a rischio di frana lieve (R2) e nelle aree di attenzione per pericolo di frana (R1), l'intervento è soggetto al **Regime di Autorizzazione**, sulla base di:

- un **progetto di utilizzazione forestale**, allorché:
 - a) la **superficie** richiesta per l'intervento **ecceda rispetto ai limiti imposti all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005**;
 - b) si tratti di **interventi intercalari in fustaie e/o cedui** che non rispondano ai **criteri** individuati al **comma 1 dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 7/2005**;
 - c) **sussistano le condizioni previste dal Regolamento**;
- un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva**, allorché:
 - a) **sussistano le condizioni previste dal Regolamento**;

B) nelle aree a rischio di frana molto elevato (R4) ed a rischio di frana elevato (R3), l'intervento, indipendentemente dall'estensione della tagliata, l'intervento è soggetto al **Regime di Autorizzazione** di cui all'articolo 7, sulla base di:



- un **progetto di utilizzazione forestale** previsto dall'articolo 11, **integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica**, redatto da un professionista abilitato, dal quale risulti che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il **criterio di non aumentare il livello di rischio** e di **non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio**.
(art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

15. Interventi di utilizzazione finale ed intercalare in boschi composti per oltre il 25% da piante di sughera

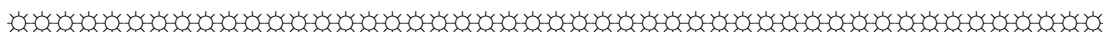
Ai sensi di quanto previsto all'art. 56 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**, **gli interventi forestali di utilizzazione finale ed intercalare in boschi composti per oltre il 25% da piante di sughera** devono avvenire in **Regime di Autorizzazione** di cui all'articolo 7, sulla base di un **progetto di utilizzazione forestale** previsto dall'articolo 11.
(art. 56 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

16. Tagli di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale.

Ai sensi degli artt. 83, 84, 85, 86, 87 del **Regolamento Regionale n. 7/2005**, nei boschi nei quali insistono **manufatti, o elettrodotti, o reti di servizio pubblico, o collegamenti stradali o ferroviari, o argini artificiali**, il cui **mantenimento in efficienza e sicurezza** richiede **operazioni colturali periodiche** a carico delle piante situate nelle vicinanze, **gli interventi di manutenzione** devono essere eseguiti in **regime di Autorizzazione**, sulla base di un **progetto di utilizzazione forestale**, anche **in caso di lavori urgenti**, allorché **non risultino in conformità con quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 7/2005**.
(artt. 83, 84, 85, 86, 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA IN CASO DI INTERVENTI CHE PREVEDONO IL PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Alla **COMUNICAZIONE** (il cui modello è disponibile in **Allegato Ia**), o alla **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE** (il cui modello è disponibile in **Allegato Ib**), sottoscritta dal proprietario/dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo), **con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso eventuale telefono cellulare) del**



richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** (modello disponibile in **Allegato II**) resa dall'interessato, **attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo** sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. n. 7/2005);
- **CONSENSO** a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI** (modello disponibile in **Allegato III**) **da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;**
- **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETÀ' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (modello disponibile in **Allegato IV**) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario).
- **SCHEDA TECNICA** fornita da questa Amministrazione Provinciale (modello disponibile in **Allegato IX**), da compilare a cura del progettista;
- **PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PROGETTO**, in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico, (art. 11 comma 4, lettera d) del Reg. Region. n. 7/2005)
- **PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE A FIRMA DI UN TECNICO AGROFORESTALE ABILITATO** (modello disponibile in **Allegato VII**) **previsto all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005** (presentato ai sensi degli artt 6 e. 45 della L.R. n. 39/2002 e degli artt. 7, 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005), **contenente i seguenti elementi:**
 - **Relazione tecnica;**
 - **Rilievi ed elaborazioni;**
 - **Cartografia;**
 - **Documenti ed allegati.**

La Relazione tecnica dovrà fornire informazioni riguardo a:

- **generalità dell'azienda e dell'area oggetto di utilizzazione;**
- **indicazione dei dati catastali (Foglio/i e Particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;**
- **indicazione della superficie di intervento;**
- **descrizione delle modalità con cui si è proceduto al confinamento dell'area oggetto di utilizzazione ;**
- **descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo e della rinnovazione, ai principali caratteri**



dendrometrici, quali età e provvigione, al grado di copertura, alla struttura e alla stratificazione, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti (SOLO PER LE FUSTAIE);

- dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare i criteri che si vogliono seguire per garantire l'affermazione della rinnovazione, la stima della massa legnosa oggetto di utilizzazione e stima della provvigione residua, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni precedenti, e non, le modalità di utilizzazione e di esbosco (SOLO PER LE FUSTAIE);
- descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo, ai principali parametri caratterizzanti il soprassuolo, quali età, altezza media, numero di piante, provvigione, al grado di copertura, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti (SOLO PER I CEDUI);
- dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare la stima orientativa della massa legnosa oggetto di utilizzazione, i criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni precedenti, e non, le modalità di utilizzazione e di esbosco (SOLO PER I CEDUI);
- forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
- aree percorse da incendi e misure per la prevenzione degli incendi;
- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- fotografie dell'area di intervento;
- dichiarazione della superficie totale di proprietà dell'Ente, di ciascuna classe di governo, al fine di poter evincere la superficie massima utilizzabile in ciascuna stagione silvana - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico, (art. 11 comma 4, lettera d del Reg. Region. N. 7/2005);
- indicazione della superficie massima utilizzabile (ai sensi degli artt. 148 e 149 del Regolamento Regionale n. 7/2005) - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 11 comma 4, lettera d), punto 2, del Regolam. Region. n. 7/2005);
- dichiarazione di avvenuto rilascio di una pianta destinata ad invecchiamento indefinito, per ogni 10 ettari, o frazione, di superficie utilizzata - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 22 del Regolam. Region. n. 7/2005);

I Rilievi e le elaborazioni dovranno fornire informazioni riguardo a:

- risultati dei rilievi e relative elaborazioni;
- piedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (SOLO PER LE FUSTAIE);
- piedilista di martellata delle piante di età superiore al secondo turno di cui è previsto il taglio ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (SOLO PER I CEDUI);

Gli elaborati Cartografici devono consistere in:

- Stralcio di Cartografia Catastale con indicazione del perimetro dell'area oggetto dell'intervento;
- Stralcio di Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione del perimetro dell'area oggetto dell'intervento;
- Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione di eventuale zonizzazione del bosco;



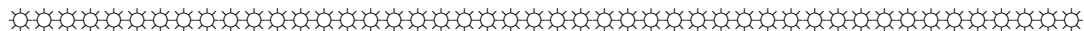
- Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione della viabilità principale e degli imposti, se presenti all'interno dell'area;
- Coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell'area oggetto di intervento, ove disponibili;

Documenti ed allegati

- Provvedimento di adozione del progetto, da parte dell'Ente Pubblico - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 11 del Regolam. Region. N. 7/2005);
- Potrà essere allegata alla relazione progettuale qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria per la valutazione del progetto.

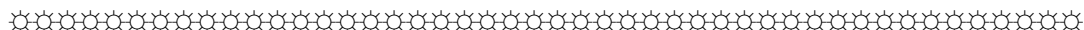
Al fine di facilitare i compiti di archiviazione informatizzata dell'ufficio si invita inoltre, senza costituire obbligo alcuno, a fornire, ove possibile e i seguenti ulteriori elementi :

- Progetto ed eventuali relazioni specialistiche (studio di compatibilità idro-geomorfologica; studio di incidenza) in formato testo digitale;
- Cartografia di progetto in formato digitale vettoriale possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



OPERAZIONI DA EFFETTUARE IN CAMPO

Si consulti a tale proposito quanto previsto all'ALLEGATO VIII del presente Regolamento Provinciale.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI O DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

Le Comunicazioni, o le richieste di Autorizzazione possono essere spedite a mezzo Raccomandata R.R., o recapitate direttamente al seguente indirizzo:

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
SERVIZIO GEOLOGICO**



6) CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE (ai sensi degli artt 6 e 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) SENZA ALCUN PROGETTO;

6) COMUNICAZIONE SENZA ALCUN PROGETTO

1. Trasformazioni di piantagioni in boschi, di terreni soggetti a vincolo idrogeologico e non boscati in boschi, rimboschimenti, imboschimenti ed impianti per la produzione legnosa specializzata, di arbusteti transitori in boschi, (purchè realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie), in boschi (commi 2 e 3 dell'art. 39 della L.R. n. 39/2002)
2. Conversioni di cedui semplici in cedui composti, conversioni di cedui composti in fustaia (art. 39 della L.R. n. 39/2002)
3. Coltivi abbandonati – Ripristino dell'attività ordinaria in coltivi abbandonati prendendo come riferimento la qualifica risultante al catasto alla data di entrata in vigore della Legge Forestale (05/12/2002) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione - art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005
4. Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione - art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005
5. succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata, in aree di proprietà pubblica - art. 100 del Regolamento Regionale n. 7/2005

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito

- 1) Trasformazioni di piantagioni in boschi, di terreni soggetti a vincolo idrogeologico e non boscati in boschi, rimboschimenti, imboschimenti ed impianti per la produzione legnosa specializzata, di arbusteti transitori in boschi, (purchè realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie), in boschi (commi 2 e 3 dell'art. 39 della L.R. n. 39/2002).

Tutti gli interventi sopraesposti prevedono il **regime di Comunicazione, senza alcun progetto** allegato all'istanza (**art. 39, comma 2, della L.R. n. 39/2002**).

N.B. Nel caso di **trasformazioni di arbusteti transitori** che facciano ricorso alla rinnovazione artificiale, è necessaria la **preventiva Autorizzazione da parte della Regione**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.



2) **Conversioni di cedui semplici in cedui composti, conversioni di cedui composti in fustaia (art. 39 della L.R. n. 39/2002)**

i tagli di conversione di cedui semplici in cedui composti e di cedui composti in fustaia vengono effettuati in **regime di Comunicazione, senza alcun progetto** allegato all'istanza (art. 39, comma 4, della L.R. n. 39/2002).

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

3) **Coltivi abbandonati – Ripristino dell'attività ordinaria in coltivi abbandonati prendendo come riferimento la qualifica risultante al catasto alla data di entrata in vigore della Legge Forestale (05/12/2002) – (art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione.**

Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 39/2002, sono vietati gli interventi di trasformazione dei boschi e degli arbusteti in altre qualità di coltura.

Tuttavia sono consentiti, previa **Comunicazione** o **Autorizzazione** interventi di trasformazione, **laddove gli stessi costituiscano un ripristino alla destinazione d'uso che catastalmente risultava alla data di entrata in vigore della L.R. n. 39/2002.** Aree che alla data di entrata in vigore della legge forestale erano già qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, conservano la loro qualifica ed attualità di coltura nella misura consentita dallo stato di fatto e dei luoghi. Per queste aree la manutenzione, la pulizia ed il ripristino all'attività ordinaria è consentita senza necessità dell'autorizzazione o della comunicazione di cui all'articolo 7, purché le aree non ospitino boschi oppure popolamenti assimilati.

Nello specifico, **in caso di terreni abbandonati coltivati a oliveto, o che comunque ospitino piante di olivo, per le quali non sussistano obblighi connessi alla precedente introduzione, il ripristino dell'attività ordinaria è soggetto alla Comunicazione** di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, **senza alcun progetto**, allorché le aree ospitino **piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'*olea europea* L. subsp. *oleaster*, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età mediamente inferiore a tre anni.**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

4) **Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione (art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

Lo sradicamento o l'eradicazione delle piante di alto fusto e delle ceppaie vive nelle aree boscate, di norma vietati, sono ammessi, **in regime di Comunicazione**, allorché si riferiscano a:

- a) le formazioni artificiali finalizzate alla produzione legnosa specializzata anche se in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- b) i castagni da frutto non più produttivi e/o morti oppure affetti da fitopatie, con interventi a scalare allorché riguardino le ceppaie su superfici superiori a cinque mila metri quadrati;
- c) motivi di pubblica incolumità e fitosanitari;
- d) la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d'uso ai sensi dell'articolo 9;



e) l'esecuzione di interventi ed opere pubbliche o di pubblico interesse;

e riguardino una **superficie inferiore a 500 mq.**

Affinché sussista detto **regime di Comunicazione**, l'intervento di sradicamento di piante morte e ceppaie secche **non deve avvenire in boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dagli effetti del dissesto dei versanti,**

Per la realizzazione di interventi di **devitalizzazione** è previsto il **regime di Comunicazione** quando si tratti di **superficie inferiore a 500 mq.**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

5) Succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata, in aree di proprietà pubblica - art. 100 del Regolamento Regionale n. 7/2005

Entro il secondo anno dal passaggio del fuoco in bosco, gli interessati possono eseguire la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata. E' fatto obbligo, comunque, di eliminare, entro il secondo anno dall'evento, le condizioni che possano favorire l'insorgere e la propagazione del fuoco in una fascia di almeno venti metri. Qualora l'area percorsa dal fuoco sia di proprietà pubblica, l'ente proprietario deve inviare apposita comunicazione all'ente competente ed al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, specificando i soggetti esecutori delle operazioni nonché l'area ed i criteri di realizzazione dell'intervento, che deve comunque interessare le sole piante morte o danneggiate e senza prospettive di vita.

Qualora l'area percorsa dal fuoco non sia di proprietà pubblica, gli interessati possono eseguire l'intervento senza necessità dell'autorizzazione o della comunicazione di cui all'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.



7) CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA LA AUTORIZZAZIONE (ai sensi degli artt 6 e 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) SENZA ALCUN PROGETTO;

7) AUTORIZZAZIONE SENZA ALCUN PROGETTO

1. Trasformazione del bosco, degli arbusteti e delle aree assimilate a bosco che comporti eliminazione di vegetazione finalizzata all'utilizzazione del terreno con destinazioni d'uso diverse da quella forestale e successivo Imboschimento compensativo in aree nude vicine, nel caso di eliminazione di superfici boscate > 5.000 mq - artt. 37 e 40 della L.R. n. 39/2002 - artt. 13 e 14 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004
2. Coltivi abbandonati – Ripristino dell'attività ordinaria in coltivi abbandonati prendendo come riferimento la qualifica risultante al catasto alla data di entrata in vigore della Legge Forestale (05/12/2002) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione - art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005
3. Attività Vivaistica Forestale a scopo commerciale - art. 58 della L.R. n. 39/2002
4. Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione - art. 17 del Regolamento regionale n. 7/2005
5. Ceduazione di Fasce Frangivento - art. 59 del Regolamento regionale n. 7/2005
6. Attività di pascolo in boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o in boschi radi e deperienti – art. 106, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/2005)

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito

1. Trasformazione del bosco, degli arbusteti e delle aree assimilate a bosco che comporti eliminazione di vegetazione finalizzata all'utilizzazione del terreno con destinazioni d'uso diverse da quella forestale e successivo imboschimento compensativo in aree nude vicine, nel caso di eliminazione di superfici boscate > 5.000 mq (artt. 37 e 40 della L.R. n. 39/2002 - artt. 13 e 14 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004)

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37 della L.R. n. 39/2002, la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi che comporti eliminazione di vegetazione finalizzata all'utilizzazione del terreno con destinazioni d'uso diverse da quella forestale è autorizzata dalla Regione Lazio, Ente preposto alle Autorizzazioni Paesaggistiche (ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio), senza alcun progetto allegato all'istanza, previo Nulla Osta dell'Ente competente alla tutela del Vincolo Idrogeologico (Provincia), compatibilmente con la



conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Qualora l'intervento comporti l'eliminazione di un'area boscata di superficie > 5.000 m², l'interessato è tenuto ad effettuare, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 39/2002, ed ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2005 un imboschimento compensativo in un terreno nudo appartenente allo stesso bacino idrografico

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

2. Coltivi abbandonati - Ripristino dell'attività ordinaria in coltivi abbandonati prendendo come riferimento la qualifica risultante al catasto alla data di entrata in vigore della Legge Forestale (05/12/2002) – (art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione

Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 39/2002, sono vietati gli interventi di trasformazione dei boschi e degli arbusteti in altre qualità di coltura.

Tuttavia sono consentiti, previa **Comunicazione** o **Autorizzazione** interventi di trasformazione, laddove gli stessi costituiscano un ripristino alla destinazione d'uso che catastalmente risultava alla data di entrata in vigore della L.R. n. 39/2002. Aree che alla data di entrata in vigore della legge forestale erano già qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, conservano la loro qualifica ed attualità di coltura nella misura consentita dallo stato di fatto e dei luoghi. Per queste aree la manutenzione, la pulizia ed il ripristino all'attività ordinaria è consentita senza necessità dell'autorizzazione o della comunicazione di cui all'articolo 7, purché le aree non ospitino boschi oppure popolamenti assimilati.

Nello specifico, **in caso di terreni abbandonati coltivati a oliveto, o che comunque ospitino piante di olivo, per le quali non sussistano obblighi connessi alla precedente introduzione, il ripristino dell'attività ordinaria è soggetto al regime di Autorizzazione** da parte dell'Ente competente, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, **senza alcun progetto:**

- a) **allorché le aree ospitino piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'*olea europea* L. *subsp.oleaster*, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età superiore a tre anni ed inferiore a dieci anni;**
- b) **previo parere della Sezione del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lazio, allorché le aree ospitino piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'*olea europea* L. *subsp.oleaster*, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età mediamente superiore a dieci anni.** Per le aree per la quali la mancata coltivazione agronomica oppure l'applicazione di altre pratiche agronomiche, derivi dall'adesione della proprietà a programmi pubblici di ritiro dei terreni dalla coltivazione di seminativi, i dieci anni decorrono dalla conclusione del periodo di ritiro programmato.

In casi diversi dai precedenti, il ripristino dell'attività ordinaria in coltivi abbandonati che abbiano assunto caratteristiche di aree assimilate a bosco, è soggetto al regime di Autorizzazione da parte dell'ente competente, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, previo parere vincolante della Sezione del Comitato Tecnico Scientifico della Regione



Lazio.

N.B. Tale parere vincolante della Sezione non è più necessario (ma sussiste comunque il regime di Autorizzazione) laddove il richiedente dimostri che l'abbandono non è dipeso dalla propria volontà

In tal caso non si tratta di una trasformazione della qualità di coltura ai sensi dell'articolo 37 della legge forestale.

N.B. Le Autorizzazioni suindicate, una volta rilasciate si intendono estese anche a tutte le operazioni necessarie per il corretto ripristino dell'attività, quali l'espianto, lo sradicamento delle ceppaie e la sostituzione delle piante esistenti, purché l'operazione non alteri la stabilità idrogeologica del territorio e non determini una variazione di destinazione d'uso del fondo.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

3. **Attività Vivaistica Forestale a scopo commerciale (art. 58 della L.R. n. 39/2002)**

L'esercizio dell'attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinato all'acquisizione dell'Autorizzazione rilasciata dalle Province o dalle Comunità Montane ai sensi della L. n. 987/1931 e del R.D. n. 1700/33. **Copia del Provvedimento Autorizzativo deve essere inviato dai suindicati Enti al Servizio Fitosanitario della Regione Lazio, per il seguito di competenza.**

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

4. **Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie** - laddove sussistano le condizioni previste per il **regime di Autorizzazione (art. 17 del Regolamento regionale n. 7/2005)**

Lo sradicamento o l'eradicazione delle piante di alto fusto e delle ceppaie vive nelle aree boscate, di norma vietati, sono ammessi allorché riguardino:

- a) le formazioni artificiali finalizzate alla produzione legnosa specializzata anche se in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- b) i castagni da frutto non più produttivi e/o morti oppure affetti da fitopatie, con interventi a scalare allorché riguardino le ceppaie su superfici superiori a cinque mila metri quadrati;
- c) motivi di pubblica incolumità e fitosanitari;
- d) la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d'uso ai sensi dell'articolo 9;
- e) l'esecuzione di interventi ed opere pubbliche o di pubblico interesse;

Per la realizzazione di detti interventi di **sradicamento** o **eradicazione**, è previsto il **regime di Autorizzazione**, quando:

- si tratti di **superficie superiore a 500 mq**;
- lo sradicamento di piante morte e ceppaie secche avvenga in **boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dagli effetti del dissesto dei versanti**,

Per la realizzazione di interventi di **devitalizzazione** è previsto il **regime di Autorizzazione**, quando:

- si tratti di **superficie superiore a 500 mq**.



Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 sopra richiamati.

5. Ceduazione di Fasce Frangivento (art. 59 del Regolamento regionale n. 7/2005)

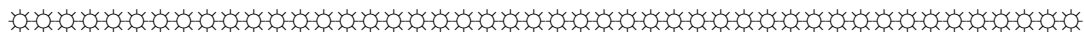
La **ceduazione delle fasce frangivento** può avvenire, in **regime di Autorizzazione**, con interventi a scalare, con intervallo di almeno 5 anni tra una fascia e quella antistante, e con una estensione dell'intervento per una superficie non superiore al 50% della totale.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2002 richiamati al primo capoverso.

6. Attività di pascolo Attività di pascolo in boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o in boschi radi e deperienti – art. 106, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/2005)

L'attività del pascolo in boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o in boschi radi e deperienti, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/2005, è consentita previa Autorizzazione da parte dell'Ente competente.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2002 richiamati al primo capoverso.



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA IN CASO DI INTERVENTI CHE NON PREVEDONO IL PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Alla **COMUNICAZIONE** (modello disponibile in **Allegato Ia**), o alla **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE** (modello disponibile in **Allegato Ib**), sottoscritta dal proprietario/dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo), **con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso eventuale telefono cellulare) del richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:**

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** (modello disponibile in **Allegato II**) resa dall'interessato, **attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo** sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. N. 7/2005);
- **CONSENSO** (modello disponibile in **Allegato III**) a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;**
- **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETÀ' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (il cui modello è disponibile in **Allegato IV**) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario).



Pur non essendo previsto dalla Regione Lazio il progetto, alla **COMUNICAZIONE**, o alla **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**, dovrà essere allegata una serie di informazioni (modello disponibile in **Allegato X**) riguardo a:

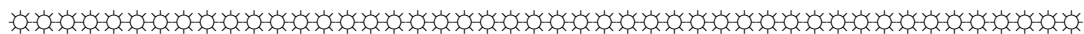
- 1) generalità dell'azienda e dell'area oggetto di utilizzazione;
- 2) indicazione dei dati catastali (Foglio/i e Particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;
- 3) indicazione della superficie di intervento;
- 4) stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- 5) stralcio di Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- 6) coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell'area oggetto di intervento, ove disponibili;
- 7) autocertificazione circa la conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- 8) fotografie dell'area di intervento;

N.B. Qualora l'area di intervento insista in S.I.C. o Z.P.S., ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, dovrà essere acquisita preventivamente la **“Pronuncia di Valutazione di Incidenza”** da parte del competente Ufficio della Regione Lazio, sulla base di uno **Studio redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestale**, volto a valutare i principali effetti che l'intervento può avere sul sito e ad individuare le eventuali misure di mitigazione.

Si evidenzia che, qualora l'intervento ricada in una **Z.P.S.**, dovranno essere inoltre rispettate le **misure di conservazione previste nella D.G.R. n. 533/2006 e s.m.i.**

Al fine di facilitare i compiti di archiviazione informatizzata dell'ufficio si invita inoltre, senza costituire obbligo alcuno, a fornire, ove possibile e i seguenti ulteriori elementi :

- eventuali relazioni specialistiche (studio di compatibilità idro-geomorfologica; studio di incidenza) in formato testo digitale;
- Cartografia in formato digitale vettoriale possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI O DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

Le Comunicazioni, o le richieste di Autorizzazione possono essere spedite a mezzo Raccomandata R.R., o recapitate direttamente al seguente indirizzo:

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
SERVIZIO GEOLOGICO**





ALLEGATO B

**VADEMECUM DEGLI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO**

Per fornire indicazioni riguardo al regime di:

1. **LIBERA INIZIATIVA** senza obbligo di **COMUNICAZIONE** o di **AUTORIZZAZIONE** in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23);
2. **COMUNICAZIONE** senza PROGETTO per interventi di estensione superiore a 3 ettari e fino a 5 ettari, con PROGETTO per interventi di estensione superiore a 5 ettari;
3. **AUTORIZZAZIONE** senza PROGETTO per interventi di estensione superiore a 3 ettari e fino a 5 ettari, con PROGETTO per interventi di estensione superiore a 5 ettari;
4. **AUTORIZZAZIONE con PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA**;
5. **DIVIETO DI SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITA'**;
6. **ALTRE DISPOSIZIONI**



PREMESSA

Gestione del patrimonio pascolivo

La gestione del patrimonio pascolivo di superficie complessiva superiore a 30 ha di proprietà pubblica è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli (*art. 15 L.R. n. 39/02*) redatti da parte degli enti titolari o gestori, approvati dalla Giunta Regionale previo parere del Comitato Tecnico Forestale (*art. 16 L.R. n. 39/02*); la durata dei piani deve essere compresa tra i 10 ed i 15 anni. Per le proprietà pubbliche con aree a pascolo di superficie complessiva inferiore a 30 ha deve redigersi da parte degli enti titolari o gestori un “piano sommario di pascolo” di durata compresa tra 3 e 10 anni (*art. 15 della L.R. n. 39/02 ed art. 115 del Regolamento Regionale n. 7/05*).

La gestione dei pascoli di proprietà pubblica è disciplinata (come previsto dal comma 7 dell’art. 55 della L.R. n. 39/02) dal Regolamento Regionale n. 7/05 in particolare in merito agli interventi di miglioramento, manutenzione e rinnovo (*art. 112*), al carico ammissibile (*art. 113*), alla concessione dei diritti di pascolo a privati (fida pascolo, *art. 114*), alla pianificazione (*art. 115*), al regolamento del pascolo ed ai fondi accantonati (*art. 116*), al registro animali al pascolo (*art. 117*).

La gestione del patrimonio agro – forestale in relazione al vincolo idrogeologico

Il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 stabilisce i criteri di esecuzione delle attività finalizzate alla gestione ed al miglioramento dei terreni agricoli e dei terreni adibiti a pascolo, introducendo una distinzione relativamente all’ambito di applicazione delle procedure, basata sulla vigenza, o meno, del vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267), come di seguito specificato:

- le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 117 (*Titoli I, II, III, IV*) del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 si applicano sull’intero territorio della Regione Lazio, sia nei casi in cui le aree siano gravate da vincolo idrogeologico sia in caso contrario;
- le disposizioni di cui agli artt. da 118 a 127 (*Titolo V*) del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 si applicano alle aree boscate e non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
- le disposizioni di cui all’art. 128 (*Titolo VI*) del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 si applicano alle aree boscate e non boscate, gravate o meno da vincolo idrogeologico;
- le disposizioni di cui agli artt. 129, 130 e 131 (*Titolo VI*) del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 si applicano alle aree boscate e non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico.

Modalità di accertamento dell’esistenza del vincolo idrogeologico

Nella Provincia di Roma 32 Comuni su 121, ivi compreso il Comune di Roma, sono privi della delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico. Per quanto riguarda la delimitazione cartografica, questa è riportata, ove esistente, su base catastale, depositata presso le sedi del Corpo Forestale dello Stato.

L’accertamento dell’esistenza del vincolo idrogeologico è di competenza del Corpo Forestale dello Stato e può essere effettuata con le seguenti modalità:

- per le località dotate di perimetrazione su base catastale delle aree soggette a vincolo idrogeologico (*ovvero tutti i Comuni non compresi nell’elenco di cui al punto seguente*) rivolgersi presso il locale Comando Stazione C.F.S.;



- per il Comune di Roma e per i Comuni di seguito elencati, rivolgersi al Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Roma:

Anguillara, Anzio, Campagnano, Castelnuovo di Porto, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Frascati, Genazzano, Guidonia-Montecelio, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Morlupo, Nazzano, Nerola, Olevano Romano, Pisoniano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Roma destra Tevere, Roma sinistra Tevere, Roma Tivoli, S.Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano, Zagarolo.

Per i sopra elencati comuni, l'individuazione delle località soggette a vincolo idrogeologico viene effettuata per consultazione degli elenchi redatti ai sensi della L. 3917/1877.

Ambito di applicazione del Regolamento per la gestione degli interventi di miglioramento fondiario nel territorio della Provincia di Roma

Ai sensi dell'art. 35 del "Regolamento per la gestione delle risorse agro – forestali della Provincia di Roma", la competenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma in materia di interventi di miglioramento fondiario si applica (in analogia con quanto disposto dalla L.R. n. 39/02, artt. 5 e 45) ai terreni agricoli e pascolivi, o ex-agricoli ed ex-pascolivi qualora essi non siano stati più oggetto di coltivazione o di attività zootecniche, di superficie **superiore a tre ettari**.

Tutti gli interventi, ai fini della loro attuazione, sono soggetti a verifica preliminare della compatibilità con la pianificazione territoriale vigente ed in particolare con la seguente vincolistica:

- **aree protette:** qualora l'intervento previsto ricada, anche parzialmente, all'interno di un'area naturale protetta, è necessario acquisire preventivamente il Nulla Osta di competenza dell'Ente gestore della medesima, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 394/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 29/97;
- **aree Natura 2000:** qualora l'intervento previsto ricada all'interno di aree afferenti alla "Rete Natura 2000", quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e tale intervento non sia direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma possa avere incidenze significative sul sito stesso, ai sensi del D.P.R. n. 357/97, come modificato dal D.P.R. n. 120/03, è necessario acquisire preventivamente dal competente Ufficio Regionale la "Pronuncia di Valutazione di Incidenza"; al fine di acquisire tale pronunciamento, il proponente l'intervento dovrà produrre uno specifico "Studio di Incidenza", volto ad individuare e valutare i principali effetti che l'intervento può avere sul SIC o sulla ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali. Lo studio dovrà uniformarsi alle linee guida nazionali e regionali in materia (Ministero dell'Ambiente e Regione Lazio). Qualora l'intervento ricada in una Z.P.S., lo studio dovrà inoltre riportare una dichiarazione da cui si evinca che sono state rispettate le misure di conservazione previste nella D.G.R. n. 533/2006 e s.m.i.
- **aree soggette a fenomeni di dissesto reali o potenziali:** qualora l'intervento previsto ricada all'interno di un'area interessata da fenomeni di instabilità idro-geo-morfologica reali o potenziali, perimetrata all'interno dei documenti cartografici quali le "*Carte inventario dei fenomeni franosi e di esondazione*" o le "*Carte degli scenari di rischio*" redatte dall'Autorità di Bacino competente per il territorio considerato, dovranno essere applicate le norme di attuazione previste dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dalla stessa Autorità di Bacino e dovranno comunque essere attuate le misure di cui agli artt. da 120 a 127 del Regolamento Regionale n. 7/05;



- **interventi di ripristino dell'attività agricola o pascoliva in aree boscate di neoformazione:** qualora l'intervento previsto ricada all'interno di un'area che per effetto dell'abbandono colturale presenti una copertura vegetale che per composizione, estensione e grado di sviluppo possa qualificarsi come bosco o risulti ad esso assimilabile, in base alla definizione di cui all'art. 4 della L.R. n. 39/02 e agli artt. 3, 4, 5 del Regolamento Regionale n. 7/05, può essere necessario acquisire preventivamente il parere della struttura regionale facente funzione della "Sezione specializzata in materia forestale" del "Comitato Tecnico-Scientifico per l'Ambiente", di cui all'art. 8 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i.;
- **"usi civici":** qualora l'intervento previsto ricada all'interno di aree gravate da vincoli di uso civico, il richiedente, prima della realizzazione degli interventi, dovrà acquisire il relativo "Nulla Osta" da parte del competente Ufficio della Regione Lazio. In caso di mancata acquisizione di tale "Nulla Osta", il richiedente, prima dell'esecuzione dell'intervento, dovrà inviare al Servizio Geologico dell'Amministrazione Provinciale un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che il realizzando intervento è conforme alla vigente normativa in materia di "Usi Civici" e ne salvaguarda i diritti (il cui modello è disponibile in Allegato XII).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SERVIZIO GEOLOGICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Se la superficie del terreno interessato dai lavori o, nel caso di più terreni tra loro contigui, la superficie complessiva dei terreni risulta di estensione **superiore a 3 e ettari e fino a 5 ettari**, dovrà essere presentata una **Richiesta di intervento** secondo le modalità previste agli artt. 10, 11 e 12 del "Regolamento per la gestione delle risorse agro – forestali della Provincia di Roma"; in tal caso non è necessario allegare alcun progetto, ma dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta la **Scheda Tecnica per Interventi di Miglioramento Fondiario** (il cui modello è disponibile in Allegato XI).

Qualora l'estensione del terreno o di più terreni tra loro contigui **superi i 5 ettari**, l'interessato dovrà allegare alla **Richiesta di intervento**, da presentarsi secondo le modalità previste agli artt. 10, 11 e 12 del suddetto "Regolamento Provinciale, sia la **Scheda Tecnica per Interventi di Miglioramento Fondiario** (il cui modello è disponibile in Allegato XI), debitamente compilata e sottoscritta, sia un **elaborato progettuale** redatto da tecnico agro-forestale abilitato. In questo caso la **Scheda Tecnica per Interventi di Miglioramento Fondiario** (Allegato XI) dovrà riportare contestualmente la firma del richiedente e la firma del Progettista con timbro attestante l'abilitazione all'esercizio professionale.

Per semplificazione, si rappresenta di seguito l'elenco schematico dei documenti che dovranno essere presentati in caso di interventi in regime di Comunicazione ed in caso di interventi in regime di Autorizzazione:

REGIME DI COMUNICAZIONE

Alla **COMUNICAZIONE**, sottoscritta dal proprietario/dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) secondo lo schema di domanda di cui all'**Allegato I_A**, con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso cellulare) del richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Allegato II)** resa dall'interessato, attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in



disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. N. 7/2005);

- **CONSENSO (Allegato III)** a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI** da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;
- **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (modello disponibile in Allegato IV) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario);
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ IN MATERIA DI "USI CIVICI" D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Allegato XII)**
- **SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO predisposta dall'Amministrazione Provinciale (modello disponibile in Allegato XI)**
Come accennato in Premessa (pag. 4 del presente Vademecum), se la superficie del terreno interessato dai lavori o, nel caso di più terreni tra loro contigui, la superficie complessiva dei terreni risulta di estensione **superiore a 3 ettari e fino a 5 ettari**, tale Scheda Tecnica dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare la firma del solo richiedente.
Qualora l'estensione del terreno o di più terreni tra loro contigui **superi i 5 ettari**, tale Scheda Tecnica dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare contestualmente la firma del richiedente e la firma del Progettista con timbro attestante l'abilitazione all'esercizio professionale;
- **ELABORATO PROGETTUALE A FIRMA DI UN TECNICO AGRO_FORESTALE ABILITATO (da presentare soltanto per interventi di estensione superiore ai 5 ettari) (da presentare soltanto per interventi di estensione superiore ai 5 ettari)** contenente i seguenti elementi:
 - *generalità dell'azienda o soggetto proponente;*
 - *superficie interessata dalle lavorazioni;*
 - *estremi catastali della/e particella/e interessata/e dall'intervento;*
 - *relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali dell'area oggetto dell'intervento;*
 - *autocertificazione circa la conformità con la pianificazione territoriale vigente, con particolare riguardo alla seguente vincolistica:*
 - *aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 29/97;*
 - *aree Natura 2000 (SIC o ZPS) ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03;*
 - *aree soggette a fenomeni di dissesto reali o potenziali in base ai PAI o PsAI (Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico) delle Autorità di Bacino competenti;*
 - *usi civici;*
 - *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base CTR*
 - *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base catastale*
 - *eventuale relazione di compatibilità idrogeomorfologica redatta da tecnico abilitato qualora il/i terreno/i interessato/i dai lavori ricada/ricadano in un'area interessata da fenomeni di instabilità idro-*



geomorfologica reali o potenziali, perimetrata all'interno delle "Carte inventario dei fenomeni franosi e di esondazione" o le "Carte degli scenari di rischio" redatte dall'Autorità di Bacino competente per il territorio considerato, e dovranno essere redatte in conformità con le norme tecniche previste dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I. o P.s.A.I.) adottati dalle rispettive Autorità di Bacino

- *eventuale studio di incidenza redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali, qualora l'intervento previsto ricada all'interno di un'area afferente alla "Rete Natura 2000", quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03 redatto secondo le modalità indicate nella premessa al presente Vademecum*
- *documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi all'interno dell'area di intervento*

- **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE (Da presentare soltanto per particolari tipologie di interventi):** per i dettagli si consultino i relativi quadri riportanti le tipologie di intervento.

REGIME DI AUTORIZZAZIONE

Alla **Richiesta di AUTORIZZAZIONE**, sottoscritta dal proprietario/dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) secondo lo schema di domanda di cui all'**Allegato I_B**, con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso cellulare) del richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Allegato II)** resa dall'interessato, attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. N. 7/2005);
- **CONSENSO (Allegato III)** a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI** da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;
- **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETÀ' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (modello disponibile in Allegato IV) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario);
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ IN MATERIA DI "USI CIVICI"** D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Allegato XII)
- **SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO** predisposta dall'Amministrazione Provinciale (modello disponibile in Allegato XI)
Come accennato in Premessa (pag. 4 del presente Vademecum), se la superficie del terreno interessato dai lavori o, nel caso di più terreni tra loro contigui, la superficie complessiva dei terreni risulta di estensione **superiore a 3 ettari e fino a 5 ettari**, tale Scheda Tecnica dovrà



essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare la firma del solo richiedente.

Qualora l'estensione del terreno o di più terreni tra loro contigui **superi i 5 ettari**, tale Scheda Tecnica dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare contestualmente la firma del richiedente e la firma del Progettista con timbro attestante l'abilitazione all'esercizio professionale;

• **ELABORATO PROGETTUALE A FIRMA DI UN TECNICO AGRO_FORESTALE ABILITATO (da presentare soltanto per interventi di estensione superiore ai 5 ettari)** contenente i seguenti elementi:

- *generalità dell'azienda o soggetto proponente;*
- *superficie interessata dalle lavorazioni;*
- *estremi catastali della/e particella/e interessata/e dall'intervento;*
- *relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali dell'area oggetto dell'intervento;*
- *autocertificazione circa la conformità con la pianificazione territoriale vigente, con particolare riguardo alla seguente vincolistica:*
 - *aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 29/97;*
 - *aree Natura 2000 (SIC o ZPS) ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03;*
 - *aree soggette a fenomeni di dissesto reali o potenziali in base ai PAI o PsAI (Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico) delle Autorità di Bacino competenti;*
 - *usi civici;*
- *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base CTR*
- *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base catastale*
- *eventuale relazione di compatibilità idrogeomorfologica redatta da tecnico abilitato qualora il/i terreno/i interessato/i dai lavori ricada/ricadano in un'area interessata da fenomeni di instabilità idrogeomorfologica reali o potenziali, perimetrata all'interno delle "Carte inventario dei fenomeni franosi e di esondazione" o le "Carte degli scenari di rischio" redatte dall'Autorità di Bacino competente per il territorio considerato, e dovranno essere redatte in conformità con le norme tecniche previste dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I. o P.s.A.I.) adottati dalle rispettive Autorità di Bacino*
- *eventuale studio di incidenza redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali, qualora l'intervento previsto ricada all'interno di un'area afferente alla "Rete Natura 2000", quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03 redatto secondo le modalità indicate nella premessa al presente Vademecum*
- *documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi all'interno dell'area di intervento*

• **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE (Da presentare soltanto per particolari tipologie di interventi):** per i dettagli si consultino i relativi quadri riportanti la tipologia di intervento.



1) - **INTERVENTI CONSENTITI in REGIME DI LIBERA INIZIATIVA** senza obbligo di **COMUNICAZIONE** o di **AUTORIZZAZIONE** in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23), a condizione che non sussistano ulteriori vincoli territoriali, con particolare riguardo a: aree protette; aree afferenti alla “Rete Natura 2000” (SIC e ZPS) ed aree soggette a fenomeni franosi e/o di esondazione, in atto o potenziali.

1. devitalizzazione di piante singole, non autoctone invadenti o affette da problemi fitosanitari (art. 17, comma 5 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
2. manutenzione, pulizia e ripristino all'attività ordinaria nelle aree che alla data di entrata in vigore della L.R. n. 39/2002 (05/12/2002) erano già qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, purché le aree non ospitino boschi oppure popolamenti assimilati (art. 25 comma 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
3. lavori di miglioramento dei pascoli quali rinettamento, spietramento e successivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione e suddivisione in comparti (art. 112, comma 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005)); per effetto della D.G.R. n. 533/06, gli interventi di spietramento non sono consentiti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) istituite a seguito della D.G.R. n. 2146/96 e della D.G.R. n. 571/05
4. eliminazione di rovi, vitalbe e felci in qualsiasi periodo dell'anno (art. 120, comma 4) in terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico
5. ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura e zappatura) nei terreni soggetti a periodica lavorazione e sottoposti a Vincolo Idrogeologico (art. 121, commi 1, 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005) *purché lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi, e siano fatte comunque salve le norme di polizia idraulica; inoltre nell'esecuzione delle suddette lavorazioni deve essere sempre assicurata:*
 - la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
 - l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni oggetto di lavorazione.
6. modesti interventi di livellamento del terreno in loco in terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico (art. 121, comma 6 del Regolamento Regionale n. 7/2005), *che interessino al massimo uno spessore di terreno di 80 centimetri, purché non comportino trasformazione di destinazione, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque, siano realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al comma 4 dell'art. 121.*
7. **Prelievo di sassi, ghiaia, sabbia in terreni sottoposti o meno a Vincolo Idrogeologico, per quantitativi non superiori a 3 metri cubi, ai sensi del comma 1 dell'art. 128 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

1. devitalizzazione di piante singole e di ceppaie, non autoctone invadenti o affette da problemi fitosanitari - art. 17, comma 5 del Regolamento Regionale n. 7/2005:

L'intervento di cui sopra può essere effettuato nell'ambito di terreni agricoli o pascolivi; per interventi all'interno di aree boscate si veda quanto previsto agli altri commi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005 ed ai punti 6.4 e 7.4. del “Vademecum delle Utilizzazioni Forestali” redatto dall'Amministrazione Provinciale di Roma (Allegato A).

Nel caso di aree non boscate, la superficie di terreno agricolo o a pascolo interessata non deve



essere superiore a cinquecento metri quadrati, e l'intervento deve limitarsi alla sola devitalizzazione delle piante, senza l'abbattimento di queste né l'estirpazione delle relative ceppaie.

Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate senza autorizzazione, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, raggugliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito, oppure rimboschito, entro il termine di un anno dall'intervento. In quest'ultimo caso le piante devono essere della specie arborea sradicata, e/o tra quelle idonee di cui all'allegato A1 della L.R. n. 39/02 e compatibili dal punto di vista fitosanitario. L'intervento su superfici superiori a cinquecento metri quadrati deve essere autorizzato dall'ente competente (a tale proposito si veda il successivo riquadro n. 3: "Casi di competenza provinciale in cui è richiesta l'autorizzazione").

N.B. il presente caso, **referendosi ad ambiti di estensione mai superiore a 3 ha, è sempre di esclusiva competenza comunale**, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del **Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma**; si riporta in questa sede al solo scopo di fornire all'utenza la massima completezza di informazione possibile.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

2. **manutenzione, pulizia e ripristino all'attività ordinaria nelle aree che alla data di entrata in vigore della L.R. n. 39/2002 (05/12/2002) erano già qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, purché le aree non ospitino boschi oppure popolamenti assimilati (art. 25 comma 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005):**

gli interventi consentiti senza obbligo di comunicazione o autorizzazione sono:

- *eliminazione di rovi, vitalbe e felci in qualsiasi periodo dell'anno, limitatamente allo stretto necessario;*
- *lavori di miglioramento dei pascoli di cui al punto 3 del presente riquadro quali rinettamento, spietramento e successivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione e suddivisione in comparti; l'esecuzione di tali lavori è normata dall'art. 112, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005.*

Per interventi finalizzati all'eliminazione di vegetazione arbustiva costituita da specie forestali si vedano i successivi riquadri 2, 3, 4.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

3. **lavori di miglioramento dei pascoli quali rinettamento, spietramento e successivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione e suddivisione in comparti (art. 112, comma 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005):**

Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazioni superficiali e senza il rovesciamento del terreno, facendo seguire la semina di miscugli di piante foraggere possibilmente locali. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. L'interessato è tenuto a realizzare sulla superficie del pascolo tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante.

La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi previa comunicazione all'ente competente (si veda il punto 4 del successivo riquadro 2).

Si evidenzia che gli interventi di spietramento dovranno limitarsi esclusivamente all'asportazione delle pietre giacenti sulla superficie del terreno e non radicate al substrato. Si ritiene ammissibile l'effettuazione di modesti scavi per scalzare le pietre parzialmente sepolte nel terreno purché



queste ultime non siano in continuità con la roccia sottostante o con banchi rocciosi sottostanti e lo scavo non sia più profondo di 30 cm e sia prontamente conguagliato e livellato. A tale fine non dovranno essere effettuati scavi continui e/o a profondità superiore a 30 cm dal piano di campagna. Si sottolinea che, come stabilito dalla D.G.R. n. 533/06, a partire dal 11/10/06 fino ad emanazione della Legge Regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non più di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della suddetta D.G.R., **gli interventi di spietramento non sono consentiti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)** istituite a seguito della D.G.R. n. 2146/96 e della D.G.R. n. 651/05.

Qualora si ritenga comunque necessario intraprendere tali interventi di spietramento, l'interessato dovrà predisporre ed inoltrare alla struttura competente della Regione Lazio lo specifico Studio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/03, volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al D.P.R. n. 357/97, i principali effetti che detti interventi possono avere sulla Z.P.S. considerata, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della stessa. Al fine di poter intraprendere i lavori, l'interessato dovrà acquisire preventivamente da parte della competente struttura della Regione Lazio la "Pronuncia di Valutazione di Incidenza".

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

4. eliminazione di rovi, vitalbe e felci in qualsiasi periodo dell'anno (art. 120, comma 4 del Regolamento Regionale n. 7/2005) in terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico

tali interventi possono essere effettuati senza necessità di comunicazione o autorizzazione, purché siano limitati allo stretto necessario;

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

5. ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura e zappatura) nei terreni soggetti a periodica lavorazione e sottoposti a Vincolo Idrogeologico (art. 121, commi 1, 2, 3, 4, 5 del Regolamento Regionale n. 7/2005) purché lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi, e siano fatte comunque salve le norme di polizia idraulica; inoltre nell'esecuzione delle suddette lavorazioni deve essere sempre assicurata:

- la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
- l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni oggetto di lavorazione.

Nell'esecuzione dei suddetti interventi è fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale (L.R. n. 39/02) o al Regolamento Regionale n. 7/05, è vietato qualsiasi intervento che possa interferire con l'efficienza delle opere di regimazione delle acque superficiali, ove esistenti; in caso di carenza o assenza della sistemazione idraulico-agraria delle acque superficiali, dovranno essere tracciate, a conclusione dei lavori, apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.

Il detentore dei terreni è tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per la lavorazione dei terreni stessi che vengano disposte nei casi in cui si verifichino o vi sia pericolo che si verifichino fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibili.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.



6. **modesti interventi di livellamento del terreno in loco in terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico (art. 121, comma 6 del Regolamento Regionale n. 7/2005), che interessino al massimo uno spessore di terreno di 80 centimetri, purché non comportino trasformazione di destinazione, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque, siano realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al comma 4 dell'art. 121.**

Tali interventi di livellamento sono consentiti entro il limite massimo di 80 cm di spessore e comunque a condizione che non comportino trasformazione di destinazione d'uso del fondo, che non ne venga aumentata la pendenza media e che non siano create aree di ristagno delle acque. A seguito del livellamento devono essere realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al punto precedente (apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate).

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

7. **Prelievo di sassi, ghiaia, sabbia in terreni sottoposti o meno a Vincolo Idrogeologico, per quantitativi non superiori a 3 metri cubi, ai sensi del comma 1 dell'art. 128 del Regolamento Regionale n. 7/2005 del Regolamento Regionale n. 7/2005)**

Il suddetto prelievo è consentito a condizione che riguardi materiale inerte, sciolto ed in superficie e non si alteri la stabilità idrogeologica del territorio. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno. La raccolta del suddetto materiale per quantitativi superiori a quelli specificati, è sottoposta ad autorizzazione dell'ente competente. La raccolta di tale materiale nel greto dei corsi d'acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

La realizzazione dei summenzionati interventi di cui ai punti 1-7 è consentita in regime di libera iniziativa in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico senza obbligo di comunicazione o di autorizzazione né di presentazione di alcun progetto, a condizione che nell'esecuzione dei lavori siano rispettate le indicazioni del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/05, della L.R. 28/10/02 n. 38 e delle altre norme di settore vigenti.



2) - CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE IN CUI E' PREVISTO IL REGIME DI COMUNICAZIONE: senza PROGETTO per interventi di estensione superiore a 3 ettari e fino a 5 ettari, con PROGETTO per interventi di estensione superiore a 5 ettari;

A) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1. trasformazione (ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse) di arbusteti transitori in boschi, per superfici superiori 3 ha, purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie (L.R. n. 39/02 art. 39 comma 2, lettera c) N.B. qualora si utilizzi la rinnovazione artificiale, l'autorizzazione è di competenza regionale (L.R. n. 39/02 art. 39 comma 3)
2. Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) – superfici inferiori a 500 m² laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione - art. 17, comma 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005
3. Ripristino dell'attività ordinaria in oliveti abbandonati prendendo come riferimento la qualifica risultante al catasto alla data di entrata in vigore della Legge Forestale (05/12/2002) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione - art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005 in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)
 - *terreni abbandonati coltivati a oliveto, o che comunque ospitano piante di olivo, per le quali non sussistano obblighi connessi alla precedente introduzione, allorché le aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'olea europea L. subsp. oleaster, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età mediamente inferiore a tre anni.*
4. rottura periodica del cotico erboso in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) (art. 112, comma 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
5. taglio o estirpazione di arbusti per realizzazione di opere o movimenti di terreno autorizzati ai sensi della L.R. n. 39/2002, o del Regolamento Regionale n. 7/05, manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica; manutenzione dei corsi d'acqua naturali limitatamente all'estirpazione per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo purché autorizzati ai sensi della normativa vigente (art. 119, comma 2 lettere a e b, art. 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito



2) - (segue) - CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE IN CUI E' PREVISTO IL REGIME DI COMUNICAZIONE : senza PROGETTO per interventi di estensione superiore a 3 ettari e fino a 5 ettari, con PROGETTO per interventi di estensione superiore a 5 ettari;

B) esclusivamente in aree gravate da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1. eliminazione di arbusti di specie non ricomprese nell'allegato A3 della legge forestale (L.R. n. 39/2002) per gli scopi ammessi dalla vigente normativa (Art. 120 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
2. trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, con le modalità indicate all'articolo 21 del r.d. 1126/1926 (affissione all'Albo pretorio per 15 giorni), allorché siano rispettate tutte le seguenti condizioni previste per il regime di Comunicazione (art. 123, comma 3, del Regolamento Regionale n. 7/2005):
 - La pendenza media sia inferiore al 30%;
 - La superficie di intervento sia inferiore a 3 ha;
 - La vegetazione arbustiva rimossa venga tagliata e triturata, o allontanata prima della lavorazione del terreno;
 - La profondità della lavorazione non superi i 50 cm e risparmi una fascia di 2 metri da sponde, scarpate stradali, fossi, fiumi, laghi;
 - Venga effettuata la regimazione delle acque superficiali che dovranno essere convogliate verso linee di impluvio naturali.

Intervento di competenza COMUNALE ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

3. lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi, rimboschimenti, o piantagioni arboree, allorché siano rispettate tutte le seguenti condizioni previste per il regime di Comunicazione (Art. 125, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005):
 - la pendenza media sia inferiore al 20%;
 - i valori più alti di pendenza non superino il 35%;
 - l'estensione dell'intervento non superi i 5000 mq;

Intervento di competenza COMUNALE ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito

A) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1. trasformazione (ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse) di arbusteti transitori in boschi, per superfici superiori a 3 ha, purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie (L.R. n. 39/02 art. 39 comma 2, lettera c)



L'intervento si riferisce alla trasformazione di arbusteti "transitori" in boschi e **prevede il Regime di Comunicazione**. Come indica il termine stesso, "transitori" sono quegli arbusteti che non hanno ancora acquisito le caratteristiche di "bosco", pur trovandosi in una fase evolutiva che comporta la perdita progressiva degli elementi caratterizzanti un popolamento arbustivo.

Il Regime di Comunicazione viene sostituito dal Regime di Autorizzazione, allorché l'intervento di trasformazione degli arbusteti transitori in boschi comporti:

- ❑ **ricorso alla rinnovazione artificiale** (L.R. n. 39/02 art. 39 comma 3).
- ❑ **sostituzioni di specie (interventi finalizzati all'introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento e diverse da quelle preesistenti, anche se ricomprese nell'Allegato A1 della L.R. n. 39/2002 – art. 38, comma 3, L.R. n. 39/2002) mediante taglio, sradicamento, estirpazione o devitalizzazione delle ceppaie** (art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Nel primo caso l'Autorizzazione preventiva è di competenza della Regione Lazio.

Nel secondo caso la richiesta di Autorizzazione dovrà essere supportata, indipendentemente dall'estensione dell'intervento, da un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, o da un progetto di utilizzazione forestale, di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005, nel rispetto di quanto dettato al comma 1 del citato art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

Si fa presente che, ai sensi di quanto indicato al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2002, alcune tipologie di popolamenti arbustivi possono, per il loro avanzato grado di evoluzione, essere assimilate a bosco.

Si richiamano pertanto i punti b1) e b2) del citato comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2002, relativi alle tipologie di arbusteti assimilabili a "bosco", onde fornire un supporto alla compilazione della richiesta:

art. 4, comma 3: "Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:

a) *omissis*

b) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, quando:

1. sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento;
2. sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3, ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni".

Si evidenzia inoltre come anche le "aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, costituite da specie di cui all'allegato A3 associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1* ed A2", ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 39/02 siano a tutti gli effetti considerate "bosco" e soggiacciono pertanto alle relative disposizioni di cui alla L.R. n. 39/2002, al Regolamento Regionale n. 7/2005 ed al "Vademecum delle Utilizzazioni Forestali" allegato al presente Regolamento Provinciale.

* Allegati alla L.R. n. 39/02: A1 "Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio"; A2 "Specie naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale" ; A3 "Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale nel Lazio"



Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Comunicazione di inizio lavori è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

2. Sradicamento di piante e ceppaie in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) su superfici inferiori a 500 m² laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione - art. 17, comma 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005

Perché l'intervento possa essere effettuato in regime di Comunicazione, **la superficie interessata da quest'ultimo non deve essere superiore a cinquecento metri quadrati** e deve ricadere nell'ambito dei seguenti casi per i quali risulta ammissibile:

- a. formazioni artificiali finalizzate alla produzione legnosa specializzata anche se in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;*
- b. castagni da frutto non più produttivi e/o morti oppure affetti da fitopatie, con interventi a scalare allorché riguardino le ceppaie su superfici superiori a cinquemila metri quadrati;*
- c. motivi di pubblica incolumità e fitosanitari;*
- d. trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d'uso ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Regionale n. 7/05 (da autorizzarsi ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/11/04 n. 42);*
- e. l'esecuzione di interventi ed opere pubbliche o di pubblico interesse.*

N.B. il presente caso, **riferendosi ad ambiti di estensione mai superiore a 3 ha, è sempre di esclusiva competenza comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma**; si riporta in questa sede al solo scopo di fornire all'utenza la massima completezza di informazione possibile.

Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate senza autorizzazione, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, ragguagliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbato, oppure rimboschito, entro il termine di un anno dall'intervento. In quest'ultimo caso le piante devono essere della specie arborea sradicata, e/o tra quelle idonee di cui all'allegato A1* della L.R. n. 39/02 e compatibili dal punto di vista fitosanitario. L'intervento su altre specie incluse negli allegati A1*, A2* e A3* della L.R. n. 39/02 o su superfici superiori a cinquecento metri quadrati deve essere autorizzato dall'ente competente, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Comunicazione di inizio lavori è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

3. Ripristino dell'attività ordinaria in oliveti abbandonati prendendo come riferimento la qualifica risultante al catasto alla data di entrata in vigore della Legge Forestale (05/12/2002) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione - art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005 in aree gravate o meno da vincolo



idrogeologico (RDL 3267/23):

- *terreni abbandonati coltivati a oliveto, o che comunque ospitano piante di olivo, per le quali non sussistano obblighi connessi alla precedente introduzione, allorché le aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'olea europea L. subsp. oleaster, A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano **età mediamente inferiore a tre anni**.*

In questo caso il ripristino dell'attività ordinaria è soggetto alla comunicazione all'Ente competente. L'interessato dovrà produrre una relazione a firma di un tecnico agroforestale abilitato, ovvero un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28-12-2000 n. 445, attestanti l'effettiva durata del periodo di abbandono.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Comunicazione di inizio lavori è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

N.B.: In caso oliveti di origine antropica abbandonati, ovvero di terreni abbandonati ospitanti piante del genere olea spp., per le quali sussistano obblighi connessi alla loro precedente introduzione: **la competenza per la concessione del ripristino dell'attività ordinaria è della Regione Lazio**, indipendentemente dalla durata del periodo di abbandono, sulla base di una Comunicazione (con le modalità di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, del Regolamento Regionale n. 7/2005). Alla Comunicazione dovrà essere allegata la documentazione attestante l'esistenza dei summenzionati vincoli.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

4. rottura periodica del cotico erboso in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) (art. 112, comma 2)

L'operazione è consentita in regime di comunicazione all'Ente competente a condizione che siano compiute con lavorazioni superficiali e senza il rovesciamento del terreno, facendo seguire la semina di miscugli di piante foraggiere possibilmente locali.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Comunicazione di inizio lavori è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

5. taglio o estirpazione di arbusti per realizzazione di opere o movimenti di terreno autorizzati ai sensi della L.R. n. 39/2002, o del Regolamento Regionale n. 7/05, manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica; manutenzione dei corsi d'acqua naturali limitatamente all'estirpazione per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo purché autorizzati ai sensi della normativa vigente (art. 119, comma 2 lettere a e b, art. 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Il taglio e l'estirpazione dei cespugli (vietato nei boschi, nei pascoli, nei prati e nei terreni saldi, e comunque vietato se finalizzato alla raccolta dei prodotti) è consentito solo per alcuni interventi la



cui realizzazione è comunque soggetta ad autorizzazione, quali:

- realizzazione di opere o movimenti di terreno autorizzati ai sensi della L.R. n. 39/2002, o del Regolamento Regionale n. 7/05;
- manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica; manutenzione dei corsi d'acqua naturali limitatamente all'estirpazione per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo purché autorizzati ai sensi della normativa vigente;

Per l'esecuzione di interventi finalizzati alla manutenzione di manufatti ed al mantenimento in efficienza e sicurezza delle opere e sezioni idrauliche, naturali ed artificiali, si rinvia a quanto previsto agli artt. 83 ed 87 del Regolamento Regionale n. 7/05; negli alvei artificiali ed in quelli naturali, con riferimento all'alveo di piena, è sempre consentito il taglio della vegetazione arbustiva che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica interessata.

Il taglio o l'estirpazione dei cespugli o degli arbusti può essere attuato durante tutto l'anno e deve essere realizzato con modalità e con strumenti tali da garantire il mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica. I residui delle lavorazioni debbono essere gestiti secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 7/2005. Al di fuori dell'alveo di massima piena, la manutenzione del soprassuolo deve essere eseguita in conformità a quanto previsto ai successivi riquadri n. 2, 3, 4. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità di servizi pubblici oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, gli stessi possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti competenti, previa comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 7, all'ente competente per la tipologia di intervento.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Comunicazione di inizio lavori è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

B) esclusivamente in aree gravate da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1. eliminazione di arbusti di specie non ricomprese nell'allegato A3 della legge forestale (L.R. n. 39/2002) per gli scopi ammessi dalla vigente normativa (Art. 120 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

L'eliminazione di arbusti e cespugli è consentita, in regime di Comunicazione, nel caso in cui si tratti di specie non incluse nell'elenco di cui all'Allegato A3 "*Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale nel Lazio*" della Legge Regionale n. 39/02, per i seguenti scopi:

- a) per facilitare l'insediamento mediante rinnovazione naturale di specie arboree presenti;
- b) per favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale;
- c) per procedere al rimboschimento dell'area (con obbligo di provvedere, nella stagione successiva, al rimboschimento o all'inerbimento del terreno);
- d) per favorire lo sviluppo di giovani popolamenti derivati da rimboschimento;
- e) per il recupero di aree pascolive, con pendenza mediamente minore al 30% (con obbligo di provvedere, nella stagione successiva, al rimboschimento o all'inerbimento del terreno);
- f) per il recupero di aree agricole in aree con pendenze minori al 30%;
- g) per creare fasce antincendio;



h) per ricerca sperimentale.

Relativamente alle lettere c) ed e), l'eliminazione degli arbusti è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, al rimboschimento o all'inerbimento del terreno.

L'eliminazione di rovi, vitalbe e felci è consentita, anche senza comunicazione e limitatamente allo stretto necessario, in qualsiasi periodo dell'anno (vedasi il riquadro 1, punto 4).

Nei terreni mobili o in forte pendenza, l'eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate o parallelamente alle curve di livello, ovvero a scacchiera.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Comunicazione di inizio lavori è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Si sottolinea che, come stabilito dalla D.G.R. 4/8/06 n. 533, a partire dal 11/10/06 fino ad emanazione della Legge Regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non più di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della suddetta D.G.R., gli interventi di eliminazione degli elementi naturali tradizionali dell'agroecosistema quali siepi, filari etc., non sono consentiti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) istituite a seguito della D.G.R. n. 2146/96 e della D.G.R. n. 651/05.

Qualora si ritenga comunque necessario intraprendere tali interventi di decespugliamento all'interno di una Z.P.S., l'interessato dovrà predisporre ed inoltrare alla struttura competente della Regione Lazio uno specifico "Studio di Incidenza", redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali, in conformità con la normativa di settore (D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03, D.G.R. n. 533/06), volto a valutare i principali effetti che l'intervento può avere sulla ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della medesima.

L'intervento potrà essere realizzato solo a seguito dell'acquisizione, da parte del competente Ufficio Regionale, della preventiva "Pronuncia di Valutazione di Incidenza".

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

2. trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, con le modalità indicate all'articolo 21 del r.d. 1126/1926 (affissione all'Albo pretorio per 15 giorni), allorché siano rispettate tutte le seguenti condizioni previste per il regime di Comunicazione (art. 123, comma 3, del Regolamento Regionale n. 7/2005):

- La pendenza media sia inferiore al 30%;
- La superficie di intervento sia inferiore a 3 ha;
- La vegetazione arbustiva rimossa venga tagliata e triturata, o allontanata prima della lavorazione del terreno;
- La profondità della lavorazione non superi i 50 cm e risparmi una fascia di 2 metri da sponde, scarpate stradali, fossi, fiumi, laghi;
- Venga effettuata la regimazione delle acque superficiali che dovranno essere convogliate verso linee di impluvio naturali.

N.B. il presente caso, **referendosi ad ambiti di estensione mai superiore a 3 ha** (vedasi il citato Regolamento Regionale n. 7/05), **è sempre di esclusiva competenza comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale**



della **Provincia di Roma**; si riporta in questa sede al solo scopo di fornire all'utenza la massima completezza di informazione possibile.

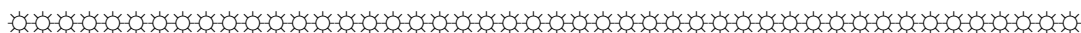
Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

3. lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi rimboschimenti o piantagioni arboree allorché siano rispettate tutte le seguenti condizioni previste per il regime di Comunicazione (Art. 125, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005):

- la pendenza media sia inferiore al 20%;
- i valori più alti di pendenza non superino il 35%;
- l'estensione dell'intervento non superi i 5000 mq;

N.B. il presente caso, **referendosi ad ambiti di estensione mai superiore a 3 ha, è sempre di esclusiva competenza comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma**; si riporta in questa sede al solo scopo di fornire all'utenza la massima completezza di informazione possibile.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA IN CASO DI INTERVENTI in regime di COMUNICAZIONE in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) senza PROGETTO per interventi di estensione superiore a 3 ha e fino a 5 ha, con PROGETTO per interventi di estensione superiore a 5 ha

Alla **COMUNICAZIONE**, sottoscritta dal proprietario/dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) secondo lo schema di domanda di cui all'**Allegato I_A**, con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso cellulare) del richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Allegato II)** resa dall'interessato, attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a) del Reg. Region. N. 7/2005);
- **CONSENSO (Allegato III)** a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI** da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;



- **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (modello disponibile in Allegato IV) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario);
- **SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO predisposta dall'Amministrazione Provinciale** (modello disponibile in Allegato XI)
Come accennato in Premessa (pag. 4 del presente Vademecum), se la superficie del terreno interessato dai lavori o, nel caso di più terreni tra loro contigui, la superficie complessiva dei terreni risulta di estensione **compresa tra 3 ettari e 5 ettari**, tale Scheda Tecnica dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare la firma del solo richiedente.
Qualora l'estensione del terreno o di più terreni tra loro contigui **superi i 5 ettari**, tale Scheda Tecnica dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare contestualmente la firma del richiedente e la firma del Progettista con timbro attestante l'abilitazione all'esercizio professionale;
- **ELABORATO PROGETTUALE A FIRMA DI UN TECNICO AGRO_FORESTALE ABILITATO** (da presentare soltanto per interventi di estensione superiore ai 5 ettari) contenente i seguenti elementi:
 - *generalità dell'azienda o soggetto proponente;*
 - *superficie interessata dalle lavorazioni;*
 - *estremi catastali della/e particella/e interessata/e dall'intervento;*
 - *relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali dell'area oggetto dell'intervento;*
 - *autocertificazione circa la conformità con la pianificazione territoriale vigente, con particolare riguardo alla seguente vincolistica:*
 - *aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 29/97;*
 - *aree Natura 2000 (SIC o ZPS) ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03;*
 - *aree soggette a fenomeni di dissesto reali o potenziali in base ai PAI o PsAI (Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico) delle Autorità di Bacino competenti;*
 - *usi civici;*
 - *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base CTR*
 - *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base catastale*
 - *eventuale relazione di compatibilità idrogeomorfologica redatta da tecnico abilitato qualora il/i terreno/i interessato/i dai lavori ricada/ricadano in un'area interessata da fenomeni di instabilità idrogeomorfologica reali o potenziali, perimetrata all'interno delle "Carte inventario dei fenomeni franosi e di esondazione" o le "Carte degli scenari di rischio" redatte dall'Autorità di Bacino competente per il territorio considerato, e dovranno essere redatte in conformità con le norme tecniche previste dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I. o P.s.A.I.) adottati dalle rispettive Autorità di Bacino*
 - *eventuale studio di incidenza redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali, qualora l'intervento previsto ricada all'interno di un'area afferente alla "Rete Natura 2000", quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03 redatto secondo le modalità indicate nella premessa al presente Vademecum*
 - *documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi all'interno dell'area di intervento*
- **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE** (Da presentare soltanto per particolari tipologie di interventi):

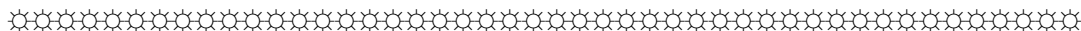


- **attestazione dell'effettiva durata del periodo di abbandono colturale a firma di un tecnico agroforestale abilitato**, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 28-12-2000 n. 445, **solo nel caso di interventi di ripristino dell'attività ordinaria in oliveti abbandonati** (art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico;
- qualsiasi ulteriore documentazione che possa fornire informazioni relative alla vincolistica territoriale gravante sull'area di intervento o alla tipologia di lavori da intraprendere, o allo stato dei luoghi, o ancora alla proprietà.

AVVERTENZA: per gli interventi di trasformazione di terreni saldi con procedura ai sensi dell'art. 21 del R.D.L. n. 3267/23, tutta la documentazione prodotta dal richiedente dovrà essere pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del comune competente per territorio e dovrà essere munita di certificato di avvenuta pubblicazione da parte del medesimo comune.

Al fine di facilitare i compiti di archiviazione informatizzata dell'ufficio si invita inoltre, senza costituire obbligo alcuno, a fornire, ove possibile e i seguenti ulteriori elementi :

- Coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente nel sistema di riferimento U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- Progetto ed eventuali relazioni specialistiche (studio di compatibilità idro-geomorfologica; studio di incidenza) in formato testo digitale;
- Cartografia di progetto in formato digitale vettoriale possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le Comunicazioni possono essere spedite a mezzo Raccomandata R.R., o recapitate direttamente al seguente indirizzo:

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
SERVIZIO GEOLOGICO**



3) - CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA L'AUTORIZZAZIONE (ai sensi degli artt 6 e. 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) senza PROGETTO per interventi di estensione compresa tra 3 ha e 5 ha, con PROGETTO per interventi di estensione superiore a 5 ha:

A) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1. Trasformazione (ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse) di arbusteti transitori in boschi, allorché l'intervento comporti:
 - ricorso alla rinnovazione artificiale (art 39, comma 3, L.R. n. 39/2002; *l'Autorizzazione è di competenza della Regione Lazio*);
 - sostituzioni di specie (interventi finalizzati all'introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento e diverse da quelle preesistenti, anche se ricomprese nell'Allegato A1 della L.R. n. 39/2002 – art. 38, comma 3, L.R. n. 39/2002) mediante taglio, sradicamento, estirpazione o devitalizzazione delle ceppaie (art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005); *l'Autorizzazione viene rilasciata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, o di un progetto di utilizzazione forestale, per qualsiasi estensione dell'intervento*).
2. Trasformazione (ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse) del bosco, degli arbusteti e delle aree assimilate a bosco in altre destinazioni d'uso del suolo, con eliminazione di aree boscate di superficie superiore a 5000 mq e con successivo imboschimento compensativo in aree nude vicine (artt. 37 e 40 della L.R. n. 39/2002 - artt. 13 e 14 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004); la trasformazione deve risultare compatibile con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale
3. Oliveti abbandonati e Coltivi abbandonati – Ripristino dell'attività ordinaria prendendo come riferimento la qualifica risultante al catasto alla data di entrata in vigore della Legge Forestale (05/12/2002) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione (RDL 3267/23 - art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005):
 - terreni coltivati ad oliveto ospitanti piante di cui agli allegati A1 (con esclusione dell'Olea europea L. subsp. Oleaster), A2 ed A3 della legge forestale, **che abbiano età superiore a tre anni ed inferiore a dieci anni**
 - terreni coltivati ad oliveto ospitanti piante di cui agli allegati A1 (con esclusione dell'Olea europea L. subsp. Oleaster), A2 ed A3 della legge forestale, **che abbiano età mediamente superiore a dieci anni, previo parere del Comitato Tecnico Forestale. Qualora la mancata coltivazione agronomica oppure l'applicazione di altre pratiche agronomiche, derivi dall'adesione della proprietà a programmi pubblici di ritiro dei terreni dalla coltivazione di seminativi, i dieci anni decorrono dalla conclusione del periodo di ritiro programmato**



(segue) **CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA L'AUTORIZZAZIONE** (ai sensi degli artt 6 e. 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) senza PROGETTO per interventi di estensione compresa tra 3 ha e 5 ha, con PROGETTO per interventi di estensione superiore a 5 ha:

A) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

- terreni ***non coltivati ad oliveto*** abbandonati per cause indipendenti dalla volontà del conduttore, il cui ripristino deve essere valutato caso per caso
 - altri casi di terreni ***non coltivati ad oliveto*** occupati da popolamenti assimilati a bosco ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 28/10/02 n. 39 e dagli artt. 3 e 5 del Regolamento Regionale 18/04/05 n. 7, previo parere vincolante del Comitato Tecnico Forestale
4. Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie per superfici superiori a 500 m², in regime di Autorizzazione anche laddove vengano le condizioni indicate al comma 2 dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005
 5. Autorizzazione al pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dal fuoco (art. 100 c. 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005), e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno; Nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno, ai sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000, è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni dopo il passaggio del fuoco; trascorso tale periodo, il pascolo è consentito, previa autorizzazione da parte dell'ente competente, sempre che si siano ripristinate le condizioni sufficienti per il suo esercizio.
 6. Autorizzazione all'esercizio dell'Uso Civico sul legno vivo nei pascoli arborati incendiati, prima che siano trascorsi i dieci anni stabiliti dalla normativa forestale, ma comunque non prima di 5 anni dall'incendio, purché si accerti l'avvenuta ricostituzione del bosco (art. 100 comma 1, lettera d, del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 7. Autorizzazione al pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o nei boschi troppo radi e deperienti (art. 106 c. 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005); *il pascolo è consentito, in conformità al comma 1 del medesimo art. 106 (vedi art. 55 L.R. 39/02 comma 7, previa autorizzazione da parte dell'ente competente; in base ai commi 2 e 3 del medesimo art. 55 sembrerebbe che la competenza autorizzativa spetti agli enti pubblici proprietari o gestori di pascoli).*
 8. Autorizzazione al pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive (art. 108 R.R. 7/05 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 9. Autorizzazione a variazioni dei periodi di esercizio del pascolo stabiliti dalla normativa forestale vigente (1° marzo - 30 novembre, per terreni ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m. e 15 maggio - 15 ottobre per terreni ad altitudine superiore ai 1200 metri; art. 110 del Regolamento Regionale n. 7/2005).
 10. ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco (art. 112 del Regolamento Regionale n. 7/2005; per effetto della D.G.R. n. 533/06, tali interventi non sono consentiti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) istituite a seguito della D.G.R. n. 2146/96 e della D.G.R. n. 571/05



(segue) CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA L'AUTORIZZAZIONE (ai sensi degli artt 6 e. 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005); **senza PROGETTO** per interventi di estensione compresa tra 3 ha e 5 ha, **con PROGETTO** per interventi di estensione superiore a 5 ha:

A) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

11. Prelievo di sassi, ghiaia, sabbia, per quantitativi superiori a 3 metri cubi (in regime di Autorizzazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

B) esclusivamente in aree gravate da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1. raccolta del ciocco d'erica (Art. 119, c. 2, lett. c del Regolamento Regionale n. 7/2005), previa autorizzazione rilasciata dall'ente competente.
2. lavorazioni nei terreni soggetti a periodica lavorazione che interessino una profondità maggiore di 80 centimetri (art. 122 del Regolamento Regionale n. 7/2005). L'autorizzazione è rilasciata nel caso in cui l'intervento non sia suscettibile di arrecare danni alla stabilità dei terreni, in relazione alle condizioni geomorfologiche.
3. lavorazioni nei terreni soggetti a periodica lavorazione che interessino una profondità maggiore di 80 centimetri (art. 122 del Regolamento Regionale n. 7/2005) in aree classificate a rischio molto elevato (R4) ed a rischio elevato (R3) in base alla pianificazione dell'Autorità di Bacino competente per territorio, deve richiedersi specifica autorizzazione con le modalità indicate dall'Autorità di Bacino competente.
4. trasformazione dei terreni saldi (non utilizzati da più di 5 anni) in terreni soggetti a periodica lavorazione, con le modalità indicate all'articolo 21 del r.d. 1126/1926 (art. 123 del Regolamento Regionale n. 7/2005) nei seguenti casi:
 - a) interventi su superfici superiori a 3 ettari;
 - b) terreni con pendenza media superiore al 30%;
 - c) lavori eseguiti secondo le seguenti modalità:
 - 1) *la vegetazione arbustiva eventualmente presente non venga tagliata, allontanata o triturata prima della lavorazione del terreno;*
 - 2) *lavorazione effettuata a profondità massima superiore a 50 centimetri e/o in assenza di salvaguardia di una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;*
 - 3) *regimazione delle acque superficiali, evitando il ristagno delle acque o erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi (creazione di fossette livellari permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione per convogliare le acque di ruscellamento superficiale verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo, mantenendo sempre in efficienza fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria; in caso di aree a rischio molto elevato (R4) e rischio elevato l'autorizzazione deve richiedersi con le modalità indicate dall'Autorità di Bacino competente*

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito



A) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1. **Trasformazione** (ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse) di arbusteti transitori in boschi, allorché l'intervento comporti:

- ☐ ricorso alla rinnovazione artificiale;
- ☐ sostituzioni (interventi finalizzati all'introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento e diverse da quelle preesistenti, anche se ricomprese nell'Allegato A1 della L.R. n. 39/2002 – art. 38, comma 3, L.R. n. 39/2002) di specie mediante taglio, sradicamento, estirpazione o devitalizzazione delle ceppaie (art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Nel primo caso l'Autorizzazione preventiva è di competenza della Regione Lazio.

Nel secondo caso la richiesta di Autorizzazione dovrà essere supportata, indipendentemente dall'estensione dell'intervento, da un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, o da un progetto di utilizzazione forestale, di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005, nel rispetto di quanto dettato al comma 1 del citato art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

Nel caso in cui si alleggi alla richiesta di Autorizzazione un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, lo stesso dovrà uniformarsi ai criteri individuati all'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005, e dovrà essere redatto da un tecnico agro-forestale abilitato.

Si fa presente che, ai sensi di quanto indicato al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2002, alcune tipologie di popolamenti arbustivi possono, per il loro avanzato grado di evoluzione, essere assimilate a bosco.

Si richiamano pertanto i punti b1) e b2) del citato comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2002, relativi alle tipologie di arbusteti assimilabili a "bosco", onde fornire un supporto alla compilazione della richiesta:

art. 4, comma 3: "Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:

a) *omissis*

b) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, quando:

1. sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3*, di estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento;
2. sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3*, ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni".

Si evidenzia inoltre come anche le "aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, costituite da specie di cui all'allegato A3* associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1* ed A2*", ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 39/02 siano a tutti gli effetti considerate "bosco" e soggiacciono pertanto alle

* Allegati alla L.R. n. 39/02: A1 "Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio"; A2 "Specie naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale"; A3 "Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale nel Lazio"



relative disposizioni di cui alla L.R. n. 39/2002, al Regolamento Regionale n. 7/2005 ed al “Vademecum delle Utilizzazioni Forestali” allegato al presente Regolamento Provinciale.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

2. **Trasformazione (ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse) del bosco, degli arbusteti e delle aree assimilate a bosco in altre destinazioni d'uso del suolo, con eliminazione di aree boscate di superficie superiore a 5000 mq e con successivo imboscamento compensativo in aree nude vicine (artt. 37 e 40 della L.R. n. 39/2002 - artt. 13 e 14 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004);** la trasformazione deve risultare compatibile con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale

La trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d'uso del suolo deve essere autorizzata **ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** (Codice dei beni culturali e del paesaggio). **Tale Autorizzazione viene rilasciata dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 14/99 ovvero dai Comuni provvisti di strumento urbanistico approvato e vigente, ai sensi della L.R. n. 59/97.**

La trasformazione deve comunque risultare compatibile con la conservazione della biodiversità e deve inoltre garantire la stabilità dei terreni, il regolare regime delle acque, la difesa dalle valanghe e la caduta dei massi, la tutela del paesaggio, l'azione frangivento e l'igiene ambientale locale.

*In particolare, **ai fini della compatibilità dell'Autorizzazione ai fini paesistici (ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7) con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque e con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, la stessa è rilasciata dai suddetti Enti previo Nulla Osta dell'Ente competente alla tutela del Vincolo Idrogeologico. Nello specifico, l'Ente competente al rilascio del Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23 – D.G.R. n. 6215/96) è individuato in base a quanto previsto alla D.G.R. n. 3888/98.***

Ai sensi del citato comma 1 dell'art. 13 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7, **il Nulla Osta deve contenere prescrizioni circa le modalità di attuazione dell'intervento ed in particolare, per le trasformazioni a coltura agraria, deve specificare le sistemazioni idraulico-agrarie e le modalità di lavorazione del terreno necessarie per garantire la stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque.**

Nei casi in cui la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi (di cui all'articolo 4 della L.R. n. 39/2002) comporti l'eliminazione, anche a causa di interventi successivi ed anche se attuati da soggetti diversi, di un'area boscata (individuata ai sensi degli articoli 3 e 5 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7), superiore a cinquemila metri quadrati, la stessa è compensata con la creazione, su terreni nudi del medesimo bacino idrografico, di aree boscate di superficie uguale a quelle trasformate, con specie di cui all'allegato A1 “Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio”, preferibilmente di provenienza locale (art. 40 della L.R. n. 39/2002 ed art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 39/02, le spese relative al rimboscamento compensativo sono a carico del destinatario dell'Autorizzazione alla trasformazione



boschiva.

Per la realizzazione dell'intervento di trasformazione del bosco in altre destinazioni d'uso del suolo, l'interessato deve presentare agli Enti competenti al rilascio dell'Autorizzazione e del Nulla Osta come sopra definiti, apposita documentazione (art. 14, comma 3 del Regolamento Regionale n. 7/2005) che indichi:

- ☐ *la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;*
- ☐ *la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate nei cinque anni precedenti alla data della richiesta di autorizzazione;*
- ☐ *la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40, comma 4, della L.R. n. 39/02 nonché il titolo di possesso della stessa;*
- ☐ *la superficie, la destinazione attuale dei terreni di cui alla lettera c), nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;*
- ☐ *le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi culturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi all'impianto;*
- ☐ *l'importo del deposito cauzionale a garanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del d.lgs. 227/2001, da eseguirsi prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, pari al costo per la realizzazione del rimboschimento compensativo e per la relativa manutenzione per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione, a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.*

Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo nel medesimo bacino idrografico, questi deve farne dichiarazione nella documentazione suindicata. In tali casi l'ente competente può disporre (art. 14, comma 4 del Regolamento Regionale n. 7/2005):

- ☐ *l'attuazione del rimboschimento compensativo, a cura e spese del richiedente, su terreni di proprietà dell'ente stesso, ricadenti nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione;*
- ☐ *qualora non sia possibile quanto previsto alla lettera a), il versamento di un importo pari a sessanta euro (€ 60,00) per ogni cento metri quadrati o frazione di terreno oggetto della trasformazione, a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, utilizzabile esclusivamente per la realizzazione di rimboschimenti compensativi nell'area della Comunità Montana o della Provincia territorialmente competente ovvero in altre aree, anche ricadenti in bacini idrografici diversi.*

L'interessato dovrà comunicare all'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione l'avvenuto deposito cauzionale a garanzia, con allegata documentazione comprovante l'esecuzione effettiva dello stesso.

In caso di inadempimento dell'interessato all'obbligo di rimboschimento compensativo ovvero del versamento della somma di cui al precedente punto f), l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione provvede in via sostitutiva all'attuazione di tali oneri. Per il recupero delle somme relative all'onere sostenuto dall'Ente competente, si applicano le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Nel caso in cui la superficie di intervento di imboscamento compensativo sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento



Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

3. Oliveti abbandonati e Coltivi abbandonati – Ripristino dell'attività ordinaria prendendo come riferimento la qualifica risultante al catasto alla data di entrata in vigore della Legge Forestale (05/12/2002) - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione (RDL 3267/23 - art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005):

- *terreni abbandonati coltivati ad oliveto ospitanti piante di cui agli allegati A1 (con esclusione dell'Olea europea L. subsp. Oleaster), A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età superiore a tre anni ed inferiore a dieci anni (comma 2, lettera b dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 7/2005);*
- *terreni abbandonati coltivati ad oliveto ospitanti piante di cui agli allegati A1 (con esclusione dell'Olea europea L. subsp. Oleaster), A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età mediamente superiore a dieci anni, (in tal caso l'Autorizzazione da parte dell'Ente competente sarà rilasciata previo Parere della “Sezione Forestale” della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera c dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 7/2005). Qualora la mancata coltivazione agronomica oppure l'applicazione di altre pratiche agronomiche, derivi dall'adesione della proprietà a programmi pubblici di ritiro dei terreni dalla coltivazione di seminativi, i dieci anni decorrono dalla conclusione del periodo di ritiro programmato;*
- *terreni non coltivati ad oliveto abbandonati per cause indipendenti dalla volontà del conduttore, il cui ripristino deve essere valutato caso per caso;*
- *altri casi di terreni abbandonati non coltivati ad oliveto occupati da popolamenti assimilati a bosco in base ai criteri individuati all'art. 4, comma 3, della L.R. 28/10/02 n. 39 ed agli artt. 3 e 5 del Regolamento Regionale 18/04/05 n. 7 (in tal caso l'Autorizzazione da parte dell'Ente competente sarà rilasciata previo Parere vincolante della “Sezione Forestale” della Regione Lazio ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 7/2005).*

A completamento dell'argomento trattato al punto 3 del precedente quadro n. 2 (regime di Comunicazione senza alcun progetto **in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)**), nel presente punto 3 del quadro n. 3 si tratta il caso del ripristino delle ordinarie attività culturali **in terreni abbandonati coltivati o meno a oliveto o ospitanti piante di olivo di origine antropica**; il **ripristino dell'attività ordinaria** è soggetto al **regime di Autorizzazione** da parte dell'ente competente, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Si distinguono i seguenti casi:

I) aree coltivate a oliveti, ovvero ospitanti piante del genere *Olea spp.*, il cui impianto è di origine antropica ed è stato oggetto di coltivazione, e non sussistono obblighi connessi alla loro precedente introduzione:

a) allorché tali aree ospitano piante di cui agli allegati A1 “Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio”, con esclusione dell'*Olea europea* L. subsp. *oleaster*, e degli allegati A2 “Specie naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale” ed A3 “Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale nel Lazio” della L.R. n. 39/02, che abbiano età **superiore a tre anni ed inferiore a dieci anni**, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente competente.



In questo caso l'interessato dovrà produrre una relazione a firma di tecnico agroforestale abilitato attestante l'effettiva durata del periodo di abbandono, ovvero autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28-12-2000 n.445, attestante quanto sopra.

b) allorché tali aree ospitano piante di cui agli allegati A1, con esclusione dell'*Olea europea* L. subsp. *oleaster*, ed agli allegati A2 ed A3 della legge forestale, che abbiano età **mediamente superiore a dieci anni**, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente competente, **previo parere della Struttura Regionale facente funzione della "Sezione Specializzata nella Materia Forestale" del competente "Comitato Tecnico-Scientifico per l'Ambiente", di cui all'art. 8 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i..**

Anche in questo caso l'interessato dovrà produrre una relazione a firma di tecnico agroforestale abilitato attestante l'effettiva durata del periodo di abbandono, ovvero autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28-12-2000 n. 445, attestante quanto sopra.

Per le aree per la quali la mancata coltivazione agronomica, oppure l'applicazione di altre pratiche agronomiche, derivi dall'adesione della proprietà a programmi pubblici di ritiro dei terreni dalla coltivazione di seminativi, i dieci anni decorrono dalla conclusione del periodo di ritiro programmato.

Anche in questo caso l'interessato dovrà produrre idonea documentazione attestante quanto sopra.

II) aree non coltivate a oliveti, né ospitanti piante del genere *Olea spp.* il cui impianto sia di origine antropica e sia stato oggetto di coltivazione:

c) il ripristino dell'attività ordinaria **in coltivi abbandonati che abbiano assunto caratteristiche di aree assimilate a bosco**, è soggetto al regime di Autorizzazione da parte dell'ente competente, **previo parere vincolante della Struttura Regionale facente funzione della Sezione specializzata in materia forestale del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente della Regione Lazio.**

d) il ripristino dell'attività ordinaria **in coltivi abbandonati che abbiano assunto caratteristiche di aree assimilate a bosco**, qualora l'abbandono colturale del terreno sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del conduttore, è sempre ammesso, previa Autorizzazione rilasciata dall'ente competente. In questo caso l'interessato dovrà produrre, oltre alla documentazione prevista dal Regolamento Provinciale per la gestione degli Interventi Agroforestali, autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28-12-2000 n.445, attestante le cause che hanno impedito, indipendentemente dalla propria volontà, la coltivazione del terreno.

Il ripristino dell'attività ordinaria non costituisce una trasformazione della qualità di coltura ai sensi dell'articolo 37 della legge forestale, pertanto, se effettuato per gli scopi sopra specificati e secondo le modalità sopra elencate, non è soggetto a preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/11/04 n. 42.

Le autorizzazioni di cui sopra ricomprendono anche l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per il corretto ripristino dell'attività, quali l'espianto, lo sradicamento delle ceppaie e la sostituzione delle piante esistenti, purché l'operazione non alteri la stabilità idrogeologica del territorio e non determini una variazione di destinazione d'uso del fondo.

Le operazioni di espianto e/o sradicamento di piante e ceppaie devono essere effettuate in conformità con quanto previsto all'art. 17 comma 4 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.



4. Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie per superfici superiori a 500 m², in regime di Autorizzazione anche laddove vigano le condizioni indicate al comma 2 dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005

L'intervento di cui sopra può essere effettuato nell'ambito di terreni agricoli o pascolivi; per interventi all'interno di aree boscate si veda quanto previsto all'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005 e il Vademecum Forestale al punto 7.4.

Nel presente caso la superficie interessata dall'intervento di sradicamento e/o devitalizzazione è superiore a cinquecento metri quadrati, pertanto questo deve essere preventivamente autorizzato dall'ente competente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

L'ente competente può dettare specifiche prescrizioni per la sostituzione di specie non autoctone e/o per quelle incluse nell'allegato A2 (*"Specie naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale"*), con specie di cui all'allegato A1 (*"Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio"*), con interventi a scalare.

Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate senza autorizzazione, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, raggugliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito, oppure rimboschito, entro il termine di un anno dall'intervento. In quest'ultimo caso le piante devono essere della specie arborea sradicata, e/o tra quelle idonee di cui all'allegato A1 della L.R. n. 39/02 e compatibili dal punto di vista fitosanitario. L'intervento su altre specie incluse negli allegati A1, A2 e A3 della L.R. n. 39/02 o su superfici superiori a cinquecento metri quadrati deve essere autorizzato.

Rientra nel presente caso anche l'espianto e lo sradicamento delle ceppaie e la sostituzione delle piante esistenti se autorizzate ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 7/2005 ai fini del ripristino all'attività ordinaria nei coltivi abbandonati, purché l'operazione non alteri la stabilità idrogeologica del territorio e non determini una variazione di destinazione d'uso del fondo.

L'esecuzione degli interventi dovrà conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle aree natura 2000, con particolare riguardo al D.P.R. n. 357/03 come modificato dal D.P.R. n. 120/03.

Si sottolinea che, come stabilito dalla D.G.R. 4/8/06 n. 533, a partire dal 11/10/06 fino ad emanazione della Legge Regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non più di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della suddetta D.G.R., gli interventi di eliminazione degli elementi naturali tradizionali dell'agroecosistema quali siepi, filari etc., non sono consentiti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) istituite a seguito della D.G.R. n. 2146/96 e della D.G.R. n. 651/05.

Qualora si ritenga comunque necessario intraprendere tali interventi, l'interessato dovrà predisporre ed inoltrare alla struttura competente della Regione Lazio lo specifico studio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/03, volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al D.P.R. n. 357/97, i principali effetti che detti interventi possono avere sulla Z.P.S. considerata, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Al fine di poter intraprendere i lavori, l'interessato dovrà acquisire preventivamente da parte della competente struttura della Regione Lazio apposita pronuncia di valutazione di incidenza.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.



Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

5. Autorizzazione al pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dal fuoco (art. 100 c. 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

Nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno, ai sensi dell'articolo 10 della l. 353/2000, è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni; trascorso tale periodo, il pascolo potrà essere consentito previa autorizzazione dell'ente competente, sulla base di motivata richiesta. La suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata a condizione che si siano ripristinate le condizioni sufficienti per l'esercizio del pascolo. A tale fine l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare preliminarmente le verifiche e valutazioni tecniche ritenute opportune.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

6. Autorizzazione all'esercizio dell'Uso Civico sul legno vivo nei pascoli arborati incendiati, prima che siano trascorsi i dieci anni stabiliti dalla normativa forestale, ma comunque non prima di 5 anni dall'incendio, purchè si accerti l'avvenuta ricostituzione del bosco (art. 100 comma 1, lettera d, del Regolamento Regionale n. 7/2005);

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

7. Autorizzazione al pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o nei boschi troppo radi e deperienti (art. 106 c. 2 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

All'interno delle suddette aree il pascolo può essere esercitato secondo le modalità di cui all'art. 106 del Regolamento Regionale n. 7/2005, previa autorizzazione dell'ente competente, sulla base di motivata richiesta. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al ripristino del pascolo, l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutazioni tecniche. Di seguito sono richiamate le modalità per l'esercizio del pascolo in bosco di cui al suddetto art. 106 del Regolamento Regionale n. 7/2005:

a) il pascolo nei boschi cedui è vietato:

- 1) al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all'utilizzazione di fine turno, e comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;
- 2) al bestiame bovino ed equino, nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;

b) il pascolo nelle fustaie è vietato :

- 1) al bestiame ovino, suino e caprino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;



- 2) al bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;
- c) il pascolo è vietato nei cedui a sterzo e nelle fustaie disetanee, in continua rinnovazione;

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

8. Autorizzazione al pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive (art. 108 R.R. 7/05 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

L'ente competente, **individuato ai commi 2 e 3 dell'art. 55 della L.R. n. 39/2002**, può, sulla base di motivata richiesta, autorizzare eccezionalmente il pascolo nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (boschi e territori ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive), qualora presentino caratteristiche idonee ad ospitarlo. In tal caso le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite. Si rammenta che al fine di immettere le capre al pascolo in terreni di proprietà comunale deve essere ottenuta l'ulteriore autorizzazione del comune proprietario, dalla quale risulti il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali verrà esercitato il pascolo, nonché il periodo di esercizio consentito.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

9. Autorizzazione a variazioni dei periodi di esercizio del pascolo stabiliti dalla normativa forestale vigente (1° marzo - 30 novembre, per terreni ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m. e 15 maggio - 15 ottobre per terreni ad altitudine superiore ai 1200 metri (art. 110 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

L'ente competente, potrà, sulla base di motivata richiesta, rilasciare specifica autorizzazione a derogare rispetto al periodo di pascolo sopra definito. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al ripristino del pascolo, l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutazioni tecniche, con eventuale consultazione dei competenti uffici della Regione Lazio e del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

10. ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco (art. 112 del Regolamento Regionale n. 7/2005; per effetto della D.G.R. n. 533/06, tali interventi non sono consentiti all'interno



delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) istituite a seguito della D.G.R. n. 2146/96 e della D.G.R. n. 571/05

Il suddetto intervento può essere consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente, sulla base di motivata richiesta. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutazioni tecniche, con eventuale consultazione dei competenti uffici della Regione Lazio e del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato

Si sottolinea che, come stabilito dalla D.G.R. 4/8/06 n. 533, a partire dal 11/10/06 fino ad emanazione della Legge Regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non più di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della suddetta D.G.R., gli interventi di ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco non sono consentiti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) istituite a seguito della D.G.R. n. 2146/96 e della D.G.R. n. 651/05.

All'interno delle Z.P.S. e più in generale all'interno di tutte le aree incluse nella rete europea "Natura 2000" vige comunque l'obbligo, ai sensi del del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03, di acquisire preventivamente dal competente Ufficio Regionale la Pronuncia di Valutazione di Incidenza al fine di poter effettuare gli interventi in esame. L'attuazione delle disposizioni di cui alla sopra menzionata D.G.R. 4/8/06 n. 533 non esime gli interessati dall'ottemperanza al suddetto obbligo.

Qualora si ritenga comunque necessario intraprendere tali interventi, l'interessato dovrà predisporre ed inoltrare alla struttura competente della Regione Lazio lo specifico studio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/03, volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al D.P.R. n. 357/97, i principali effetti che detti interventi possono avere sulla Z.P.S. considerata, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Al fine di poter intraprendere i lavori, l'interessato dovrà acquisire preventivamente da parte della competente struttura della Regione Lazio apposita Pronuncia di Valutazione di Incidenza.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

11. Prelievo di sassi, ghiaia, sabbia, per quantitativi superiori a 3 metri cubi (in regime di Autorizzazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

Il suddetto intervento può essere consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente, sulla base di motivata richiesta. Qualora la superficie d'intervento risulti superiore a 5 ha, la richiesta dovrà essere corredata da un elaborato progettuale descrittivo dell'intervento redatto da tecnico agroforestale abilitato. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutazioni tecniche, con eventuale consultazione dei competenti uffici della Regione Lazio e del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato.

Si sottolinea che, come stabilito dalla D.G.R. 4/8/06 n. 533, a partire dal 11/10/06 fino ad emanazione della Legge Regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non più di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della suddetta D.G.R., gli interventi di prelievo di sassi, ghiaia, sabbia non sono consentiti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) istituite a seguito della D.G.R. n. 2146/96 e della D.G.R. n. 651/05.

All'interno delle Z.P.S. e più in generale all'interno di tutte le aree incluse nella rete europea "Natura 2000" vige comunque l'obbligo, ai sensi del del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03, di acquisire preventivamente dal competente Ufficio Regionale la Pronuncia di Valutazione di Incidenza al fine di poter effettuare gli interventi in esame. L'attuazione delle disposizioni di cui alla sopra menzionata D.G.R. 4/8/06 n. 533 non esime gli interessati dall'ottemperanza al suddetto obbligo.

Qualora si ritenga comunque necessario intraprendere tali interventi, l'interessato dovrà predisporre ed inoltrare alla



struttura competente della Regione Lazio lo specifico studio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/03, volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al D.P.R. n. 357/97, i principali effetti che detti interventi possono avere sulla Z.P.S. considerata, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Al fine di poter intraprendere i lavori, l'interessato dovrà acquisire preventivamente da parte della competente struttura della Regione Lazio apposita pronuncia di valutazione di incidenza.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

B) interventi soggetti al regime di AUTORIZZAZIONE esclusivamente in aree gravate da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1. raccolta del ciocco d'erica (Art. 119, c. 2, lett. c del Regolamento Regionale n. 7/2005), previa autorizzazione rilasciata dall'ente competente.

Il suddetto intervento può essere consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente, sulla base di motivata richiesta. Qualora la superficie d'intervento risulti superiore a 5 ha, la richiesta dovrà essere corredata da un elaborato progettuale descrittivo dell'intervento, redatto da tecnico agroforestale abilitato. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutazioni tecniche, con eventuale consultazione dei competenti uffici della Regione Lazio e del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

2. lavorazioni nei terreni soggetti a periodica lavorazione che interessino una profondità maggiore di 80 centimetri (art. 122 del Regolamento Regionale n. 7/2005). L'autorizzazione è rilasciata nel caso in cui l'intervento non sia suscettibile di arrecare danni alla stabilità dei terreni, in relazione alle condizioni geomorfologiche.

Le suddette lavorazioni possono essere consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente, sulla base di motivata richiesta. Qualora la superficie d'intervento risulti superiore a 5 ha, la richiesta dovrà essere corredata da un elaborato progettuale descrittivo dell'intervento, redatto da tecnico agroforestale abilitato. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutazioni tecniche, con eventuale consultazione dei competenti uffici della Regione Lazio e del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.



Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

3. lavorazioni nei terreni soggetti a periodica lavorazione che interessino una profondità maggiore di 80 centimetri (art. 122 del Regolamento Regionale n. 7/2005) in aree classificate a rischio molto elevato (R4) ed a rischio elevato (R3) in base alla pianificazione dell'Autorità di Bacino competente per territorio, deve richiedersi specifica autorizzazione con le modalità indicate dall'Autorità di Bacino competente.

Le suddette lavorazioni possono essere consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente, sulla base di motivata richiesta. Qualora la superficie d'intervento risulti superiore a 5 ha, la richiesta dovrà essere corredata da un elaborato progettuale descrittivo dell'intervento, redatto da tecnico agroforestale abilitato, corredata di una relazione che ne attesti la compatibilità sotto il profilo idro-geomorfologico con la fenomenologia di dissesto presente, redatta da geologo abilitato in conformità con le norme di attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente per territorio. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutazioni tecniche, con eventuale consultazione dei competenti uffici della Regione Lazio e del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.

4. trasformazione dei terreni saldi (non utilizzati da almeno 5 anni) in terreni soggetti a periodica lavorazione, con le modalità indicate all'articolo 21 del r.d. 1126/1926 (art. 123 del Regolamento Regionale n. 7/2005) nei seguenti casi:

- a) interventi su superfici superiori a 3 ettari;
- b) terreni interessati con pendenza media superiore al 30%;
- c) i lavori sono eseguiti senza rispettare le seguenti norme tecniche:
 - 1) *taglio, allontanamento o triturazione della vegetazione arbustiva eventualmente presente prima della lavorazione del terreno;*
 - 2) *lavorazione effettuata a profondità massima di 50 centimetri con salvaguardia di una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;*
 - 3) *regimazione delle acque superficiali, evitando il ristagno delle acque o erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi (creazione di fossette livellari permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione per convogliare le acque di ruscellamento superficiale verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo, mantenendo sempre in efficienza fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulica agraria; in caso di aree a rischio molto elevato (R4) e rischio elevato l'autorizzazione deve richiedersi con le modalità indicate dall'Autorità di Bacino competente*

in regime di Autorizzazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 123 del Regolamento Regionale n. 7/2005), con procedura secondo art. 21 del R.D. n. 1126/26 (affissione all'Albo pretorio per 15 giorni), allorché si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- o La pendenza media sia superiore al 30%;



- La superficie di intervento sia superiore a 3 ha;
- La profondità della lavorazione superi i 50 cm;

e nel caso in cui:

- l'intervento ricada in aree classificate a rischio elevato (R3) e/o molto elevato (R4). **In tal caso:**
 1. **dovrà essere prodotto uno "Studio di compatibilità idro-geo-morfologica" redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo;**
 2. **l'Autorizzazione sarà rilasciata dall'Ente competente secondo le modalità indicate dall'Autorità di Bacino competente per territorio, previo parere preventivo di approvazione da parte dell'Autorità Geomorfologica competente** (laddove tale pronunciamento sia contemplato nelle Norme di Attuazione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino di riferimento)

A conclusione degli interventi dovrà comunque essere garantita la regimazione delle acque superficiali con contestuale incanalamento delle stesse verso linee di impluvio naturali.

Sono considerati saldi, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005, i pascoli, i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazioni del terreno o ad altra forma d'interventi colturali agrari da almeno cinque anni nonché i terreni urbanizzati mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto di copertura artificiale.

All'interno delle aree costituite da terreni saldi come sopra definiti, le lavorazioni volte a ripristinare le colture agrarie abbandonate da oltre cinque anni o a mettere a coltura terreni pascolivi non utilizzati per il pascolo possono essere consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'ente competente, sulla base di motivata richiesta.

Qualora sui terreni interessati dalla trasformazione fossero presenti formazioni vegetali arboree, arbustive o miste arboreo-arbustive di estensione, copertura e composizione (in termini di specie vegetali componenti) tali da configurare un popolamento boscato o ad esso assimilabile ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/10/02 e degli artt. 3, 4, 5 del Regolamento Regionale 18/04/05 n. 7, la rimozione di queste ultime potrà essere effettuata esclusivamente mediante la procedura di cui all'art. 25 del medesimo Regolamento Regionale n. 7/05.

Le lavorazioni successive alla trasformazione dei terreni saldi dovranno effettuarsi in conformità con l'art. 121 del Regolamento Regionale n. 7/05, di seguito richiamato:

Art. 121 (Modalità di lavorazione dei terreni agrari)

1. *Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali l'aratura, l'erpatura, la vangatura e la zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.*
2. *Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:*
 - a) *la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;*
 - b) *l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.*
3. *È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie.*
Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco,



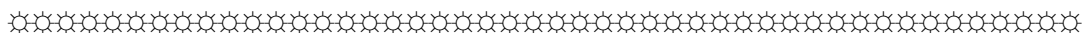
prode salde.

4. *Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi sia pericolo di erosioni per i terreni posti a valle o di danno a strutture o infrastrutture pubbliche o private presenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.*
5. *Il detentore dei terreni è tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per la lavorazione dei terreni stessi che vengano disposte nei casi in cui si verifichino o vi sia pericolo che si verifichino fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.*
6. *Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono, altresì, consentiti modesti interventi di livellamento del terreno in loco, che interessino al massimo uno spessore di terreno di 80 centimetri, purché non comportino trasformazione di destinazione, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque. A seguito del livellamento devono essere realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al comma 4.*

Qualora la superficie d'intervento risulti superiore a 5 ha, la richiesta dovrà essere corredata da un elaborato progettuale descrittivo dell'intervento, redatto da tecnico agroforestale abilitato, corredata di una relazione che ne attesti la compatibilità sotto il profilo idro-geomorfologico con la fenomenologia di dissesto presente, redatta da tecnico abilitato iscritto all'Albo dei Geologi, in conformità con le norme di attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente per territorio. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, l'ente competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutazioni tecniche, con eventuale consultazione dei competenti uffici della Regione Lazio e del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA IN CASO DI INTERVENTI in regime di AUTORIZZAZIONE in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) senza PROGETTO per interventi di estensione compresa tra 3 ha e 5 ha, con PROGETTO per interventi di estensione superiore a 5 ha

Alla **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**, sottoscritta dal proprietario o dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) secondo lo schema di domanda di cui all'**Allegato I_B**, , con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso cellulare) del richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Allegato II)**



resa dall'interessato, attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. N. 7/2005);

- **CONSENSO (Allegato III)** a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI** da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;
- **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (modello disponibile in Allegato IV) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario);
- **SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO** predisposta dall'Amministrazione Provinciale (modello disponibile in Allegato XI)
Come accennato in Premessa (pag. 4 del presente Vademecum), se la superficie del terreno interessato dai lavori o, nel caso di più terreni tra loro contigui, la superficie complessiva dei terreni risulta di estensione **compresa tra 3 ettari e 5 ettari**, tale Scheda Tecnica dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare la firma del solo richiedente.
Qualora l'estensione del terreno o di più terreni tra loro contigui **superi i 5 ettari**, tale Scheda Tecnica dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare contestualmente la firma del richiedente e la firma del Progettista con timbro attestante l'abilitazione all'esercizio professionale;
- **ELABORATO PROGETTUALE A FIRMA DI UN TECNICO AGRO_FORESTALE ABILITATO** (da presentare soltanto per interventi di estensione superiore ai 5 ettari) contenente i seguenti elementi:
 - *generalità dell'azienda o soggetto proponente;*
 - *superficie interessata dalle lavorazioni;*
 - *estremi catastali della/e particella/e interessata/e dall'intervento;*
 - *relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali dell'area oggetto dell'intervento;*
 - *autocertificazione circa la conformità con la pianificazione territoriale vigente, con particolare riguardo alla seguente vincolistica:*
 - *aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 29/97;*
 - *aree Natura 2000 (SIC o ZPS) ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03;*
 - *aree soggette a fenomeni di dissesto reali o potenziali in base ai PAI o PsAI (Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico) delle Autorità di Bacino competenti;*
 - *usi civici;*
 - *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base CTR*
 - *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base catastale*
 - *eventuale relazione di compatibilità idrogeomorfologica redatta da tecnico abilitato qualora il/i terreno/i interessato/i dai lavori ricada/ricadano in un'area interessata da fenomeni di instabilità idrogeomorfologica reali o potenziali, perimetrata all'interno delle "Carte inventario dei fenomeni franosi e di esondazione" o le "Carte degli scenari di rischio" redatte dall'Autorità di Bacino competente per il territorio considerato, e dovranno essere redatte in conformità con le norme tecniche previste dai Piani*



- *Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I. o P.S.A.I.) adottati dalle rispettive Autorità di Bacino eventuale studio di incidenza redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali, qualora l'intervento previsto ricada all'interno di un'area afferente alla "Rete Natura 2000", quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03 redatto secondo le modalità indicate nella premessa al presente Vademecum*
- *documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi all'interno dell'area di intervento*

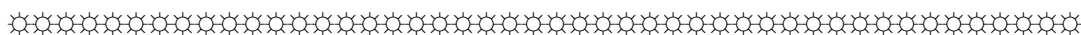
• **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE (Da presentare soltanto per particolari tipologie di interventi):**

- **attestazione dell'effettiva durata del periodo di abbandono colturale a firma di un tecnico agroforestale abilitato**, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 28-12-2000 n. 445, **solo nel caso di interventi di ripristino dell'attività ordinaria in oliveti abbandonati** (art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico;
- **qualsiasi ulteriore documentazione** che possa fornire informazioni relative alla vincolistica territoriale gravante sull'area di intervento o alla tipologia di lavori da intraprendere, o allo stato dei luoghi, o ancora alla proprietà.

AVVERTENZA: per gli interventi di trasformazione di terreni saldi con procedura ai sensi dell'art. 21 del R.D.L. n. 3267/23, tutta la documentazione prodotta dal richiedente dovrà essere pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del comune competente per territorio e dovrà essere munita di certificato di avvenuta pubblicazione da parte del medesimo comune.

Al fine di facilitare i compiti di archiviazione informatizzata dell'ufficio si invita inoltre, senza costituire obbligo alcuno, a fornire, ove possibile e i seguenti ulteriori elementi :

- Coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente nel sistema di riferimento U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- Progetto ed eventuali relazioni specialistiche (studio di compatibilità idro-geomorfologica; studio di incidenza) in formato testo digitale;
- Cartografia di progetto in formato digitale vettoriale possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di Autorizzazione possono essere spedite a mezzo Raccomandata R.R., o recapitate direttamente al seguente indirizzo:

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
SERVIZIO GEOLOGICO**



4) - CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTA L' AUTORIZZAZIONE (ai sensi degli artt 6 e. 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7/2005) CON PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA;

esclusivamente in aree gravate da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

1) lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi rimboschimenti o piantagioni arboree (in aree sottoposte a vincolo idrogeologico) se realizzati su terreni con:

- ☐ Pendenza mediamente superiore al 20%, con valori più alti pari o inferiori al 35%;
- ☐ Pendenza mediamente non superiore al 20%, con valori più alti superiori al 35%;
- ☐ Pendenza mediamente superiore al 20%, con valori più alti superiori al 35%;

su estensioni superiori a 5.000 metri quadrati (Art. 125 commi 1 e 2, del Regolamento Regionale n. 7/2005);

N.B. in tale caso è necessario un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva (art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005) integrato da:

- *analisi dell'assetto idrogeologico del territorio,*
- *specie da impiantare*
- *cronoprogramma prevedibile dei lavori per i successivi cinque anni.*

N.B. Per i dettagli si veda quanto riportato di seguito

1) lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi rimboschimenti o piantagioni arboree (in aree sottoposte a vincolo idrogeologico) se realizzati su terreni con:

- ☐ Pendenza mediamente superiore al 20%, con valori più alti pari o inferiori al 35%;
- ☐ Pendenza mediamente non superiore al 20%, con valori più alti superiori al 35%;
- ☐ Pendenza mediamente superiore al 20%, con valori più alti superiori al 35%;

su estensioni superiori a 5.000 metri quadrati (Art. 125 commi 1 e 2, del Regolamento Regionale n. 7/2005);

N.B. in tale caso è necessario un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva (art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005) integrato da:

- *analisi dell'assetto idrogeologico del territorio,*
- *specie da impiantare*
- *cronoprogramma prevedibile dei lavori per i successivi cinque anni.*

L'intervento si effettua in **regime di Autorizzazione**, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 125 del Regolamento Regionale n. 7/2005), sulla base di un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva redatto da un tecnico agro-forestale abilitato** (di cui all'art. 10 dello stesso Regolamento Regionale n. 7/2005), **allorché si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:**

- la pendenza media sia superiore al 20%;

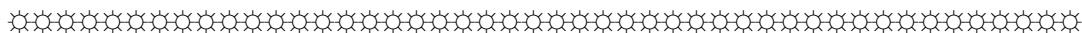


- i valori più alti di pendenza superino il 35%;
- l'estensione dell'intervento superi i 5000 mq;

Nella relazione di cui all'articolo 10, comma 3, del Regolamento Regionale n. 7/2005, oltre agli elementi ivi previsti, sono indicati l'analisi dell'assetto idrogeologico del territorio, le specie da impiantare e il cronoprogramma prevedibile dei lavori per i successivi cinque anni.

Nel caso in cui la superficie di intervento sia superiore a tre ettari, l'ente competente a cui indirizzare la Richiesta di Autorizzazione è rappresentato dall'Amministrazione Provinciale di Roma o dalla Comunità Montana di riferimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Agro-Forestale della Provincia di Roma.

Per maggiori dettagli si consultino i corrispondenti articoli della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005 richiamati al primo capoverso.



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA IN CASO DI INTERVENTI IN CUI E' PREVISTA LA AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA in aree gravate da vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)

Alla **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE** secondo lo schema di domanda di cui all'**Allegato I_B**, sottoscritta dal proprietario/dall'Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo), **con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso cellulare) del richiedente e del proprietario**, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Allegato II)** resa dall'interessato, attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. N. 7/2005);
- **CONSENSO (Allegato III)** a firma del proprietario/dell'Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) **ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI** da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, ai sensi della L. n. 675/96;
- **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (modello disponibile in Allegato IV) - (Da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario);
- **SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO** predisposta dall'Amministrazione Provinciale (modello disponibile in Allegato XI)
Nel presente caso, se la superficie del terreno interessato dai lavori o, nel caso di più terreni tra loro contigui, la superficie complessiva dei terreni risulta di estensione **superiore a 3 ettari**, tale



Scheda Tecnica dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà riportare contestualmente la firma del richiedente e la firma del Progettista con timbro attestante l'abilitazione all'esercizio professionale.

• **ELABORATO PROGETTUALE A FIRMA DI UN TECNICO AGRO FORESTALE ABILITATO** (da presentare, per interventi di estensione superiore a 3 ettari, all'Amministrazione Provinciale di Roma, o alla Comunità Montana competente per territorio) contenente i seguenti elementi:

- *generalità dell'azienda o soggetto proponente;*
- *superficie interessata dalle lavorazioni;*
- *estremi catastali della/e particella/e interessata/e dall'intervento;*
- *relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali dell'area oggetto dell'intervento;*
- *autocertificazione circa la conformità con la pianificazione territoriale vigente, con particolare riguardo alla seguente vincolistica:*
 - *aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 29/97;*
 - *aree Natura 2000 (SIC o ZPS) ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03;*
 - *aree soggette a fenomeni di dissesto reali o potenziali in base ai PAI o PsAI (Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico) delle Autorità di Bacino competenti;*
 - *usi civici;*
- *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base CTR*
- *indicazione planimetrica dell'area interessata dai lavori su base catastale*
- *eventuale relazione di compatibilità idrogeomorfologica redatta da tecnico abilitato qualora il/i terreno/i interessato/i dai lavori ricada/ricadano in un'area interessata da fenomeni di instabilità idrogeomorfologica reali o potenziali, perimetrata all'interno delle "Carte inventario dei fenomeni franosi e di esondazione" o le "Carte degli scenari di rischio" redatte dall'Autorità di Bacino competente per il territorio considerato, e dovranno essere redatte in conformità con le norme tecniche previste dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I. o P.s.A.I.) adottati dalle rispettive Autorità di Bacino*
- *eventuale studio di incidenza redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali, qualora l'intervento previsto ricada all'interno di un'area afferente alla "Rete Natura 2000", quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03 redatto secondo le modalità indicate nella premessa al presente Vademecum*
- *documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi all'interno dell'area di intervento*

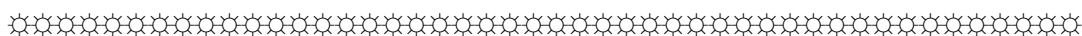
• **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE** (da presentare soltanto per particolari tipologie di interventi):

- **attestazione dell'effettiva durata del periodo di abbandono colturale a firma di un tecnico agroforestale abilitato**, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 28-12-2000 n. 445, **solo nel caso di interventi di ripristino dell'attività ordinaria in oliveti abbandonati** (art. 37 della L.R. n. 39/2002 – art. 25, comma 2, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005) in aree gravate o meno da vincolo idrogeologico;
- qualsiasi ulteriore documentazione che possa fornire informazioni relative alla vincolistica territoriale gravante sull'area di intervento o alla tipologia di lavori da intraprendere, o allo stato dei luoghi, o ancora alla proprietà.



Al fine di facilitare i compiti di archiviazione informatizzata dell'ufficio si invita inoltre, senza costituire obbligo alcuno, a fornire, ove possibile e i seguenti ulteriori elementi :

- Coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente nel sistema di riferimento U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- Progetto ed eventuali relazioni specialistiche (studio di compatibilità idro-geomorfologica; studio di incidenza) in formato testo digitale;
- Cartografia di progetto in formato digitale vettoriale possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

Le Comunicazioni possono essere spedite a mezzo Raccomandata R.R., o recapitate direttamente al seguente indirizzo:

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
SERVIZIO GEOLOGICO**



5) - CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane) IN CUI E' PREVISTO IL DIVIETO DI SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. **Divieto di coltura agraria** nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno (**Art. 100 c. 1, lett. a, del Regolamento Regionale n. 7/2005**);
2. **Divieto di pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dal fuoco (art. 100 c. 1, lettere b e c, del Regolamento Regionale n. 7/2005)** Nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno, ai sensi dell'articolo 10 della l. 353/2000 è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame **per almeno dieci anni dopo il passaggio del fuoco o per 5 anni** nelle aree rivestite da manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, con indici di copertura inferiori a quelli indicati all'art. 4 della L.R. n. 39/2002, destinate permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o a prato naturale, esterne alle aree boscate oppure recintate, qualora siano intercluse tra aree boscate;
3. **Divieto di pascolo nei boschi cedui (Art. 106 c. 1, lett. a del Regolamento Regionale n. 7/2005)**
 - 1) *al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all'utilizzazione di fine turno, e comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;*
 - 2) *al bestiame bovino ed equino, nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;*
4. **Divieto di pascolo nelle fustaie (Art. 106 c. 1, lett. b del Regolamento Regionale n. 7/2005)**
 - 1) *al bestiame ovino, suino e caprino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;*
 - 2) *al bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;*
5. **Divieto di pascolo nei cedui a sterzo e nelle fustaie disetanee, in continua rinnovazione (Art. 106 c. 1, lett. c del Regolamento Regionale n. 7/2005)**
6. **Divieto di pascolo nei boschi di nuova formazione (Art. 106 c. 1, lett. e del Regolamento Regionale n. 7/2005)**, in assenza del piano di coltura e conservazione o del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, qualora si tratti di cedui a sterzo o di fustaie in continua rinnovazione (vedasi art. 106, lett. c); negli altri casi il pascolo è esercitato in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del R.D.L. 3267/1923 ovvero nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 10. In assenza di tali piani o progetti, il pascolo può essere esercitato qualora le piante abbiano raggiunto mediamente l'altezza minima specificata per le diverse forme di governo (nelle lettere a e b dell'art. 106).
7. **Divieto o sospensione temporanea del pascolo (art. 106 c. 3 del Regolamento Regionale n. 7/2005).** *L'ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.*



**(segue) 5) - CASI DI COMPETENZA PROVINCIALE (o delle Comunità Montane)
IN CUI E' PREVISTO IL DIVIETO DI SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':**

8. **Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali (Art. 107 del Regolamento Regionale n. 7/2005);** *fatta eccezione per i casi in cui siano presenti percorsi appositamente segnalati e protetti per il transito degli animali stessi, purché siano controllati; è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati, condotti o comunque controllati.*
9. **Divieto di pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive (Art. 108 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**
10. **Divieto di taglio ed estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi, nei pascoli, nei prati e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni; (art. 119, c. 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**

Il taglio o l'estirpazione di arbusti o cespugli sono consentiti, in conformità con il comma 2 dell'art. 119 del Regolamento Regionale n. 7/05, per gli scopi ammessi dalla normativa regionale vigente, di cui al presente regolamento e allegato vademecum, come di seguito riassunti:

- a) la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terreno autorizzati ai sensi della legge forestale o del Regolamento Regionale n. 7/2005;*
- b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica; la manutenzione dei corsi d'acqua naturali limitatamente all'estirpazione per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo, purché autorizzati ai sensi della normativa vigente;*
- c) la raccolta del ciocco d'erica, previa autorizzazione rilasciata dall'ente competente.*

11. **Divieto di taglio o l'estirpazione di arbusti o cespugli finalizzati alla raccolta dei prodotti (art. 119, comma 3, del Regolamento Regionale n. 7/2005).**
12. **Divieto di eliminazione di fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, dei terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco nell'ambito dei lavori di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (art. 123 comma 3 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**

6) - ALTRE DISPOSIZIONI

Modalità del pascolo (Art. 110 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

I pascoli che ospitano punti di captazione idropotabili devono rispettare le disposizioni specifiche previste per la tutela della sorgenti **(art. 110, comma 1, lettera f del Regolamento Regionale n. 7/2005)**



ALLEGATO I_A
MODULO di RICHIESTA
per INTERVENTI AGRO-FORESTALI
(in regime di COMUNICAZIONE)

Il/La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

residente in Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e-mail _____

in qualità di (barrare la casella corrispondente):

- ☐ proprietario
☐ affittuario di terreno/i di proprietà Privata
☐ affittuario di terreno/i di proprietà pubblica
☐ legale rappresentante
☐ altro
- _____

COMUNICA
AL “SERVIZIO GEOLOGICO”
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

ai sensi degli artt. _____ della L.R. n. 39/02 e degli artt.
_____ del Regolamento Regionale n. 7/2005

che intende effettuare l'intervento di _____



nel terreno distinto al N.C.T.

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

del Comune di _____

località _____

Superficie catastale complessiva ha _____

Superficie netta d'intervento ha _____

di proprietà* di _____

Codice Fiscale _____

ALLEGA ALLA PRESENTE

1. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** (il cui modello è disponibile in Allegato II) **attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo** sul quale si richiede di effettuare l'intervento – (art. 7 comma 6, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005.)
2. **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI** (il cui modello è disponibile in Allegato III), ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche che ne dovessero conseguire.
3. **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (il cui modello è disponibile in Allegato IV), **da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario.**

Con la presente il sottoscritto autorizza il personale incaricato dell'Amministrazione Provinciale di Roma ad accedere al suddetto terreno al fine di svolgere eventuali sopralluoghi necessari al completamento dell'istruttoria in oggetto.

DATA

FIRMA

_____/_____/_____

* Rigo da compilare solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del terreno





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO I_B

Formattato: Tipo di carattere:
14 pt

**MODULO di RICHIESTA
per INTERVENTI AGRO_FORESTALI
(in regime di AUTORIZZAZIONE)**

Il/La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

residente in Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e-mail _____

in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

- ☐ proprietario
☐ affittuario di terreno/i di proprietà Privata
☐ affittuario di terreno/i di proprietà pubblica
☐ legale rappresentante
☐ altro

**CHIEDE AL “SERVIZIO GEOLOGICO” DELL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI ROMA**

L’AUTORIZZAZIONE

ai sensi degli artt. _____ della L.R. n. 39/02 e degli
artt. _____ del Regolamento Regionale n. 7/2005

ad effettuare l’intervento di _____

nel terreno distinto al N.C.T.

al Foglio _____ part. _____



al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

del Comune di _____

località _____

Superficie catastale complessiva ha _____

Superficie netta d'intervento ha _____

di proprietà* di _____

Codice Fiscale _____

ALLEGA ALLA PRESENTE

4. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** (il cui modello è disponibile in Allegato II) **attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo** sul quale si richiede di effettuare l'intervento – (art. 7 comma 6, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005.)
5. **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI** (il cui modello è disponibile in Allegato III), ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche che ne dovessero conseguire.
6. **NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA' (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO** (il cui modello è disponibile in Allegato IV), **da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario.**

Con la presente il sottoscritto autorizza il personale incaricato dell'Amministrazione Provinciale di Roma ad accedere al suddetto terreno al fine di svolgere eventuali sopralluoghi necessari al completamento dell'istruttoria in oggetto.

DATA

FIRMA

_____/_____/_____

* Rigo da compilare solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del terreno





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

residente in Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e-mail _____

- ☐ **proprietario**
- ☐ **affittuario di terreno/i di proprietà Privata**
- ☐ **affittuario di terreno/i di proprietà pubblica** (Università Agraria/ Comune /Altro Ente)
- ☐ **legale rappresentante**
- ☐ **altro** _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto dell'art. 75, del D.P.R. stesso, in caso di dichiarazioni mendaci quanto segue (barrare la casella corrispondente):

☐ **DI ESSERE PROPRIETARIO E DI GODERE DELLA PIENA DISPONIBILITÀ**

del terreno/bosco oggetto dell'intervento richiesto, distinto al N.C.T.

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

del Comune di _____

località _____



ovvero

DI NON ESSERE PROPRIETARIO, BENSÌ DI ESSERE

- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà Privata
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà pubblica
- ☐ legale rappresentante
- ☐ altro _____

☐ **E DI GODERE DELLA PIENA DISPONIBILITÀ**

del terreno/bosco oggetto dell'intervento richiesto, distinto al N.C.T.

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

del Comune di _____

località _____

di proprietà* di _____

Codice Fiscale _____

in forza di un Contratto di Affitto stipulato il _____

registrato il _____

ALLEGA copia di documento tuttora in corso di validità(barrare la casella corrispondente):

- ☐ carta d'identità n. _____ rilasciata il _____
da _____
- ☐ patente di guida n. _____ rilasciata il _____
da _____
- ☐ passaporto n. _____ rilasciato il _____
da _____

* Rigo da compilare solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del terreno



☐ altro documento di riconoscimento _____

IN FEDE

DATA

____/____/____

FIRMA





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO III

CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a /Altro _____

Codice Fiscale _____

residente in Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e-mail _____

in qualità di:

- ☐ proprietario
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà Privata
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà pubblica
- ☐ legale rappresentante
- ☐ altro _____

del terreno distinto al N.C.T.

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

del Comune di _____

località _____

sul quale è previsto un intervento forestale di

superficie catastale complessiva ha _____



superficie netta d'intervento ha _____

di proprietà* di _____

Codice Fiscale _____

Ai sensi di quanto previsto nel D. Lgs. N. 196/2003,

CONCEDE il proprio consenso

al trattamento dei dati personali**, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

DATA

FIRMA

_____/_____/_____

* Rigo da compilare solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del terreno

** Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma espressamente incaricato;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato alla definizione del procedimento amministrativo attivato su istanza di parte, nonché ad eventuali elaborazioni statistiche;
- il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma;
- il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento V "Risorse agricole ed ambientali".





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO IV

NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO

Il/La sottoscritto/a /Altro _____

Codice Fiscale _____

residente in Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e-mail _____

in qualità di: **PROPRIETARIO**

del terreno distinto al N.C.T.

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

del Comune di _____

località _____

sul quale è previsto un intervento forestale di

superficie catastale complessiva ha _____

superficie netta d'intervento ha _____

concesso in uso al/alla Sig./Sig.ra /Altro _____

Codice Fiscale _____

in virtù del Contratto di Locazione n. _____ del _____



CONCEDE il proprio NULLA OSTA

nei confronti dell'intervento previsto sul terreno sopradescritto.

DATA

____/____/____

FIRMA





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI TAGLIO*

Il/La Sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

residente in Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e-mail _____

in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

- ☐ proprietario
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà Privata
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà pubblica
- ☐ legale rappresentante
- ☐ altro _____

DICHIARA

la propria intenzione di (barrare la casella corrispondente):

- ☐ effettuare un intervento intercalare di sfollo, o dirado in bosco ceduo;
- ☐ effettuare un intervento di dirado in fustaie coetanee o coetaneiformi;
- ☐ effettuare un intervento di taglio intercalare a scopo fitosanitario;

* N.B. Al presente modello deve essere allegato il modello di richiesta di intervento (disponibile in Allegato Ia per interventi in regime di Comunicazione e in Allegato Ib per interventi in regime di Autorizzazione)



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE CHE (barrare la casella corrispondente):

- ☐ in caso di intervento intercalare in fustaie coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia asporterà un numero di piante non superiore al 30% delle presenti, e che le chiome delle piante superstiti saranno distanziate tra loro di non oltre:
- 2 metri per le specie a temperamento sciafilo;
 - 3.5 metri per le altre specie;

- ☐ in caso di intervento intercalare (sfollo e/o diradamento) in cedui semplici, matricinati e composti, il taglio avverrà solo sui polloni del turno, asportando prioritariamente le piante ammalate, deperienti, aduggiate, senza prospettive di sviluppo, lasciando almeno 3 polloni per ceppaia;

- ☐ l'intervento previsto è conforme alla Pianificazione territoriale vigente;

- ☐ i dati catastali (Foglio/i e particella/le) a cui si riferisce la superficie di intervento sono i seguenti:

Foglio _____ part. _____

Foglio _____ part. _____

Foglio _____ part. _____

- ☐ La superficie di intervento (in ettari) è pari ad ha: _____

- ☐ l'area di intervento non insiste in alcuna Area Naturale Protetta;

ovvero

- ☐ l'area di intervento insiste nell'Area Naturale Protetta _____, è stato già acquisito, da parte del Competente Ente Parco, il "Nulla Osta" di competenza, di cui si allega copia;

ovvero

- ☐ l'area di intervento insiste nell'Area Naturale Protetta _____, ma non è stato ancora acquisito il "Nulla Osta" da parte del Competente Ente Parco; si allega pertanto copia della richiesta di "Nulla Osta" avanzata all'Ente Parco;

- ☐ l'area di intervento non insiste in alcun Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione Speciale (S.I.C. /Z.P.S.) di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005)¹;



- ☐ l'area d'intervento, a seguito della consultazione della cartografia allegata ai Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed ai Piani Straordinari per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) redatti dalle competenti Autorità di Bacino, non insiste in alcuna area gravata da fenomeni franosi in atto o potenziali, dichiarata come "Area a rischio elevato"¹, o "Area a rischio molto elevato"¹.
- ☐ Il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria di "Boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale" ai sensi della L.R. n. 43/74 (attualmente abrogata), che risultano essere stati indennizzati per i mancati tagli¹.
- ☐ Il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria di cedui di età elevata¹.
- ☐ Il bosco sul quale si prevede di intervenire non è governato a fustaia con trattamento disetaneo¹, nè a ceduo con trattamento disetaneo¹.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA AL PRESENTE MODULO DI DICHIARAZIONE DI TAGLIO:

- ☐ stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- ☐ stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- ☐ fotografie dell'area di intervento;
- ☐ coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente in formato U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- ☐ piedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio (solo in caso di tagli intercalari ed interventi fitosanitari in fustaie di cui agli artt. 12, 27, 28 e 29 del Regolam. Regionale n. 7/2005).

IN FEDE

DATA

FIRMA

____/____/____

¹ Qualora questi requisiti non sussistano, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/05, in sostituzione della presente dichiarazione di taglio, dovrà essere presentato un progetto di taglio o di miglioramento e ricostituzione boschiva





ALLEGATO VI

Il PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA, previsto all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 7/2005, deve pervenire A FIRMA DI UN TECNICO AGROFORESTALE ABILITATO, e deve contenere i seguenti elementi:

- **Relazione tecnica;**
- **Rilievi ed elaborazioni;**
- **Cartografia;**
- **Documenti ed allegati.**

La Relazione tecnica dovrà fornire informazioni riguardo a:

- **descrizione esaustiva del tipo di intervento che si intende eseguire, con particolare riguardo agli obiettivi perseguiti, i criteri, le modalità e l'organizzazione dei lavori, le eventuali ulteriori indicazioni richieste dalla funzione particolare assolta dal bosco oggetto di intervento;**
- **dichiarazione di compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale vigente;**
- **indicazione dei dati catastali (Foglio/i e particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;**
- **indicazione della superficie di intervento;**
- **descrizione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del sito;**
- **descrizione dello stato generale della copertura arborea;**
- **dichiarazione circa l'eventuale presenza di situazioni di rischio di varia natura.;**
- **fotografie dell'area di intervento;**
- **pedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio (solo in caso di tagli intercalari ed interventi fitosanitari in fustaie di cui agli artt. 12, 27, 28 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005).**

I Rilievi e le elaborazioni dovranno fornire informazioni riguardo a:

- **risultati dei rilievi e relative elaborazioni;**

Gli elaborati Cartografici devono consistere in:

- **stralcio di Cartografia Catastale con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;**
- **stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;**



- stralcio di Cartografia Catastale e/o di Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione di eventuale zonizzazione del bosco, per differenziare gli interventi previsti;
- stralcio di Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione della viabilità principale e degli imposti, se presenti all'interno dell'area;
- coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell'area oggetto di intervento, ove disponibili;

Documenti ed allegati

- **Provvedimento di adozione del progetto, da parte dell'Ente Pubblico** - in caso di bosco appartenente ad un **Ente Pubblico** (art. 11 del Regolam. Region. N. 7/2005);
- **In caso di presenza di vincoli territoriali, dovrà essere allegata al progetto la documentazione descritta all'art. 11 (punti C e D) ed all'art. 12 del Regolamento per la gestione delle Risorse Agro-forestali della Provincia di Roma**
- **Potrà inoltre essere allegata alla relazione progettuale qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria per la valutazione del progetto;**
- **Ulteriore documentazione tecnica in formato digitale da allegare, ove disponibile, alle richieste di interventi di utilizzazione forestale o di miglioramento fondiario, ad integrazione di quella indicata agli artt. 11 e 12 del Regolamento per la gestione delle risorse Agro-forestali della Provincia di Roma:**
 - **Progetto di taglio (ove previsto) ed eventuali relazioni specialistiche, in formato digitale;**
 - **Cartografia dell'area di intervento in formato digitale vettoriale, possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.**





ALLEGATO VII

Il **PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE**, previsto all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005, deve pervenire **A FIRMA DI UN TECNICO AGROFORESTALE ABILITATO**, e deve contenere i seguenti elementi:

- Relazione tecnica;
- Rilievi ed elaborazioni;
- Cartografia;
- Documenti ed allegati.

La Relazione tecnica dovrà fornire informazioni riguardo a:

- generalità dell'azienda e dell'area oggetto di utilizzazione;
- indicazione dei dati catastali (Foglio/i e particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;
- indicazione della superficie di intervento;
- descrizione delle modalità con cui si è proceduto al confinamento dell'area oggetto di utilizzazione;
- descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo e della rinnovazione, ai principali caratteri dendrometrici, quali età e provvigione, al grado di copertura, alla struttura e alla stratificazione, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti (**SOLO PER LE FUSTAIE**);
- dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare i criteri che si vogliono seguire per garantire l'affermazione della rinnovazione, la stima della massa legnosa oggetto di utilizzazione e stima della provvigione residua, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni precedenti, e non, le modalità di utilizzazione e di esbosco (**SOLO PER LE FUSTAIE**);
- descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo, ai principali parametri caratterizzanti il soprassuolo, quali età, altezza media, numero di piante, provvigione, al grado di copertura, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti (**SOLO PER I CEDUI**);
- dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare la stima orientativa della massa legnosa oggetto di utilizzazione, i criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni precedenti, e non, le modalità di utilizzazione e di esbosco (**SOLO PER I CEDUI**);



- forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
- aree percorse da incendi e misure per la prevenzione degli incendi;
- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- fotografie dell'area di intervento;
- dichiarazione della superficie totale di proprietà dell'Ente, di ciascuna classe di governo, al fine di poter evincere la superficie massima utilizzabile in ciascuna stagione silvana - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico, (art. 11 comma 4, lettera d del Reg. Region. N. 7/2005);
- indicazione della superficie massima utilizzabile (ai sensi degli artt. 148 e 149 del Regolamento Regionale n. 7/2005) - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 11 comma 4, lettera d), punto 2, del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- dichiarazione di avvenuto rilascio di una pianta destinata ad invecchiamento indefinito, per ogni 10 ettari, o frazione, di superficie utilizzata - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 22 del Regolamento Regionale N. 7/2005);

I Rilievi e le elaborazioni dovranno fornire informazioni riguardo a:

- risultati dei rilievi e relative elaborazioni;
- **pedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (SOLO PER LE FUSTAIE);**
- **pedilista di martellata delle piante di età superiore al secondo turno di cui è previsto il taglio ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (SOLO PER I CEDUI);**

Gli elaborati Cartografici devono consistere in:

- Stralcio di Cartografia Catastale con indicazione del perimetro dell'area oggetto dell'intervento;
- Stralcio di Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione del perimetro dell'area oggetto dell'intervento;
- Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione di eventuale zonizzazione del bosco;
- Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione della viabilità principale e degli imposti, se presenti all'interno dell'area;
- coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell'area oggetto di intervento, ove disponibili;

Documenti ed allegati

- Provvedimento di adozione del progetto, da parte dell'Ente Pubblico - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 11 del Regolam. Region. N. 7/2005);
- In caso di presenza di vincoli territoriali, dovrà essere allegata al progetto la documentazione descritta all'art. 11 (punti C e D) ed all'art. 12 del Regolamento per la gestione delle Risorse Agro-forestali della Provincia di Roma
- Potrà inoltre essere allegata alla relazione progettuale qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria per la valutazione del progetto;
- Ulteriore documentazione tecnica in formato digitale da allegare, ove disponibile, alle richieste di interventi di utilizzazione forestale o di miglioramento fondiario,



ad integrazione di quella indicata agli artt. 11 e 12 del Regolamento per la gestione delle risorse Agro-forestali della Provincia di Roma:

- **Progetto di taglio (ove previsto) ed eventuali relazioni specialistiche, in formato digitale;**
- **Cartografia dell'area di intervento in formato digitale vettoriale, possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.**



ALLEGATO VIII

OPERAZIONI DA EFFETTUARE IN CAMPO PRIMA DELL'INVIO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTI FORESTALI

MARCATURA PRELIMINARE

MARCATURA IN CASO DI INTERVENTI FORESTALI DI FINE TURNO NEI CEDUI E NELLE FUSTAIE *

Operazioni obbligatorie ai sensi del Regolamento Regionale 18/04/05 n. 7

Solo per interventi in regime di Autorizzazione:

- INTERVENTI DI FINE TURNO NEI CEDUI: marcatura all'interno di aree modello di estensione totale pari ad almeno il 3% della superficie totale del lotto al taglio, in appezzamenti minimi non inferiori a 800 mq;
- INTERVENTI DI FINE TURNO NELLE FUSTAIE: marcatura all'interno di aree modello di estensione non inferiore al 10% della superficie complessiva da utilizzare, se trattasi di fustaie disetanee o articolate, e non inferiore al 4%, se trattasi di tutte le altre tipologie di fustaie, in appezzamenti minimi non inferiori a 2000 mq.

Operazioni raccomandate dall'Amministrazione Provinciale

- INTERVENTI DI FINE TURNO NEI CEDUI IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE: marcatura delle piante da rilasciare a dote (con opportuna simbologia convenzionale) estesa a tutta la superficie del bosco oggetto dell'intervento.
- INTERVENTI DI FINE TURNO NELLE FUSTAIE IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE: marcatura preliminare a petto d'uomo con vernice indelebile (utilizzando una opportuna simbologia convenzionale, ad es. una X sul tronco) nella restante porzione di bosco non occupata da aree modello, a carico di tutte le piante cadenti al taglio soggette a martellata;
- INTERVENTI DI FINE TURNO NELLE FUSTAIE IN REGIME DI COMUNICAZIONE: marcatura preliminare, a petto d'uomo con vernice indelebile (utilizzando una opportuna simbologia convenzionale, ad es. una X sul tronco) a carico di tutte le piante cadenti al taglio soggette a martellata presenti su tutto il soprassuolo boschivo.

In alternativa a quanto sopra indicato, questa Amministrazione ritiene comunque accettabile, sia nei casi

* Si veda a tale proposito quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento Provinciale

di regime di Autorizzazione, sia nei casi di regime di Comunicazione, la realizzazione di aree modello dimostrative, di dimensioni conformi a quanto indicato ai citati artt. 27 (fustaie) e 35 (cedui) del Regolamento Regionale n. 7/05, nelle quali dovrà essere effettuata la marcatura delle piante secondo i criteri previsti in progetto, in conformità con quanto stabilito nella normativa vigente e nel presente Regolamento.

MARCATURA IN CASO DI TAGLI INTERCALARI NEI CEDUI E NELLE FUSTAIE, DI INTERVENTI FITOSANITARI, DI CONVERSIONE DI CEDUI IN CEDUI COMPOSTI O IN FUSTAIE, O DI CEDUI COMPOSTI IN FUSTAIE *

Operazioni raccomandate dall'Amministrazione Provinciale

- INTERVENTI INTERCALARI NEI CEDUI (SFOLLO O DIRADAMENTO) IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE: contrassegnatura, mediante simbologia convenzionale, secondo le consuetudini locali, dei polloni da rilasciare a dote presenti su tutta la superficie d'intervento, con particolare riguardo ai cedui castanili;
- INTERVENTI INTERCALARI NELLE FUSTAIE, INTERVENTI FITOSANITARI, INTERVENTI DI CONVERSIONE DI CEDUI IN CEDUI COMPOSTI O IN FUSTAIE, O DI CEDUI COMPOSTI IN FUSTAIE, IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE: marcatura preliminare a petto d'uomo con vernice indelebile (utilizzando una opportuna simbologia convenzionale, ad es. una X sul tronco) a carico di tutte le piante sulle quali si intende intervenire con il taglio, su tutta la superficie d'intervento.

In entrambi i casi, qualora l'intervento investa superfici estese tali da comportare oneri considerevoli per la marcatura totale del bosco oggetto dell'intervento, in alternativa alla marcatura di tutto il bosco, la stessa potrà essere eseguita secondo le modalità sopra descritte all'interno di aree modello dimostrative¹, tali da rappresentare adeguatamente i criteri di intervento, di dimensioni conformi a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 7/05 agli artt. 27 e 35, rispettivamente per le fustaie e per i cedui.

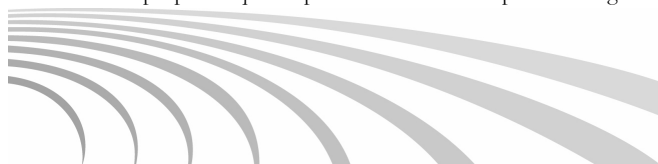
MARTELLATA DELLE PIANTE DESTINATE AL TAGLIO

Operazioni obbligatorie ai sensi del Regolamento Regionale 18/04/05 n. 7 (Artt. 27, 35, 36)

- nei cedui, per utilizzazioni di fine turno ed per tutti gli altri interventi forestali nei quali la normativa vigente di settore prevede la redazione di un progetto di utilizzazione forestale (sia in regime di comunicazione sia in regime di autorizzazione) su superfici di estensione superiore a 3 ettari: contrassegnatura con martello forestale a carico di tutte le matricine di età superiore a due turni cadenti al taglio;
- nelle fustaie, per utilizzazioni di fine turno e per tutti gli altri interventi forestali nei quali la normativa vigente di settore prevede la redazione di un progetto di utilizzazione forestale (sia in regime di comunicazione sia in regime di autorizzazione) su superfici di estensione superiore a 3 ettari: contrassegnatura con martello forestale a carico di tutte le piante di cui è previsto il taglio;

Operazioni raccomandate dall'Amministrazione Provinciale

¹ Si veda a tale proposito quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento Provinciale



- nelle fustaie per interventi forestali soggetti a dichiarazione di taglio (es. tagli intercalari di cui agli artt. 12 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005) e per interventi forestali per la cui realizzazione non è prevista la presentazione di alcun progetto, la martellata dovrà interessare tutte le piante di diametro superiore ai 10 cm cadenti al taglio su tutta la superficie oggetto dell'intervento;
- per gli interventi forestali in fustaie, cedui o soprassuoli transitori, per la cui realizzazione è prevista la presentazione di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, la martellata dovrà interessare tutte le piante cadenti al taglio, nel caso di fustaie, e tutte le piante di età superiore al secondo turno, nel caso di cedui, su tutta la superficie oggetto dell'intervento.

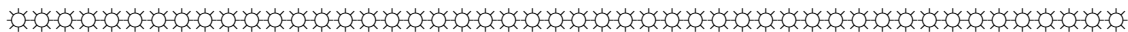
L'operazione della martellata può essere eseguita anche successivamente all'invio della richiesta di intervento, purché sia completata prima dell'avvio dell'utilizzazione forestale, mentre il piedilista di martellata, che riporta l'elenco delle piante destinate a taglio, soggette alla martellata, deve essere prodotto in allegato alla richiesta di intervento (art. 11, comma 3, lettera b e comma 4, lettera b del Regolamento Regionale n. 7/2005).

MARCATURA DELLE PIANTE DESTINATE AL TAGLIO SOGGETTE A MARTELLATA

Si evidenzia che tutte le piante destinate al taglio e soggette a martellata, sia nei cedui, sia nelle fustaie, dovranno riportare comunque, oltre all'impronta del martello forestale, segni evidenti di marcatura con vernice sul tronco, eseguita con opportuna simbologia convenzionale (ad es. una X a petto d'uomo), per facilitarne l'individuazione.

MARCATURA DELLE PIANTE DI CONFINE

Si ritiene opportuno che i confini delle sezioni boschive oggetto degli interventi vengano adeguatamente delimitati mediante contrassegnatura delle piante di confine, con vernice indelebile, in conformità alle planimetrie fornite a corredo dei relativi progetti di taglio, mediante doppia anellatura, o altri segni convenzionali, cui sia affiancata anche la numerazione progressiva delle stesse piante perimetrali, in caso di boschi di particolare pregio economico ed ambientale.



Per quanto sopra si invita l'utenza ad includere, fra gli elaborati contenuti nel progetto di taglio previsti dall'attuale normativa, anche i seguenti dati:

➤ piedilista delle matricine poste ai confini della sezione boschiva, precisandone numero e specie.
definizione del numero totale delle matricine da riservare a dote del bosco con relativo elenco per classi diametriche e per specie.





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO IX

SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI di GESTIONE AGRO- FORESTALE

(da compilare a cura del progettista abilitato)



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
PRATICA n. _____	SOPRALLUOGO: da effettuare ☐ non necessario ☐
PROT. n. _____	
DA RICHIEDERE _____	
NOTE _____	

 Provincia di Roma - Servizio Geologico - Ufficio Agro-Forestale SCHEDA TECNICA INTERVENTI di GESTIONE AGRO-FORESTALE¹⁾ (DA COMPILARE A CURA DEL PROGETTISTA ABILITATO)
--

1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO RICHIESTO

1a. AUTORIZZAZIONE ☐			1b. COMUNICAZIONE ☐		
UTILIZZAZIONE DI FINE TURNO ☐	DIRADO ☐	SFOLLO ☐	SUCCISIONE POST-INCENDIO ☐	AVVIAMENTO ALTO FUSTO ☐	ALTRO ☐
MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA ☐	RIMBOSCHIMENTO ☐	POTATURA - SPALCATURA ☐	TAGLIO FITOSANITARIO ☐		

2. DATI DEL RICHIEDENTE²⁾

2a. NOME RICHIEDENTE:	
2b. PRIVATO ☐ PROPRIETARIO ☐ AFFITTUARIO ☐ ALLEGATO NULLA OSTA del PROPRIETARIO ☐	2c. ENTE PUBBLICO * ☐ ENTE PROPRIETARIO ☐ AFFITTUARIO DI TERRENO DI PROPRIETA' PUBBLICA ☐ ALLEGATO NULLA OSTA ENTE PROPRIETARIO ☐
NOME PROPRIETARIO: _____ (solo se diverso dal richiedente)	
INDIRIZZO RICHIEDENTE: TELEFONO _____ Cellulare _____	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO di NOTORIETA' ATTESTANTE il FATTO di ESSERE PROPRIETARIO o TITOLO di DISPONIBILITA' (art. 7, comma 6 del Regolamento Regionale n.7/05) ☐

*** Documentazione ed operazioni necessarie (solo per interventi di gestione forestale di proprietà pubblica)³⁾**

I. Provvedimento di adozione del progetto (art. 11, comma 4, lettera d) del Regolamento Regionale n. 7/05)	☐
II. Dichiarazione (facoltativa) di impegno ad effettuare accantonamenti - 10% in caso di P.A.F. approvato, 20% in caso contrario - (art. 21 della L.R. 39/02 e art. 26 del Regolamento Regionale n. 7/05)	☐
III. Dichiarazione della superficie boscata complessiva di proprietà dell'Ente pubblico, riferita a ciascuna classe di governo	☐
IV. Dichiarazione della superficie massima utilizzabile in ciascuna stagione silvana, compresa entro il limite di 1/n della superficie boscata della classe di governo (art. 148 del Regolamento Regionale n. 7/05); oppure superiore ad 1/n (art. 149 del Rego	☐
V. Previsto il rilascio di n. 1 pianta sana di maggiore età ogni 10 ha di superficie utilizzata, da destinare ad invecchiamento indefinito, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale n. 7/05	☐

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

COMUNE _____	LOCALITA' _____
DENOMINAZIONE del BOSCO _____	SUP. catastale complessiva in ha _____
	SUPERFICIE netta al taglio in ha _____

N° FOGLIO CTR	Riferimenti Catastali: Foglio/i
N° FOGLIO IGM	Particella/e

CARTOGRAFIA	***Perimetrazione Superficie/i su: ☐ Cartografia Catastale ☐ IGM ☐ CTR
	***Perimetrazione eventuale zonizzazione su Cartografia Catastale ☐
	***Indicazione cartografica della viabilità forestale e degli imposti ☐
	Coordinate geografiche dei vertici o punti topograficamente significativi del poligono identificativo dell'area d'intervento (preferib. formato U.T.M. fuso 33 Datum ED50) ☐

3a. AUTORIZZAZIONE di BACINO COMPETENTE per TERRITORIO:

Tevere ☐	Liri - Garigliano - Volturno ☐	Bacini Regionali del Lazio ☐
3b. Ricade in area perimetrata (cartografia vigente ed aggiornata allegata al P.A.I.) a rischio di frana R3 "elevato" o R4 "molto elevato"? ☐ NO ☐ SI	3c. Ricade in area perimetrata (cartografia vigente ed aggiornata allegata al P.A.I.) a rischio di esondazione di Fascia A e B1? ☐ NO ☐ SI	3d. Prodotta Relazione Geologica⁴⁾? ☐ NO ☐ SI
3e. Prodotto Studio di compatibilità idrogeomorfologica a cura del progettista? ☐ NO ☐ SI	3f. Prodotto Studio di compatibilità idrogeomorfologica a cura del progettista? ☐ NO ☐ SI	3g. Prodotto Studio di compatibilità idrogeomorfologica a cura del progettista? ☐ NO ☐ SI

4. AREE PROTETTE, SITI NATURA 2000, DEMANIO FORESTALE REGIONALE

4a. AREA NATURALE PROTETTA⁵⁾ QUALE?	☐ NO ☐ SI	NULLA OSTA ENTE GESTORE ⁵⁾ Allegato ☐ Richiesto ☐ Non previsto ☐
4b. DEMANIO FOR. REGIONALE Area For. Lago ☐ Area For. Tiburtina ☐	☐ NO ☐ SI	NULLA OSTA ENTE COMPETENTE ⁶⁾ Allegato ☐ Richiesto ☐ Non previsto ☐
4c. SITO NATURA 2000⁵⁾ (SIC/ZPS)⁷⁾ QUALE? 5) Cartografia vigente ed aggiornata	☐ NO ☐ SI	Pronuncia di VALUTAZIONE d'INCIDENZA ⁷⁾ Allegata ☐ Richiesta ⁸⁾ ☐ Non prevista ☐ Rispettare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 533/2006? SI ☐ NO ☐

5. CONFORMITA' e VINCOLISTICA ***

5a. Conformità con: Piano Regolatore Comunale⁹⁾ ☐	Piano Territoriale Paesistico¹⁰⁾ ☐
5b. Conformità con: Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) approvato NON ESISTENTE ☐ AREA NON INCLUSA ☐ AREA INCLUSA (indicare gli estremi di approvazione)	
5c. VINCOLI* di cui alla L.R. 43/74 (abrogata) *vigenti solo se sono stati erogati indennizzi (art. 50 Reg. Reg. 7/05)	☐ SI* (in tal caso l'intervento è eseguibile solo dietro richiesta di autorizzazione per interventi fitosanitari, previo rilascio di nulla osta regionale - vedi art. 50 del Regolamento Regionale n. 7/05)
5d. VINCOLI di USO CIVICO¹¹⁾	☐ SI NULLA OSTA (R.L. Area Usi Civici) Allegato ☐ Richiesto ☐
5e. ALTRI VINCOLI (archeologici, militari, ecc)	☐ SI (specificare quali) _____ NULLA OSTA Allegato ☐ Richiesto ☐

6. DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO e CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO ***

6a. Specie legnose	CERRO ☐ QUERCE MISTE CADUCIFOGLIE ☐ CARPINO ☐ LECCIO ☐ CASTAGNO ☐ FAGGIO ☐ ALTRO ☐
6b. Forma di trattamento in atto	CEDUO MATRICINATO SEMPLICE ☐ CEDUO COMPOSTO ☐ FUSTAIA ☐ ALTRO ☐

6c. Forma di trattam. da adottare in prospettiva	CEDUO MATRICINATO SEMPLICE ☐		CEDUO COMPOSTO ☐	
	FUSTAIA ☐		ALTRO ☐	
6d. Grado di copertura	☐ 20-40% ☐ 40-60% ☐ 60-80% ☐ 80-100 %			
6e. Modalità esbosco	☐ MEZZI MECCANICI ☐ ANIMALI DA SOMA ☐ ALTRO			
6f. Stima orientativa massa legnosa ritraibile	m³ totali quintali totali		m³ /ha q.li /ha	
6g. Altezza media			Numero piante	
6h. Stima orientativa massa legnosa totale presente¹²⁾	m³ totali quintali totali		m³ /ha q.li /ha	
6i. Condizioni popolamenti circostanti	NORD..... EST.....		SUD..... OVEST.....	
6l. Bosco in situazioni speciali di cui all'art.46 del Regolamento Regionale n. 7/05?			SI ☐ NO ☐	
6m. Contiguità tra l'area oggetto di utilizzazione ed aree boscate limitrofe utilizzate nei due anni precedenti o in via di utilizzazione (art. 19 Regol. Reg. 7/05)?	☐ NO ☐ SI		Superati limiti estensione taglio? ¹³⁾ Predisposti eventuali corridoi forestali o altri elementi di separazione al fine di ridurre l'estensione della tagliata ☐	
6n. Utilizzazione compresa entro i limiti di estensione taglio¹³⁾ ?	☐ SI ☐ NO		Richiesta motivata di deroga rispetto ai limiti ¹³⁾ ☐ Previsto incremento di 5 matricine in più ad ettaro per ogni 5 ha (o fraz. di 5 ha) di superficie in più richiesta per il taglio (art. 36 del Regol. Reg. 7/05) ☐ Predisposizione di eventuali corridoi forestali o altri elementi di separazione al fine di ridurre l'estensione della tagliata ☐ Ottenuti n° lotti di superficie	
6o. ETA': anni	Misure strumentali ☐ Desunta da documentazione ☐ Verificata su registro tagli CFS ☐			
6p. Utilizzazione di ceduo di età elevata con ritorno a ceduo matricinato semplice?¹⁴⁾	☐ NO ☐ SI		Formulata specifica richiesta di autorizzazione ¹⁴⁾¹⁵⁾ ☐ Richiesto parere Comitato tecnico Forestale R.L. ☐ Acquisito parere Comitato tecnico Forestale R.L. ☐	
6q. N°Ceppaia/ha	N° Polloni/Ceppaia		N° Piante/ha	Altezza media Area basim./ha
6r. Taglio raso di alto fusto non assestato o di ceduo invecchiato?	☐ NO ☐ SI		Acquisita autorizzazione paesaggistica? ¹⁶⁾ SI ☐ NO ☐	
6s. Piedilista di martellata delle matricine > 2T destinate al taglio	☐ SI ☐ NO		Sarà inviato in un secondo tempo, ma comunque prima ... ¹⁷⁾ ☐ Assenza di matricine di età >2T cadenti al taglio ☐ Matricine di età >2T presenti ma non destinate al taglio ☐	
6t. Piedilista delle piante delle aree di saggio per interventi in regime di autorizzazione (piante da abbattere e piante da rilasciare) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Regionale n. 7/05				
6u. QUOTA MIN _____ MAX _____ PENDENZA MEDIA _____ ESPOSIZIONE _____				

7. STATO DEI LUOGHI

7a. Eventuale pregresso incendio nell'area oggetto di taglio (art. 11 Regol. Reg. 7/05)	☐ NO ☐ SI		Superficie percorsa Anno Delimitazione area percorsa dal fuoco su C.T.R. e catastale ☐ Valutazione della compatibilità dell'utilizzazione con le condizioni dell'area percorsa dal fuoco ☐	
7b. Presenza di fitopatologie¹⁸⁾	☐ NO ☐ SI		Individuaz. agente patogeno Richiesto parere Servizio Fitosanitario Regionale ☐ Acquisito parere Servizio Fitosanitario Regionale ☐	
7c. Presenza di viabilità forestale interna o limitrofa all'area boscata	☐ NO ☐ SI		In buone condizioni SI ☐ NO ☐	

7d. Presenza di viabilità (costituita da strade asfaltate di ordine comunale o superiore con traffico extralocale) interna o limitrofa ¹⁹⁾	NO ☐	SI ☐	Predisposta fascia di 20 m a partire dal ciglio stradale da destinare a a graduale avviamento ad alto fusto con periodica potatura ad 1/3 dell'altezza e taglio della vegetazione erbacea (art. 93, Regolamento Regionale n.7/05) ☐
---	-----------------------------	-----------------------------	--

7e. Presenza di viabilità (costituita da strade asfaltate di ordine comunale o superiore con traffico extralocale) contigua alle aree agricole costituenti un "continuum" vegetale con il bosco in oggetto ¹⁹⁾	NO ☐	SI ☐	Predisposta fascia di 5 m priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco (art. 93, Regolamento Regionale n.7/05) ☐
---	-----------------------------	-----------------------------	--

7f. Presenza di linee di compluvio minori, anche se soggette a periodico deflusso, interne o limitrofe all'area boschiva (art. 48 del Regolamento Regionale n. 7/05)	NO ☐	SI ☐	Corsi d'acqua classificati come "Acque pubbliche" ☐
			QUALI? _____
			Corsi d'acqua non classificati come "Acque pubbliche" ☐
			QUALI? _____
			Predisposta fascia di rispetto di ampiezza di almeno 10 m a partire dalle sponde con incremento della matricinatura > 20% rispetto al valore minimo ²⁰⁾ SI ☐ DA REALIZZARE ☐

7g. Presenza di sorgenti	NO ☐	SI ☐	Rispettata zona di tutela assoluta ²¹⁾ SI ☐ NO ☐
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

8. OPERAZIONI IN CAMPO PRELIMINARI OBBLIGATORIE (in caso di interventi soggetti ad autorizzazione)

Allestimento di aree modello di estensione pari ad almeno il 3% della superficie totale su appezzamenti di almeno 800 m ²	SI ☐	NO ☐
--	-----------------------------	-----------------------------

8 bis. OPERAZIONI IN CAMPO PRELIMINARI OBBLIGATORIE (in caso di interventi in regime di comunicazione o soggetti ad autorizzazione)

Martellata di tutte le matricine di età > 2T, destinate al taglio, laddove presenti	SI ☐	NO ☐	Sarà eseguita come d'obbligo prima del rilascio dell'autorizzazione (o entro i 60 gg dalla comunicazione) ²²⁾ ?	SI ☐
				NO ☐
				NON DICHIARATO ☐

8 ter. OPERAZIONI IN CAMPO PRELIMINARI FACOLTATIVE

Marcatura delle matricine poste ai confini della sezione	SI ☐	NO ☐
Piedilista delle matricine di confine con indicazione di numero e specie	SI ☐	NO ☐
Marcatura di tutte le matricine da riservare a dote del bosco	SI ☐	NO ☐
Piedilista di matricinatura (elenco delle matricine da riservare a dote con descrizione delle classi diametriche e delle specie)	SI ☐	NO ☐
Allestimento aree di saggio permanenti	SI ☐	NO ☐

9. RIEPILOGO: AREE DI SAGGIO ☐ - AREE MODELLO ☐ - Superficie unitaria ha _____

Denominazione	Riserve del turno	Riserve ≥ 2T	n. stimato riserve complessive
Area di saggio n. 1			/ ha
Area di saggio n. 2			/ ha
Area di saggio n. 3			/ ha
Area di saggio n. 4			/ ha
Area di saggio n. 5			/ ha

10. DATI SINTETICI DI MATRICINATURA (comprensivi del n° di piante di confine)

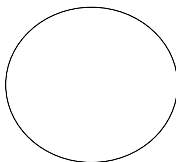
Età matricine	Numero complessivo	Densità
Matricine di riserva del turno		n. / ha
Matricine di riserva di oltre turno		n. / ha
Matricine di riserva totali		n. / ha

11. DATI SINTETICI DI MARTELLATA DELLE MATRICINE > 2T DA DESTINARE AL TAGLIO

Tot. Matricine di età > 2T al taglio	Tot. n.	n. / ha
--------------------------------------	---------	---------

12. DATI SINTETICI DELLE PIANTE DI CONFINO

<i>Tipo di piante</i>	<i>Numero complessivo</i>
Matricine di confine del turno	Tot. n.
Matricine di confine di oltre turno	Tot. n.
Matricine di confine totali	Tot. n.

DATA**TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO FORESTALE ABILITATO****VISTO DEL RICHIEDENTE****VISTO DEL PROPRIETARIO**

1) Riferimenti normativi: R.D.L. n. 3267/23; R. D. n. 1126/26; L.R. n. 39/2002; Regolamento Regionale n. 7/05; L.R. n. 14/99; L.R. n. 29/97, L.R. n. 24/98; L.R. n. 25/98; L.R. n. 53/98; L. n. 183/89; L. n. 353/2000; D.Lgs. n. 227/2001; D.P.R. n. 357/97;

2) di norma il soggetto richiedente deve corrispondere al soggetto proprietario; qualora il richiedente sia diverso dal proprietario dovrà essere allegato alla richiesta il Nulla Osta / la delega del possessore del titolo di proprietà del terreno su cui s

3) vedi artt. 11, 148 e 149 del Regolamento Regionale n. 7/05 ed artt. 21 e 26 della L.R. 39/02

4) ...finalizzata/o alla verifica della compatibilità idrogeomorfologica dell'intervento previsto con la fenomenologia franosa

5) ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. 29/97, dell'art. 45 della L.R. 39/02 e dell'art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/05

6) ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29/97

7) vedi il D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. 120/2003; vedi pure l'art. 45 della L.R. 39/02 e l'art. 53 del Regolam. Reg.

n.7/05. Qualora l'intervento ricada in una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) dovranno essere rispettate le specifiche misur

8) attraverso una relazione documentata che evidenzi effetti sul sito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, come modificato

dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003

9) P.U.C.G. e P.U.O.C.; L.R. n. 38/99

10) P.T.R.G.; L.R. n. 38/99

11) L.n. 1766/27

12) comprensiva della massa delle riserve

13) 20 ha per il castagno e 10 ha per i cedui di altre specie (art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/05)

14) ai sensi degli artt. 8 e 38 della L.R. 39/02 e degli artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/05

15) contenente elementi tecnici di cui alla nota R.L., Area B - Servizio 3, prot. AM/00781 del 07/03/02 e all'art. 41 del Regolam. Regionale n. 7/05

16) ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/98 come modificato dall'art. 89 della L.R. 39/02

17) ...del rilascio del provvedimento (regime di autorizzazione) o della scadenza dei 60 gg (regime di comunicazione) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Regionale n. 7/05

18) vedi artt. 54, 74, 75 della L.R. n. 39/02 ed artt. 97, 98 e 99 del Regolamento Regionale n. 7/05

19) vedi art. 93 del Regolamento Regionale n. 7/05

20) art. 36 del Regolamento Regionale n. 7/05

21) ai sensi della D.G.R. 5817/99 (Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)

22) artt. 35 e 36 del Regolamento Regionale n. 7/05

*** ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Forestale

ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/05





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO X

INTERVENTI FORESTALI SENZA ALCUN PROGETTO IN REGIME DI COMUNICAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE*

Il Sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

residente in Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e-mail _____

in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

- ☐ proprietario
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà Privata
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà pubblica
- ☐ legale rappresentante
- ☐ altro _____

DICHIARA

La propria intenzione di effettuare un intervento forestale

di _____

che rientra tra le tipologie per le quali la vigente normativa non prevede la presentazione di alcun progetto, nel terreno ubicato nel Comune di _____, Località _____,

distinto al N.C.T. al

Foglio _____ part. _____

Foglio _____ part. _____

Foglio _____ part. _____;

* N.B. Al presente modello deve essere allegato il modello di richiesta di intervento (disponibile in Allegato Ia per interventi in regime di Comunicazione e in Allegato Ib per interventi in regime di Autorizzazione



IL SOTTOSCRITTO fornisce inoltre le seguenti informazioni:
(barrare le caselle corrispondenti)

- ☐ l'intervento previsto è conforme alla Pianificazione territoriale vigente;
- ☐ La superficie di intervento (in ettari) è pari ad ha: _____;
- ☐ l'area di intervento non insiste in alcuna Area Naturale Protetta;
- ovvero
- ☐ l'area di intervento insiste nell'Area Naturale Protetta _____, è stato già acquisito il Nulla Osta da parte del Competente Ente Parco e se ne allega pertanto copia;
- ovvero
- ☐ l'area di intervento insiste nell'Area Naturale Protetta _____, non è stato ancora acquisito il Nulla Osta da parte del Competente Ente Parco, ma è stato richiesto con nota di cui si allega copia;
- ☐ l'area di intervento non insiste in alcun Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione Speciale (S.I.C. /Z.P.S.) di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005)¹;
- ☐ l'area d'intervento, a seguito della consultazione della cartografia allegata ai Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed ai Piani Straordinari per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) redatti dalle competenti Autorità di Bacino, non insiste in alcuna area gravata da fenomeni franosi in atto o potenziali, dichiarata come "Area a rischio elevato"¹, o "Area a rischio molto elevato"¹.
- ☐ Il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria di "Boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale" ai sensi della L.R. n. 43/74 (attualmente abrogata), che risultano essere stati indennizzati per i mancati tagli¹.
- ☐ Il bosco sul quale si prevede di intervenire non appartiene alla categoria di cedui di età elevata¹.
- ☐ Il bosco sul quale si prevede di intervenire non è governato a fustaia con trattamento disetaneo¹, nè a ceduo con trattamento disetaneo¹.



IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE:

- ☐ stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- ☐ stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- ☐ Coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente in formato U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- ☐ fotografie dell'area di intervento;
- ☐ Documenti ed allegati:
 - In caso di presenza di vincoli territoriali, dovrà essere allegata alla richiesta la documentazione descritta all'art. 11 (punti C e D) ed all'art. 12 del Regolamento per la gestione delle Risorse Agro-forestali della Provincia di Roma
 - Potrà inoltre essere allegata alla richiesta qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria per la valutazione del progetto;
 - Eventuale documentazione tecnica in formato digitale da allegare, ove disponibile, alle richieste di interventi di utilizzazione forestale o di miglioramento fondiario, ad integrazione di quella indicata agli artt. 11 e 12 del Regolamento per la gestione delle risorse Agro-forestali della Provincia di Roma:
 - eventuali relazioni tecniche, o tecnico-specialistiche, in formato digitale;
 - Cartografia dell'area di intervento in formato digitale vettoriale, possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.
 - piedilista di martellata delle piante cadenti al taglio, ove previsto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione delle risorse agro – forestali della Provincia di Roma

IN FEDE

DATA

____/____/____

FIRMA

¹ Qualora questi requisiti non sussistano, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/05, in sostituzione del presente modulo, dovrà essere presentato un progetto di taglio o di miglioramento e ricostituzione boschiva.





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO XI

SCHEDA TECNICA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO SU SUPERFICI SUPERIORI A 3.00 ha IN REGIME DI COMUNICAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE*

(N.B. Per interventi di superficie superiore a 5.00 ha, oltre al presente modello debitamente compilato, dovrà essere presentato un progetto a firma di un tecnico agro – forestale abilitato)

Il
Sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

residente in Via/Piazza _____
n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e-mail _____

in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

- ☐ proprietario
 - ☐ affittuario di terreno/i di proprietà Privata
 - ☐ affittuario di terreno/i di proprietà pubblica
 - ☐ legale rappresentante
 - ☐ altro
- _____

* N.B. Al presente modello deve essere allegato il modello di richiesta di intervento (disponibile in Allegato Ia per interventi in regime di Comunicazione e in Allegato Ib per interventi in regime di Autorizzazione)



DICHIARA

(caso A: tipologie di interventi non condizionati dalla presenza, o assenza, del Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267)

La propria intenzione di effettuare un intervento agro-forestale di **MIGLIORAMENTO FONDIARIO** in aree sottoposte, o meno, al Vincolo Idrogeologico, consistente in**:

- ☐ **Sradicamento di piante di alto fusto e delle ceppaie vive** (art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005), ammesso solo per (barrare una delle motivazioni):
 - ☐ le formazioni artificiali finalizzate alla produzione legnosa specializzata anche se in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
 - ☐ i castagni da frutto non più produttivi e/o morti oppure affetti da fitopatie, con interventi a scalare allorché riguardino le ceppaie su superfici superiori a cinque mila metri quadrati;
 - ☐ motivi di pubblica incolumità e fitosanitari;
 - ☐ la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d'uso, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Regionale n. 7/2005;
 - ☐ l'esecuzione di interventi ed opere pubbliche o di pubblico interesse;

per una superficie:

 - ☐ non superiore a 500 mq (in regime di Comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - ☐ superiore a 500 mq (in regime di Autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- ☐ **Sradicamento di piante morte e ceppaie secche in boschi che per la loro ubicazione difendono terreni, opere, o fabbricati da valanghe o dissesti** (in regime di Autorizzazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- ☐ **Devitalizzazione di tutte le piante presenti su superfici maggiori di 500 mq** (in regime di Autorizzazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- ☐ **Ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco** (in regime di Autorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 112 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- ☐ **Prelievo di sassi, ghiaia, sabbia:**
 - ☐ per quantitativi non superiori a 3 metri cubi (in regime di Comunicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 128 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
 - ☐ per quantitativi superiori a 3 metri cubi (in regime di Autorizzazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- ☐ **Ripristino dell'attività ordinaria in un oliveto abbandonato** (con destinazione catastale a prato, prato irriguo, prato arborato, pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) in cui non sussistono obblighi connessi alla precedente introduzione delle piante di olivo ed



in cui si sono sviluppate **piante di specie arboree e arbustive forestali ricomprese negli allegati A1** (con esclusione di dell'*Olea europea* L. subsp. *oleaster*), **A2 ed A3** della L.R. n. 39/2002, con età media:

- ☐ **inferiore a 3 anni** (in **regime di Comunicazione**, ai sensi del **comma 2, lettera a dell'art. 25** del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- ☐ **compresa fra i 3 e i 10 anni** (in **regime di Autorizzazione**, ai sensi del **comma 2, lettera b dell'art. 25** del Regolamento Regionale n. 7/2005);
- ☐ **superiore ai 10 anni** (in **regime di Autorizzazione**, previo **Parere della “Sezione Forestale” della Regione Lazio**, ai sensi del **comma 2, lettera c dell'art. 25** del Regolamento Regionale n. 7/2005).

N.B. L'età media dei popolamenti arbustivi/arborei dovrà essere attestata mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 o mediante relazione tecnica a firma di un tecnico agro – forestale abilitato

- ☐ **Ripristino dell'attività ordinaria in un coltivo abbandonato** (con destinazione catastale a prato, prato irriguo, prato arborato, pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) in cui si sono sviluppate **piante di specie arboree e arbustive forestali ricomprese negli allegati A1** (con esclusione di *Olea europea* L. subsp. *oleaster*), **A2 ed A3** della L.R. n. 39/2002 (in **regime di Autorizzazione**, previo parere vincolante della **“Sezione Forestale” della Regione Lazio**, ai sensi del **comma 3 dell'art. 25** del Regolamento Regionale n. 7/2005). *N.B. L'Autorizzazione ricomprende anche interventi di sradicamento, espianto e sostituzione di piante;*

- ☐ **Ripristino dell'attività ordinaria in un coltivo abbandonato** (con destinazione catastale a prato, prato irriguo, prato arborato, pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) **per cause indipendenti dalla volontà del conduttore** in cui si sono sviluppate **piante di specie arboree e arbustive forestali ricomprese negli allegati A1** (con esclusione di dell'*Olea europea* L. subsp. *oleaster*), **A2 ed A3** della L.R. n. 39/2002 (in **regime di Autorizzazione**, ai sensi del **comma 3 dell'art. 25** del Regolamento Regionale n. 7/2005).

N.B. L'Autorizzazione ricomprende anche interventi di sradicamento, espianto e sostituzione di piante;

- ☐ **Rottura periodica del cotico erboso, con lavorazione superficiale, senza rovesciamento del terreno, con successiva semina di piante foraggere** (in **regime di Comunicazione**, ai sensi del **comma 2 dell'art. 112** del Regolamento Regionale n. 7/2005).

Ovvero

DICHIARA

(caso B: tipologie di interventi in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico
ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267)

La propria intenzione di effettuare un intervento agro-forestale di **MIGLIORAMENTO FONDIARIO**, in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, consistente in**:



☐ **Raccolta del ciocco d'erica** (in regime di **Autorizzazione**, ai sensi del **comma 2, lettera c dell'art. 119** del Regolamento Regionale n. 7/2005).

☐ **Eliminazione di arbusti e cespugli di specie non ricomprese nell'Allegato A3 della L.R. n. 39/2002** (in regime di **Comunicazione**, ai sensi del **comma 1 dell'art. 120** del Regolamento Regionale n. 7/2005), per i seguenti scopi (barrare una delle motivazioni):

- ☐ per facilitare l'insediamento mediante rinnovazione naturale di specie arboree presenti;
- ☐ per favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale;
- ☐ per procedere al rimboschimento dell'area (**con obbligo di provvedere, nella stagione successiva, al rimboschimento**);
- ☐ per favorire lo sviluppo di giovani popolamenti derivati da rimboschimento;
- ☐ per il recupero di aree pascolive, con pendenza mediamente minore al 30% (**con obbligo di provvedere, nella stagione successiva, al rimboschimento**);
- ☐ per il recupero di aree agricole in terreni con pendenze minori al 30%;
- ☐ per creare fasce antincendio;
- ☐ per ricerca sperimentale.

☐ **Lavorazioni periodiche di terreni con profondità superiori a 80 cm:**

- ☐ in **regime di Autorizzazione**, a condizione che venga **garantito il mantenimento delle condizioni di stabilità dell'area** (ai sensi del **comma 1 dell'art. 122** del Regolamento Regionale n. 7/2005).
- ☐ in **aree classificate “a rischio elevato” (R3) e “a rischio molto elevato” (R4)** in base al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino competente per territorio, in **regime di Autorizzazione**, ai sensi del **comma 2 dell'art. 122** del Regolamento Regionale n. 7/2005, **previo Parere preventivo di Approvazione, da parte dell'Autorità Geomorfologica competente** (laddove tale pronunciamento sia contemplato nelle Norme di Attuazione allegate allo stesso Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla competente Autorità di Bacino).

Oltre al presente modello dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- relazione di compatibilità idro-geo-morfologica redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo.

☐ **Trasformazione di terreni saldi (non utilizzati da oltre 5 anni) in terreni sottoposti a periodica lavorazione:**

► in **regime di Comunicazione**, ai sensi del comma 3 dell'art. 123 del Regolamento Regionale n. 7/2005), **con procedura secondo art. 21 del R.D. n. 1126/26** (affissione all'Albo pretorio per 15 giorni), **allorché tutte le seguenti condizioni siano rispettate:**

- La pendenza media sia inferiore al 30%;
- La superficie di intervento sia inferiore a 3 ha;
- La vegetazione arbustiva rimossa venga tagliata e triturata, o allontanata prima della lavorazione del terreno;
- La profondità della lavorazione non superi i 50 cm e risparmi una fascia di 2 metri da sponde, scarpate stradali, fossi, fiumi, laghi;
- Venga effettuata la regimazione delle acque superficiali che dovranno essere convogliate verso linee di impluvio naturali.



N.B. IL PRESENTE CASO, RIFERENDOSI AD AMBITI DI ESTENSIONE MAI SUPERIORI A 3 HA, È SEMPRE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE; SI RIPORTA IN QUESTA SEDE AL SOLO SCOPO DI FORNIRE ALL'UTENZA LA MASSIMA COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE POSSIBILE

► in **regime di Autorizzazione**, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 123 del Regolamento Regionale n. 7/2005), **con procedura secondo art. 21 del R.D. n. 1126/26** (affissione all'Albo pretorio per 15 giorni), **allorché si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:**

- La pendenza media sia superiore al 30%;
- La superficie di intervento sia superiore a 3 ha;
- La profondità della lavorazione superi i 50 cm;

e nel caso in cui:

- l'intervento ricada in aree classificate a rischio elevato (R3) e/o molto elevato (R4). **In tal caso:**
 - 3. **dovrà essere prodotto uno "Studio di compatibilità idro-geo-morfologica" redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo;**
 - 4. **l'Autorizzazione sarà rilasciata dall'Ente competente secondo le modalità indicate dall'Autorità di Bacino competente per territorio, previo parere preventivo di approvazione da parte dell'Autorità Geomorfologica competente** (laddove tale pronunciamento sia contemplato nelle Norme di Attuazione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino di riferimento)

A conclusione degli interventi dovrà comunque essere garantita la regimazione delle acque superficiali con contestuale incanalamento delle stesse verso linee di impluvio naturali.

☐ **Lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi (imboschimenti, rimboschimenti e piantagioni arboree) in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico:**

☐ in **regime di Comunicazione**, ai sensi del comma 1 dell'art. 125 del Regolamento Regionale n. 7/2005, **allorché tutte le seguenti condizioni siano rispettate:**

- la pendenza media sia inferiore al 20%;
- i valori più alti di pendenza non superino il 35%;
- l'estensione dell'intervento non superi i 5000 mq;

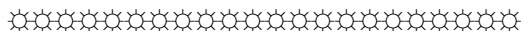
☐ in **regime di Autorizzazione**, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 125 del Regolamento Regionale n. 7/2005), sulla base di un **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva redatto da un tecnico agro-forestale abilitato** (di cui all'art. 10 dello stesso Regolamento Regionale n. 7/2005), **allorché si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:**

- la pendenza media sia superiore al 20%;
- i valori più alti di pendenza superino il 35%;
- l'estensione dell'intervento superi i 5000 mq;



N.B. nel **progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva** (da redigere secondo lo schema predisposto da questa Amministrazione in **Allegato VI**) oltre agli elementi previsti, dovranno essere specificati:

- l'analisi dell'assetto idrogeologico del territorio;
- le specie da impiantare;
- il cronoprogramma dei lavori per i successivi 5 anni.

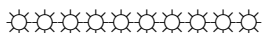


Il/La sottoscritto/a, presa visione del **“Vademecum per Interventi di Miglioramento Fondiario”** (Allegato B al “Regolamento per la gestione delle risorse Agro – Forestali della Provincia di Roma”), dichiara che l'intervento richiesto rientra tra le tipologie per le quali la vigente normativa ed il presente Regolamento Provinciale prevedono:

☐ presentazione della **richiesta senza necessità di alcun progetto, in regime di Comunicazione** per interventi di superficie superiore a 3,00 ha e fino a 5,00 ha;

ovvero

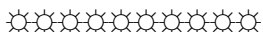
☐ presentazione della **richiesta senza necessità di alcun progetto, in regime di Autorizzazione**, per interventi di superficie superiore a 3,00 ha e fino a 5,00 ha;



☐ presentazione della **richiesta con allegato progetto redatto da tecnico agro-forestale abilitato, in regime di Comunicazione** per interventi di superficie superiore a 5,00 ha;

ovvero

☐ presentazione della **richiesta con allegato progetto redatto da tecnico agro-forestale abilitato, in regime di Autorizzazione** per interventi di superficie superiore a 5,00 ha;



Per interventi da effettuarsi nel/nei terreno/i ubicato/i nel Comune di: _____

in località _____

distinto/i al N.C.T. al

Foglio _____ part. _____

Foglio _____ part. _____

Foglio _____ part. _____

IL SOTTOSCRITTO fornisce inoltre le seguenti informazioni, che dovranno comunque essere



riportate in progetto, qualora la tipologia di intervento ne preveda la redazione (barrare le caselle corrispondenti):

- ☐ l'intervento previsto è conforme alla Pianificazione territoriale vigente;
- ☐ La superficie di intervento (in ettari) è pari ad ha: _____;
- ☐ l'area di intervento non insiste in alcuna Area Naturale Protetta;
- ovvero
- ☐ l'area di intervento insiste nell'Area Naturale Protetta _____, è stato già acquisito il Nulla Osta da parte del Competente Ente Parco e se ne allega pertanto copia;
- ovvero
- ☐ l'area di intervento insiste nell'Area Naturale Protetta _____, non è stato ancora acquisito il Nulla Osta da parte del Competente Ente Parco, ma è stato richiesto in data con nota di cui si allega copia;
- ☐ l'area di intervento non insiste in alcun Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione Speciale (S.I.C. /Z.P.S.) di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- ovvero
- ☐ l'area di intervento insiste nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato o nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005) per cui è prevista l'acquisizione della preventiva "Pronuncia di Valutazione di Incidenza" da parte dal competente Ufficio Regionale, di cui si allega copia;
- ovvero
- ☐ l'area di intervento insiste nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato o nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata di cui al D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005) per cui è prevista l'acquisizione, da parte del competente Ufficio Regionale, della preventiva "Pronuncia di Valutazione di Incidenza", pertanto:
- ☐ si allega copia dello "Studio di Incidenza" predisposto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali;



- ☐ si comunica che in data lo studio è stato inoltrato al competente Ufficio Regionale ai fini del rilascio della “Pronuncia di Valutazione di Incidenza”;
- ☐ si richiede che l'ufficio provveda ad inoltrare l'allegato studio al competente Ufficio Regionale (allegare due copie);
- ☐ l'area d'intervento, a seguito della consultazione della cartografia allegata ai Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed ai Piani Straordinari per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) redatti dalle competenti Autorità di Bacino, non insiste in alcuna area gravata da fenomeni franosi in atto o potenziali, dichiarata come “Area a rischio elevato”, o “Area a rischio molto elevato”.

ovvero

- ☐ l'area d'intervento, a seguito della consultazione della cartografia allegata ai Progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed ai Piani Straordinari per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) redatti dalle competenti Autorità di Bacino, **insiste in un'area gravata da fenomeni franosi in atto o potenziali, dichiarata come “Area a rischio elevato” (R3), o “Area a rischio molto elevato (R4)”, per cui è prevista l'acquisizione di uno “Studio di compatibilità idro-geo-morfologica”, redatto da tecnico abilitato iscritto all'albo**, dal quale si evinca che l'intervento non provoca alterazioni della stabilità idrogeologica dell'area e non concorre ad incrementare il livello di rischio, in accordo con quanto previsto nelle specifiche norme di salvaguardia allegata ai P.A.I. o P.S.A.I. redatti dalla competente Autorità di Bacino; si allega pertanto alla presente:
 - ☐ copia dello “Studio di compatibilità idro-geo-morfologica”;
 - ☐ copia del “Parere preventivo di competenza dell’Autorità Geomorfologica” (ove previsto)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE:

- ☐ progetto redatto da un tecnico agro-forestale abilitato, ove richiesto (per interventi su superfici superiori a 5 ha o per qualsiasi estensione superiore ai tre ettari, all'interno di aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato)
- ☐ stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- ☐ stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell'area su cui si intende intervenire;
- ☐ coordinate geografiche dei vertici, o dei punti topograficamente significativi, del perimetro del poligono identificativo dell'area di intervento, ove disponibili (preferibilmente in formato U.T.M. fuso 33 Datum ED50);
- ☐ fotografie dell'area di intervento;



- ☐ “Studio di incidenza” redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali al fine dell’acquisizione, da parte del competente ufficio della Regione Lazio, della “Pronuncia di Valutazione di Incidenza” (in caso di insistenza in un sito afferente alla rete “Natura 2000”: S.I.C. o Z.P.S.);
- ☐ “Pronuncia di Valutazione di Incidenza” rilasciata dal competente Ufficio della Regione Lazio (in caso di insistenza in un sito afferente alla rete “Natura 2000”: S.I.C. o Z.P.S.);
- ☐ “Nulla Osta” del Parco (in caso di insistenza in un’area naturale protetta);
- ☐ “Studio di compatibilità idro-geo-morfologica” (in caso di insistenza in un’area classificata a rischio di frana elevato R3, o molto elevato R4);
- ☐ “Parere preventivo” di approvazione, da parte dell’Autorità Geomorfologica competente per territorio, dello Studio di compatibilità idro-geo-morfologica redatto dal tecnico abilitato, ove previsto (in caso di insistenza in un’area classificata a rischio di frana elevato, o molto elevato);
- ☐ “Parere preventivo” della “Sezione Forestale” della Regione Lazio, ai sensi del comma 2, lettera c dell’art. 25 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (in caso di interventi di ripristino di coltivi abbandonati).
- ☐ “Nulla Osta” rilasciato dall’Ufficio Regionale competente in materia di “Usi Civici” (per terreni gravati da diritti di Uso Civico) o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che il realizzando intervento è conforme alla vigente normativa in materia di “Usi Civici” e ne salvaguarda i diritti.

AVVERTENZA: per gli interventi di **trasformazione di terreni saldi con procedura ai sensi dell’art. 21 del R.D.L. n. 3267/23**, tutta la **documentazione** prodotta dal richiedente **dovrà essere pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio del comune competente** per territorio e dovrà essere **munita di certificato di avvenuta pubblicazione da parte del medesimo comune.**

DATA

FIRMA del richiedente

**TIMBRO e FIRMA del tecnico progettista
(ove richiesto)**





PROVINCIA
DI ROMA

ALLEGATO XII

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ IN MATERIA DI “USI CIVICI”

D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____ residente in Via/Piazza
_____ n° _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ cellulare _____ Fax _____

e- mail _____

- ☐ proprietario
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà Privata
- ☐ affittuario di terreno/i di proprietà pubblica (Università Agraria/ Comune /Altro Ente)
- ☐ legale rappresentante
- ☐ altro: _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto dell'art. 75, del D.P.R. stesso, in caso di dichiarazioni mendaci quanto segue (barrare la casella corrispondente):

☐ LA VIGENZA DI DIRITTI DI USO CIVICO

sul terreno/bosco oggetto dell'intervento richiesto, distinto al N.C.T.

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

al Foglio _____ part. _____

del Comune di _____



Località _____

E DICHIARA CONTESTUALMENTE

_____ ovvero

- ☐ Di non essere ancora in possesso del “Nulla Osta” per gli Usi Civici richiesto al competente Assessorato Regionale, ma di garantire, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il realizzando intervento è conforme alla vigente normativa in materia di “Usi Civici” e ne salvaguarda i diritti.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA copia di documento tuttora in corso di validità consistente in (barrare la casella corrispondente):

- ☐ carta d'identità n. _____ rilasciata il _____
da _____
- ☐ patente di guida n. _____ rilasciata il _____
da _____
- ☐ passaporto n. _____ rilasciato il _____
da _____
- ☐ altro documento di riconoscimento _____

NONCHE’:

- ☐ copia del “Nulla Osta” per gli “Usi Civici” rilasciato dal competente Assessorato regionale;
ovvero
- ☐ copia della richiesta di “Nulla Osta” per gli “Usi Civici” avanzata al competente Assessorato regionale.

DATA

IN FEDE

FIRMA

_____/_____/_____

